Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 50

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 dicembre 2004 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Comune di Bertiolo (Udine):

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 28.

Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:

a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;

b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;

c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «impianto fisso per telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

b) «impianto mobile per la telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

c) «ponte radio»: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

d) «microcella»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;

e) «esposizione»: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) «limite di esposizione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;

g) «valore di attenzione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;

h) «obiettivi di qualità»:

   1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

   2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;

i) «esposizione della popolazione»: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

l) «regolamento»: il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3;

m) «Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti»: lo strumento urbanistico previsto dall'articolo 4.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) le linee guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti;

b) i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7;

c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b);

d) le forme di trasparenza e di partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, nella redazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti e nella sua applicazione.

Art. 4

(Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti)

1. In conformità al regolamento, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano:

a) persegue l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;

b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;

c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;

d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

3. La procedura di approvazione del Piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente:

a) il Piano è adottato dal Consiglio comunale;

b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti; copia del Piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini;

c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;

d) il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;

e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d);

f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano è inviata alla struttura regionale competente.

4. Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

5. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il Piano in forma associata.

Art. 5

(Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio)

1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche; in tale ipotesi il Comune può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione delle attrezzature di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c).

2. Il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:

a) verifica di eventuali incompatibilità di cui all'articolo 8;

b) acquisizione dei pareri vincolanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente (ASS), qualora non sussistano le incompatibilità di cui all'articolo 8. Per i ponti radio non è prevista l'acquisizione dei pareri preventivi vincolanti.

3. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta del titolo edilizio abilitativo, all'ARPA e

all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al comma 2, lettera b); ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta.

4. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri e quelli relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del gestore degli impianti.

5. L'ARPA e l'ASS trasmettono al Comune i pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

6. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla domanda e il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'ARPA e all'ASS.

7. Nel caso di cui all'articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche, sono allegati alla denuncia di inizio attività i pareri favorevoli dell'ARPA e dell'ASS.

8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia.

9. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza.

10. In caso di dismissione o riallocazione dell'impianto il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a darne comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASS. Il gestore, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

Art. 6

(Impianti mobili per telefonia mobile)

1. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell'ARPA e dell'ASS. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta, all'ARPA e all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti.

2. Il nulla osta è rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda. L'ARPA e l'ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta.

3. Il gestore comunica al Comune, all'ARPA e all'ASS l'attivazione dell'impianto, nonché l'avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall'attivazione.

4. In caso di mancata dismissione dell'impianto nei termini previsti, il medesimo è considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 5 e alle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 3. Il Comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino del sito dismesso addebitandone la spesa al gestore.

5. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni, nonché l'installazione sono soggette a comunicazione preventiva al Comune interessato, all'ARPA e all'ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti.

Art. 7

(Ponti radio su strutture esistenti e microcelle)

1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e l'installazione di microcelle sono soggette a denuncia di inizio attività.

2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche tecniche

dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche, e ne dà contestuale comunicazione all'ARPA e all'ASS.

3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività.

4. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza.

5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete.

Art. 8

(Localizzazioni incompatibili)

1. In applicazione del principio di cautela di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:

a) asili nido;

b) scuole di ogni ordine e grado;

c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;

d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;

e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;

f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.

2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche.

3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente.

4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 9

(Vigilanza e controlli ambientali)

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall'ARPA.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a verificare:

a) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle misure di cautela ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche;

b) il rispetto delle misure di risanamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche;

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'A.S.S.

4. L'ARPA e l'ASS provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune competente per l'avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformità e/o sanzionatori.

Art. 10

(Sanzioni)

1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore.

3. La mancata dismissione dell'impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall'attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 120.000 euro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche.

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale.

Art. 11

(Impianti della Protezione civile della Regione e del Servizio sanitario regionale)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modifiche dalla legge 267/1998, e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito con modifiche dalla legge 365/2000, nonché quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e in deroga alla normativa regionale che prevede l'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASS competenti per territorio.

2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze operative di servizio individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Piano, queste sono definite di concerto tra il Sindaco del Comune interessato e rispettivamente la Protezione civile della Regione e il Servizio sanitario regionale; il concerto costituisce variante al Piano.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

b) il comma 35 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 13/2000).

Art. 13

(Catasto)

1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le ca-

ratteristiche tecniche dell'impianto all'ARPA per l'inserimento nel catasto regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

2. Il catasto è pubblico ed è consultabile sul sito Internet dell'ARPA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Informazione e trasparenza)

1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:

a) la data e il numero dell'autorizzazione;

b) la data di attivazione;

c) i dati del gestore;

d) i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell'ARPA e dell'ASS territorialmente competente;

e) l'indirizzo internet del sito curato dall'ARPA relativo al catasto e alle caratteristiche tecniche dell'impianto.

2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'articolo 6, comma 5, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell'impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:

a) le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell'impianto;

b) la descrizione dell'evento straordinario che motiva la necessità dell'impianto;

c) i dati del gestore.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

4. I dati di cui all'articolo 13 dovranno essere pubblicati sul sito internet curato dall'ARPA entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione dell'impianto.

Art. 15

(Norme finali e transitorie)

1. I procedimenti consultivi di competenza dell'ARPA e dell'ASS in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla medesima.

2. I termini di cui all'articolo 13, comma 1, per gli altri impianti già attivati, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, è ammessa la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per l'istruttoria.

4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.

5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non si applicano ai Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 dicembre 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 34

(Piani comunali di settore)

1. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale.

2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del P.R.G.C. e costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso, purché rientrino nella flessibilità definita ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione e approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32 e 33.

- Il testo dell'articolo 135 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 30, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 135

(Disposizioni transitorie concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico)

1. Fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, e all'articolo 45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono soggetti alle procedure e modalità di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, come modificato dall'articolo 4, comma 1 bis, del decreto legge 315/2003, è il seguente:

Art. 87

(Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.

3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, è il seguente:

Art. 4

(Fidejussioni prestate a favore della Regione)

1. Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata.

2. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore.

3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nota all'articolo 6

- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, vedi articolo 4.

Nota all'articolo 7

- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, vedi articolo 4.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Art. 174

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni,

una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole Regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Nota all'articolo 9

- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, vedi articolo 4.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 267/1998, e successive modifiche, è il seguente:

Art. 2

(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le Regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le Regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le Regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le Regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le Regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge.

2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-bis.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale inquadrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39.

4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo non superiore a quattro anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

7-bis. Le Regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 365/2000, è il seguente:

Art. 1

(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile)

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto-legge n. 180 del 1998», si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;

b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le Regioni e le Province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile.

3. SOPPRESSO

4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, vedi articolo 4.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, come modificato dall'articolo 18, comma 35, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 6

(Contenuti ed elementi)

omissis

23. L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telefonia mobile sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:

a) verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;

b) acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi Sanitari;

c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa;

c bis) viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile UMTS (Universal mobile telecommunication system) e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impegnate a tale scopo, per gli impianti radiobase con una potenza totale ai connettori di antenna non superiore ai 60 W, il parere preventivo dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi Sanitari deve essere trasmesso al Comune entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di concessione o autorizzazione all'installazione degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

24. Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

25. Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri di cui al comma 23, lettera b), sono a carico del gestore di rete per telefonia mobile richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. Il Comune dà comunicazione della concessione o autorizzazione edilizia di cui al comma 23 alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro trenta giorni dal completamento dell'opera.

omissis

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 4, commi 17 e 18, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge regionale 3/2002, è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

omissis

17. Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 Watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.28 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2256 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

omissis

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 86

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 12 agosto 2004;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 3 settembre 2004;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 28 settembre 2004 e approvato, a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 15 ottobre 2004, con relazione, di maggioranza, del consigliere Fortuna Drossi e, di minoranza, dei consiglieri Valenti e Violino;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004;
- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8576-04 del 2 dicembre 2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0373/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale il quale prevede la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale e l'articolo 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'articolo 9, comma 1, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2797 di data 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Allegato A

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, prevista dall'articolo 9 della legge regionale citata.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per Ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, professioni, università e ricerca;

b) per data di inizio dell'attività professionale: la data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, comunque non anteriore al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004. Tale data non vale per i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c).

Art. 3

(Beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i prestatori di attività professionali ordinistiche e i prestatori di attività professionali non ordinistiche che siano iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004 e che abbiano iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.

2. Sono ammessi al beneficio unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo, successivamente al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004;

c) hanno già esercitato, a differenza di quanto previsto dalla lettera b), un'attività professionale come collaboratori presso altri studi e ne attivano uno proprio successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004 a condizione che il volume di affari riferito all'attività precedentemente svolta, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superi l'importo di 18.000,00 euro, con esclusione di coloro che hanno svolto tale attività in collaborazione con il coniuge, i parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo;

d) svolgono l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;

e) svolgono attività esclusivamente libera e professionale, non fanno parte di studi associati o di società di professionisti e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part time), collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;

f) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;

g) sono aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004 nel caso di prestatori di attività professionale non ordinistiche;

h) non superano i quarant'anni di età alla data di inizio dell'attività, ovvero, nell'ipotesi in cui superino i quarant'anni di età, risultino essere iscritti nelle liste di mobilità.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo ad eccezione del requisito dell'età.

Art. 4

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti le spese relative all'avvio ed al funzionamento di un'attività professionale per i primi tre anni di esercizio.

2. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;

b) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività;

c) spese per l'acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;

d) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.

3. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.

5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 5

(Computo dei termini)

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del Codice civile.

Art. 6

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singolo soggetto non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 7

(Disposizioni procedurali per la presentazione delle domande)

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio del programma di spesa di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, su apposito modello e secondo la normativa fiscale vigente, per una sola volta nell'arco del triennio.

2. Il triennio decorre dalla data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per coloro che iniziano l'attività professionale in forma individuale per la prima volta. Per i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c), il triennio decorre dalla data dichiarata dagli interessati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 18 dicembre 2000.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dall'interessato;

b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;

c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

d) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.;

e) curriculum vitae del richiedente sottoscritto dal medesimo.

4. Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di un mese decorrente dalla data di conclusione del triennio di attività di cui al comma 2.

Art. 8

(Concessione del contributo)

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:

a) la concessione del finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;

c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'Ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo richiede al beneficiario una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, riguardante il rispetto della normativa concernente gli aiuti «de minimis».

Art. 9

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo è pari al 25% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

(Disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo)

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'Ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dall'interessato, corredata dalla relativa documentazione di spesa, unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti «de minimis» allo stesso concessi.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Le spese sostenute possono riguardare solo beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica».

8. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

9. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

10. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 11

(Disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 12

(Disposizioni per la presentazione di documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13

(Vincolo destinazione dei beni)

1. Il professionista beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

2. Il professionista beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 14

(Cause di rideterminazione del contributo)

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia «de minimis»;

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2 e di quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

Art. 15

(Domande inevase)

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16

(Decadenza e revoca)

1. L'Ufficio competente provvede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza con conseguente obbligo di restituzione del contributo qualora:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, ad eccezione del requisito dell'età;

e) non venga rispettato il vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'articolo 13.

Art. 17

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18

(Modulistica)

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate al Servizio competente su apposito modello decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I professionisti aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0374/Pres.

Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 della legge regionale 14/2002 «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 20 che prevede che in caso di procedura ristretta per lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare nel bando di gara il numero dei concorrenti da invitare tra un minimo di dieci ed un massimo di trenta candidati;

VISTO l'articolo 20, comma 2 della precitata legge regionale 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che l'Amministrazione aggiudicatrice proceda alla scelta delle imprese da invitare, qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando di gara, sulla base di criteri stabiliti da un apposito regolamento tipo regionale che tengono conto della migliore idoneità economico finanziaria, tipologica ed organizzativo dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTA la circolare SG/4 del 3 maggio 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2744 del 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici"» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, «Disciplina organica dei lavori pubblici» costituisce il Regolamento tipo per la disciplina della procedura di aggiudicazione di lavori pubblici di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

(Numero e scelta dei concorrenti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa nel bando di gara il numero dei concorrenti da invitare tra un minimo di dieci ed un massimo di trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero indicato nel bando di gara, la scelta dei concorrenti avviene in base a criteri di idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto a tipologia ed entità dei lavori da realizzare.

3. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale.

Art. 3

(Criteri per la selezione)

1. Le imprese sono selezionate secondo i seguenti criteri:

a) idoneità economico-finanziaria, determinata sulla base della cifra di affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;

b) idoneità tipologica, determinata sulla base dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente, di cui al bando stesso. In caso di lavori che presentino particolare complessità tecnica, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara il possesso di idonee attrezzature;

c) idoneità organizzativo-dimensionale determinata sulla base del rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra di affari relativa al quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando.

2. Ogni criterio di selezione è composto dagli elementi di valutazione indicati nella tabella A.

Art. 4

(Accertamento e valutazione dei requisiti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti le idoneità di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Graduatoria)

1. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede:

a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione della tabella di cui all'articolo 3;

b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio complessivo;

c) ad invitare alla gara i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria.

2. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice dà preferenza nella graduatoria al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 3, lettera b); in caso di ulteriore parità di punteggio l'amministrazione dà preferenza al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 3, lettera c); in caso di ulteriore parità di punteggio viene data preferenza al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione al criterio previsto all'articolo 3, lettera a); in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 6

(Associazione temporanea di imprese)

1. Nel caso di associazione temporanea di imprese la determinazione dei criteri di cui all'articolo 3, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, avviene nel seguente modo:

a) per le associazioni temporanee orizzontali, ai fini della determinazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), vengono considerati la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo;

b) per le associazioni verticali, al fine della determinazione del criterio previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene considerata la cifra di affari del raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini dei criteri indicati all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo.

Art. 7

(Consorzi di imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del Codice civile, nonché ai consorzi ammessi a partecipare alle gare ai sensi della normativa statale.

Art. 8

(Disposizione finale)

1. Il presente Regolamento si applica alla Regione e agli Enti regionali, nonché fino all'emanazione dei rispettivi Regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

2. Fermo restando il punteggio massimo di quindici punti, attribuito ad ogni singolo criterio di selezione e di cui alla tabella A, le altre amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 possono prevedere nei propri Regolamenti variazioni fino ad un massimo di 2 punti per ciascun elemento di valutazione.

Tabella A
(Art. 3 - Criteri per la selezione)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER I CRITERI DI SELEZIONE

A) Idoneità economico finanziaria			**B) Idoneità tipologica**		**C) Idoneità organizzativo dimensionale**	
Importo relativo alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando			Importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando		Rapporto tra il costo per il personale dipendente degli ultimi cinque anni anteriori alla pubblicazione del bando e la cifra di affari in lavori realizzata nello stesso periodo	
Fasce		**Punteggio**	**Fasce**	**Punteggio**	**Fasce**	**Punteggio**
I^	Fino a 1,75 volte l'importo a base d'asta.	0	Fino a 0,40 (0,60 per i lavori superiori a 3,5 milioni di EURO) volte l'importo a base d'asta	0	Fino a 0, 15	0
II^	da maggiore di 1,75 volte a 2,5 volte l'importo a base d'asta.	3,5	da maggiore di 0,40 volte (0,60 per i lavori superiori ai 3,5 milioni di EURO) a 1,75 volte l'importo a base d'asta	3,5	da maggiore di 0,15 a 0,20	3,5
III ^	da maggiore di 2,5 volte a 3,5 volte l'importo a base d'asta.	7	da maggiore di 1,75 volte a 3 volte l'importo a base d'asta	7	da maggiore di 0,20 a 0,25	7
IV ^	da maggiore di 3,5 volte a 4 volte l'importo a base d'asta.	11	da maggiore di 3 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	11	da maggiore di 0,25 a 0,30	11
V^	Oltre 4 volte l'importo a base d'asta.	15	oltre 4 volte l'importo a base d'asta	15	oltre 0,30	15

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0375/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale alle persone fisicamente svantaggiate e l'articolo 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano stabilite le misure, i criteri e le modalità di intervento, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2798 di data 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Allegato A

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile

2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata ovvero societaria a soggetti fisicamente svantaggiati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale citata.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

– per Ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Art. 3

(Beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti fisicamente svantaggiati che esercitano un'attività professionale ordinistica ovvero non ordinistica per la quale è richiesta l'iscrizione ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.

2. Per persone fisicamente svantaggiate si intendono le seguenti categorie di soggetti:

a) persone affette da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

b) persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;

c) persone non vedenti o sordomute.

3. I soggetti fisicamente svantaggiati certificano la disabilità con apposita documentazione.

4. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate che esercitano l'attività professionale in forma individuale e che:

a) hanno la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) svolgono l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;

c) svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non siano lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;

d) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;

e) sono aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 nel caso di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

5. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che svolgono un'attività professionale presso studi associati che:

a) hanno sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati svolga l'attività in Regione;

b) riuniscono soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;

c) riuniscono soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;

d) rispettano quanto previsto dalla legge 1815 del 1939 «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza».

6. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che esercitano un'attività professionale ordinistica presso società di professionisti che:

a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;

b) riuniscono esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;

c) rispettano quanto previsto dalla normativa di settore in materia di società;

d) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

7. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che esercitano un'attività professionale non ordinistica presso società di professionisti che:

a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;

b) riuniscono esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale e che svolgono attività compatibili con l'oggetto sociale;

c) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

8. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

9. I requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative che si sostanziano in interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale a soggetti fisicamente svantaggiati in forma individuale, associata ovvero societaria.

2. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per l'acquisto, l'installazione ed il funzionamento di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati a compensare le limitazioni della disabilità ed a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale;

b) spese per l'adeguamento dei locali onde renderli idonei alle esigenze operative del professionista ad eccezione dei locali adibiti ad abitazione;

c) spese per l'adeguamento dei mezzi di trasporto;

d) spese per l'acquisto di attrezzature, ausili e sostegni connessi all'esercizio dell'attività professionale.

3. Non sono riconosciute spese previste a carico di altri soggetti pubblici in base alle disposizioni vigenti sulla disabilità.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.

Art. 5

(Computo dei termini)

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del Codice civile.

Art. 6

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad ogni singolo soggetto non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 7

(Disposizioni procedurali per la presentazione delle domande)

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio del programma di cui all'articolo 4 su un apposito modello, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.

2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione analitica, sottoscritta dall'interessato, relativa alle iniziative per le quali si richiede il finanziamento;

b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;

c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

d) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.;

e) curriculum vitae del richiedente sottoscritto dal medesimo;

f) dichiarazione resa in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 18 dicembre 2000, riguardante la modalità di esercizio dell'attività professionale, in forma individuale, associata o societaria;

g) atto comprovante la costituzione dello studio associato e relativa denominazione come risultante da anagrafe tributaria se il richiedente fa parte di uno studio associato;

h) atto comprovante l'iscrizione al registro delle imprese se il richiedente fa parte di una società tra professionisti;

i) documentazione attestante la disabilità.

Art. 8

(Concessione del contributo)

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:

a) la concessione del finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;

c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'Ufficio competente, contestualmente alla concessione del contributo richiede al beneficiario una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

Art. 9

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

(Disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo)

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato per ulteriori sei mesi.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dall'interessato, corredata dalla relativa documentazione di spesa e da quella attestante la regolarità di lavori eventualmente eseguiti unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti «de minimis» allo stesso concessi.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Le spese sostenute possono riguardare solo beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa relativi ai beni nuovi deve essere apposta la dicitura nuovo di fabbrica.

8. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

9. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

10. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 11

(Disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 12

(Disposizioni per la presentazione di documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13

(Vincolo destinazione dei beni)

1. Il professionista beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

2. Il professionista beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 14

(Cause di rideterminazione del contributo)

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia «de minimis»;

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2 e di quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

Art. 15

(Domande inevase)

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16

(Decadenza e revoca)

1. L'Ufficio competente provvede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza con conseguente obbligo di restituzione del contributo qualora:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento;

e) non venga rispettato il vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'articolo 13.

Art. 17

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18

(Modulistica)

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

l. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate al Servizio competente su apposito modello decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I professionisti aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0378/Pres.

Regolamento per la gestione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 266/1997 «Interventi urgenti per l'economia». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nor-

me in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 7, comma 52, lettera c), delle legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire l'attività della soppressa Agenzia regionale per l'impiego e a sostenere le relative spese in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti statali per spese relative ad attività di formazione, informazione, promozione e divulgazione finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti;

VISTO l'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, «Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa», ed in particolare il comma 1, che prevede lo svolgimento, in base a convenzioni stipulate tra la struttura regionale competente per materia e le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2962 del 5 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la gestione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 (Interventi urgenti per l'economia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la gestione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 (Interventi urgenti per l'economia).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse attribuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto di lavoro sia cessato, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 (interventi urgenti per l'economia) e dell'articolo 7, comma 52, lettera c) della legge regionale n.1 del 29 gennaio 2003 (legge finanziaria 2003).

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente Regolamento, le confederazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative presenti nel Friuli-Venezia Giulia, che ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 266/1997, stipulino o abbiano stipulato con la struttura regionale competente in materia di lavoro convenzioni mirate allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

Art. 3

(Spese ammissibili al finanziamento)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:

a) l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, iniziative di formazione e riqualificazione professionale dei dirigenti;

b) la realizzazione e la diffusione di studi, ricerche e pubblicazioni;

c) la realizzazione di altre attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti.

2. Le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere riferite ad attività da realizzarsi nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere destinate a dirigenti residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

(Riparto del finanziamento)

1. Il finanziamento è ripartito, per ciascun beneficiario richiedente, in misura proporzionale al numero dei dirigenti iscritti alla confederazione a livello regionale il cui rapporto di lavoro sia cessato e che risultino privi di occupazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 5

(Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo va presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca entro il 1° marzo di ogni anno per il finanziamento di attività da svolgersi nell'anno di presentazione.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa dell'attività in programma;

b) un preventivo di spesa, con l'indicazione dei mezzi con i quali s'intende farvi fronte;

c) una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il numero dei dirigenti iscritti a livello regionale il cui rapporto di lavoro sia cessato e che risultino privi di occupazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La domanda può essere presentata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata tramite il servizio postale; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 6

(Concessione dei contributi e obblighi dei beneficiari)

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, l'Ufficio competente comunica agli interessati:

a) l'ammissibilità della domanda e la concessione del contributo, ovvero,

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità, ovvero,

c) l'inammissibiltà della domanda, indicandone le motivazioni.

2. La concessione del contributo può essere disposta solo a seguito e nei limiti dell'attribuzione delle risorse da parte Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Ai fini dell'erogazione, il beneficiario deve presentare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, la seguente documentazione:

a) elenco delle spese sostenute;

b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

c) relazione illustrativa dell'attività svolta.

4. La documentazione di cui al comma 3 può essere presentata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata tramite il servizio postale; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 7

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2004, le domande di contributo sono presentate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Entro il medesimo termine, le domande di contributo già presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed ancora in fase istruttoria sono integrate, ove necessario, con la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione, per le domande di cui al comma 2 ammesse al contributo, la documentazione di cui al l'articolo 6, comma 3 è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0380/Pres.

Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 8, comma 52, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, con cui si dispone che per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese dirette per l'acquisizione di determinate tipologie di materiali e attrezzature

d'ufficio, nonché minute spese di rappresentanza, da disporre tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di consigliere;

VISTI i Regolamenti emanati, in attuazione della normativa sopraccitata, con D.P.Reg. 4 maggio 2001, n. 0140/Pres. (modificato con D.P.Reg. 30 gennaio 2004, n. 022/Pres.), D.P.Reg. 4 maggio 2001, n. 0142/Pres., D.P.Reg. 11 luglio 2001, n. 0259/Pres., D.P.Reg. 14 marzo 2002, n. 069/Pres., D.P.Reg. 24 giugno 2002, n. 0185/Pres., D.P.Reg. 10 luglio 2003, n. 0245/Pres., con i quali è stata dettata la disciplina delle spese di pertinenza, rispettivamente, della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e dei Servizi autonomi delle attività ricreative e sportive, del volontariato, per i corregionali all'estero, per l'immigrazione, nonché per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali;

CONSIDERATO che, nell'ambito del processo di riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale, avviato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e recentemente completato con il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., la Direzione regionale ed i Servizi autonomi sopra indicati sono stati soppressi ed è stata contestualmente istituita l'attuale Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, cui sono state attribuite le competenze in precedenza spettanti a dette strutture;

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2004, emanata dall'attuale Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, che raccomanda di procedere alla revisione dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, per giungere ad un accorpamento degli stessi e quindi ad una disciplina unitaria delle spese operative correnti delle nuove Direzioni centrali istituite con i suaccennati provvedimenti di riorganizzazione;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare unitariamente le spese relative agli acquisti per le esigenze della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, mediante l'adozione di un nuovo Regolamento e la contestuale abrogazione dei citati regolamenti riferiti alle strutture preesistenti;

VISTO lo schema di Regolamento a tale scopo predisposto dalla Direzione centrale medesima;

VISTA la circolare n. 5 del 9 febbraio 2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della norma di cui al citato articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n, 7);

VISTE le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2947 del 5 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

1. Le spese dirette che la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (legge finanziaria 2001) e successive modifiche e integrazioni, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 le seguenti:

a) acquisto di materiali e attrezzature informatiche varie, hardware e software, quali personal computer anche portatili, stampanti anche a colori, scanner, modem ed altre periferiche, nonché strumenti informatici di ogni altro tipo, materiali accessori ed ausiliari, di ricambio e di consumo; nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia per tutto quanto precede;

b) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature e attrezzature ottiche ed elettroniche, anche digitali, per la registrazione, la riproduzione e la comunicazione di suoni ed immagini, ed in particolare videocamere e fotocamere, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, proiettori e videoproiettori; apparecchi audiovisivi e televisivi; pannelli e lavagne luminose; macchine da calcolo; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia per tutto quanto precede;

c) acquisto di quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni da utilizzare come strumento di lavoro o di aggiornamento professionale dei dipendenti, anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

d) predisposizione, acquisto e diffusione di materiale destinato alla promozione, quali depliants informativi ed illustrativi attinenti alla Regione ed alla normativa statale e regionale nelle materie di competenza della Direzione, nonché oggettistica promozionale destinata ad eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale e ad eventi relativi ai rapporti con i corregionali all'estero e con istituzioni estranee all'Amministrazione regionale operanti nei settori di competenza della Direzione medesima;

e) minute spese di rappresentanza, funzionali al miglior decoro nello svolgimento delle attività istituzionali della Direzione;

f) acquisto di beni e servizi oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, nei casi in cui l'acquisto stesso risulti urgente ed indifferibile;

g) acquisto di ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si renda necessario e che non rientri nell'ordinaria tipologia di beni forniti dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguire ai sensi del presente Regolamento non può essere superiore a euro 15.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

3. L'importo complessivo annuo delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) non può essere superiore a euro 4.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore centrale o il Vicedirettore della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando di provvedere alla loro esecuzione, nella veste di Funzionario delegato, uno o più dipendenti regionali appartenenti alla categoria D, assegnati alla Direzione centrale medesima.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti;

f) qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente in materia.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su autorizzazione del Direttore centrale o del Vicedirettore centrale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice co-

pia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Ai Vice consegnatari della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, in relazione alle rispettive sedi di appartenenza, è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i Regolamenti emanati con D.P.Reg. 4 maggio 2001, n. 0140/Pres. e D.P.Reg. 30 gennaio 2004, n. 022/Pres. (Direzione regionale dell'istruzione e della cultura), D.P.Reg. 4 maggio 2001, n. 0142/Pres. (Servizio autonomo per le attività ricreative e sportive), D.P.Reg. 11 luglio 2001, n. 0259/Pres. (Servizio autonomo del volontariato), D.P.Reg. 14 marzo 2002, n. 069/Pres. (Servizio autonomo per i corregionali all'estero), D.P.Reg. 24 giugno 2002, n. 0185/Pres. (Servizio autonomo per l'immigrazione), D.P.Reg. 10 luglio 2003, n. 0245/Pres. (Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali).

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0381/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pe-

sca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato C.E. è stata comunicata alla Rappresentanza permanente dell'Italia, per l'ulteriore notifica agli Organismi della Commissione europea, la deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2003, n. 2819 con la quale è stato approvato in via preliminare il « Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni» nel testo allegato alla deliberazione medesima;

VISTA la nota del Commissario Franz Fischler del 5 novembre 2004 C(2004) 4362, inviata al Ministero degli affari esteri, con la quale comunica che la Commissione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E., rappresenta di non sollevare obiezioni rispetto alla misura di aiuto in parola;

ATTESA l'opportunità di introdurre nel testo regolamentare alcune semplificazioni procedurali nella documentazione a corredo della domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti ed in particolare per quanto concerne l'articolo 11, comma 2, prevedendo alla lettera a) la possibilità di presentare, in alternativa alla perizia giurata redatta da un tecnico navale, un certificato del R.I.Na. riportante le medesime attestazioni;

CONSIDERATO che le integrazioni di cui sopra, per la loro natura procedurale, non necessitano di essere sottoposte a nuovo esame da parte della Commissione C.E.;

VISTO il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3084 del 12 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il « Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi creditizi in materia di pesca

ed acquacoltura previsti dall'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164 che l'Amministrazione regionale pone in essere ai sensi della lettera n), comma1, articolo 5, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari degli aiuti le imprese, singole o associate, che esercitano direttamente:

a) l'attività di pesca marittima e che siano iscritte nei registri delle imprese di pesca tenuti presso le Capitanerie di porto di Trieste o Monfalcone;

b) l'allevamento delle specie ittiche in acque dolci, salmastre e marine, così come definito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102, con unità tecnico economica situata nella Regione;

c) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti della pesca.

2. I conti economici delle imprese di cui al comma 1 devono risultare con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi nel triennio antecedente alla presentazione delle domande.

Art. 3

(Interventi ammissibili)

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di mutui agevolati della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento la cui durata massima viene determinata in 24 mesi.

2. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) ammodernamento di pescherecci che abbiano almeno cinque anni di età, relativo al miglioramento della sicurezza, alla qualità sanitaria del prodotto, alle condizioni di lavoro e di vita a bordo, all'applicazione di tecniche di pesca più selettive, alla dotazione del sistema di controllo SCP a bordo per i soli pescherecci di età inferiore a cinque anni, senza che ciò comporti conseguenze sulla capacità dell'imbarcazione in termini di stazza e di tonnellaggio e senza che ciò accresca l'efficacia delle attrezzature di pesca;

b) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci per la riproduzione e/o crescita di pesci, crostacei e molluschi o altri organismi acquatici;

c) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di impianti a terra per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonché per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca.

Art. 4

(Interventi non ammissibili)

1. Sono in ogni caso esclusi investimenti concernenti:

a) l'acquisto di terreni;

b) gli interventi di ordinaria manutenzione dei fabbricati;

c) gli interventi di ordinaria manutenzione negli impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci;

d) gli interventi di ordinaria manutenzione sulle imbarcazioni;

e) le attrezzature non indispensabili all'attività del peschereccio e per il miglioramento della qualità della vita degli equipaggi a bordo;

f) i materiali e le attrezzature usate;

g) l'acquisto di motori per la propulsione dei natanti;

h) la revisione e riparazione del motore e degli impianti, attrezzature e macchinari delle imbarcazioni;

i) l'acquisto di materiale non durevole;

j) la sostituzione degli attrezzi da pesca;

k) l'acquisto di avannotti, seme e giovanili;

l) il commercio al dettaglio;

m) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.

Art. 5

(Determinazione del livello dell'aiuto)

1. Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di riferimento è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea.

2. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dalle «Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/C 19/05 (G.U.C.E. C 19 del 20 gennaio 2001).

Art. 6

(Competenze degli uffici preposti all'istruttoria)

1. Compete al Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole,naturali, forestali e montagna:

a) l'acquisizione delle domande;

b) l'effettuazione dell'istruttoria;

c) la valutazione della spesa ammissibile;

d) l'attuazione dei controlli in loco;

e) la trasmissione delle domande debitamente istruite al Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della medesima Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Compete al Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna:

a) l'emissione del documento autorizzativo alla definizione dell'operazione di finanziamento;

b) l'emanazione degli ordinativi di pagamento a favore delle Banche finanziatrici;

c) il mantenimento dei rapporti con le Banche finanziatrici.

Art. 7

(Modalità di presentazione delle domande di mutuo)

1. Le imprese che intendono accedere al finanziamento agevolato presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura, apposita domanda in originale e due copie, utilizzando la modulistica disponibile presso:

a) il Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

b) gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;

c) il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it.

Una copia della domanda deve essere altresì presentata alla Banca prescelta.

2. Alla domanda di mutuo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali in caso di società, e l'esercizio dell'attività per la quale sono richieste le provvidenze previste dal presente regolamento, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge n. 963/1965 nel caso di istanze presentate da imprese di pesca e di maricoltura, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla chiusura dei conti economici dell'impresa con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi nel triennio antecedente alla presentazione della domanda.

3. Per la tipologia di iniziativa indicata nell'articolo 3, comma 2, lettera a), deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dell'imbarcazione sottoscritta dal richiedente e convalidata dall'Autorità marittima secondo la modulistica reperibile con il modulo di domanda;

b) progetto di ammodernamento dell'imbarcazione nonché relazione tecnica con l'elenco dettagliato degli interventi riportante i costi unitari e le quantità nonché il relativo quadro riepilogativo di spesa, redatti da un tecnico navale abilitato. Nella relazione devono essere evidenziati gli elementi di conformità alle condizioni di ammissione indicate nell'articolo 3, comma 2, lettera a);

c) preventivo del cantiere per i lavori da eseguire e preventivi di almeno due diverse ditte specializzate per i macchinari e le attrezzature da acquistare. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente la dichiarazione del tecnico navale circa l'impossibilità di produrre più di un preventivo;

d) dichiarazione del proprietario dell'imbarcazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda venga presentata dalla società armatrice non proprietaria dell'imbarcazione oggetto di intervento, da cui risulti:

   1) che a carico della ditta proprietaria non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata né fallimento;

   2) che la ditta armatrice è stata autorizzata a realizzare il progetto di ammodernamento per la spesa preventivata indicata alla lettera c);

   3) che per la realizzazione dell'ammodernamento non sono stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico;

   4) che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi per l'ammodernamento della stessa imbarcazione ovvero per altri interventi effettuati sono stati ottenuti contributi (indicazione della natura dell'ammodernamento e degli importi di contributo ottenuti);

   5) l'impegno a non sostituire l'impresa armatrice durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo;

   6) il consenso alla trascrizione nei registri marittimi dei vincoli quinquennali, di cui all'articolo 13, gravanti sul motopeschereccio.

4. Per le tipologie di iniziativa indicate nell'articolo 3, comma 2, lettere da b) a d), nel caso di miglioramenti, ampliamenti e costruzioni, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle opere da realizzare con indicazione degli obiettivi perseguiti, dei tempi realizzativi previsti, della sussistenza di eventuali condizioni di deroga applicabili in materia di requisiti di am-

biente ed igiene, della previsione di occupazione finale, e di quant'altro necessario alla definizione dell'iniziativa, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato;

b) computo metrico estimativo analitico, con eventuale indicazione dei lavori da eseguirsi in economia, sottoscritto da un tecnico abilitato;

c) elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;

d) preventivi di spesa di almeno due diverse ditte specializzate per la fornitura di impianti e/o attrezzature e materiali. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente l'autocertificazione attestante l'impossibilità di produrre più di un preventivo;

e) concessione edilizia e/o altre eventuali autorizzazioni amministrative necessarie ai fini della realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo;

f) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi e degli impianti interessati alle opere e alla disponibilità degli stessi.

5. Nell'ambito delle spese finanziabili sono incluse le spese generali fino al 12% dell'importo dei lavori e degli acquisti realizzati. A tale titolo sono ammesse le parcelle dei tecnici incaricati della redazione degli atti progettuali e delle perizie richieste a corredo delle domande di finanziamento e di liquidazione del contributo.

Art. 8

(Limiti di spesa)

1. Non sono ammesse a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 13.000 euro.

2. Al fine del riconoscimento dell'aiuto la spesa massima ammessa per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a) è pari ad euro 11.000 per GT di stazza dell'imbarcazione più euro 2.000.

Art. 9

(Realizzazione delle iniziative)

1. Non sono ammissibili a mutuo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. Nel caso in cui al pagamento delle opere e/o degli acquisti si sia provveduto anticipatamente all'erogazione del mutuo agevolato, l'ammissibilità all'aiuto delle spese relative alle opere e/o acquisti medesimi è subordinata alla dimostrazione che al pagamento si sia provveduto, nelle more del perfezionamento dell'intervento agevolato, mediante apposito prefinanziamento bancario. A tal fine la Banca concedente il prefinanziamento dovrà rilasciare la relativa certificazione.

Art. 10

(Somministrazione dei mutui)

1. I mutui vengono somministrati di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione dell'investimento.

2. Nel caso in cui il richiedente l'agevolazione finanziaria intenda procedere all'esecuzione delle opere o degli acquisti prima che venga emesso il provvedimento di concessione del mutuo, il Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo potrà comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per l'esecuzione delle opere o degli acquisti. Contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegnerà nei confronti dell'Amministrazione regionale, a somministrare al richiedente un acconto del mutuo agevolato.

3. I mutui possono essere somministrati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione dei lavori, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

4. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento dell'investimento, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

5. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dello stato di avanzamento dell'investimento.

6. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna predispone in triplice copia il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca, per l'erogazione.

7. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo e gli acconti complessivamente erogati non potranno superare l'80 per cento dello stesso importo.

8. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

9. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 11

(Verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti)

1. Alla conclusione dei lavori il beneficiario deve presentare alla Banca all'uopo prescelta e alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura, domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti.

2. La domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere corredata, per la tipologia di iniziativa indicata nell'articolo 3, comma 2, lettera a) dalla seguente documentazione:

a) perizia giurata redatta da un tecnico navale, ovvero certificazione del R.I.Na., attestante: la rispondenza dei costi sostenuti a quelli previsti dal progetto approvato, ovvero le variazioni con le relative motivazioni; la congruità dei costi sostenuti; il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto; gli estremi identificativi (costruttore, modello, numero di matricola) degli impianti, macchinari e attrezzature acquistate;

b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti, agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature, corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o circolari non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo ed il nominativo del percepente);

c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore;

d) rapporto di visita del R.I.Na. o di altro organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE ovvero attestazione del tecnico navale circa la non obbligatorietà della visita R.I.Na.

3. La domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere corredata, per le tipologie di iniziativa indicate nell'articolo 3, comma 2, lettere da b) a d), nel caso di miglioramenti, ampliamenti e costruzioni, dalla seguente documentazione:

a) consuntivo di spesa, a firma di un tecnico abilitato, redatto in forma analitica, sulla base delle quantità effettivamente eseguite nonché dei prezzi unitari approvati in fase preventiva;

b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti, agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o circolari non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo ed il nominativo del percepente);

c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore;

d) rendiconto degli eventuali lavori eseguiti in economia redatto sulla base del consuntivo dei lavori e conformemente alle quantità effettivamente eseguite e ai prezzi unitari approvati in fase preventiva per detti lavori;

e) certificato di regolare esecuzione dei lavori laddove previsto dalla specifica tipologia dell'investimento e copia della richiesta di agibilità dove richiesta.

4. La mancata presentazione della domanda e della documentazione prescritta entro i termini indicati nel decreto di concessione comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del mutuo.

5. La revoca del mutuo viene altresì disposta a fronte di procedure concorsuali così come previsto dall'articolo 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12

(Modalità di ammortamento dei mutui)

1. I mutui sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'inizio dell'ammortamento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del mutuo.

3. I beneficiari sono tenuti a corrispondere gli importi degli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 13

(Vincoli)

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Per la tipologia di iniziativa indicata nell'articolo 3, comma 2, lettera a), i divieti e vincoli di cui al comma 1 sono annotati a cura dell'Ufficio d'iscrizione della nave nei registri marittimi.

Art. 14

(Rinunce)

1. In caso di rinuncia al mutuo il beneficiario è tenuto:

a) a dare sollecita comunicazione al Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e alla Banca interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevuta;

b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15

(Controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli , in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Art. 16

(Norme finali)

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali
e montagna - Servizio pesca e acquacoltura
Via A. Caccia, n. 17
33100 Udine

All'Istituto di credito
....
....
....

Interventi per l'ammodernamento di pescherecci.

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a ....il .../.../..........
residente a .... Via e numero .... Prov. ....
in qualità di .... dell'impresa ....
cod. fisc. .... p. I.V.A. ....
con sede in .... Via e numero ....
telefono .... telefax .... e-mail ....

CHIEDE

la concessione di un mutuo sulla spesa complessiva di euro ....
per la realizzazione del progetto di ammodernamento del peschereccio ....
di proprietà ....
iscritto nei registri delle navi da pesca dell'Unione Europea al n. UE ....,
come da progetto redatto dal tecnico navale .... in data ....

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ATTESTA QUANTO SEGUE

- l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma (specificare se in forma congiunta o disgiunta) .... sono rispettivamente affidate a (indicare le generalità delle persone e le funzioni amministrative affidate a ciascuno) ....;
- a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento;
- per la realizzazione del suddetto progetto non sono stati ottenuti né richiesti altri interventi di sostegno

pubblico concessi da pubbliche Amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale mutuo per un periodo minimo di cinque anni;
- di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. presso . . . . (cod. ABI . . . . , cod. CAB . . . .);
- di esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- di allegare alla presente domanda la documentazione prevista dall'articolo 7 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. . . . . di data .../.../2004 recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo.

Data . . . .

Firma . . . .

DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE DA AMMODERNARE

Proprietà . . . .

Ditta armatrice . . . .

Iscrizione della ditta richiedente il contributo al R.I.P. di . . . . al numero . . . .

Nome dell'imbarcazione . . . .

Matricola . . . . U.E. . . . .

Ufficio di iscrizione . . . .

Materiale di costruzione . . . . Stazza lorda in GT . . . .

Anno di costruzione scafo . . . .

Anno di entrata in esercizio di pesca . . . .

Lunghezza fuori tutto . . . .

Lunghezza fra perpendicolari . . . .

Marca, tipo e matricola motore . . . .

La nave è in stato di . . . . (specificare armamento o disarmo) dal . . . .

Vincoli vigenti per contributi pregressi

Ente erogatore . . . .

Spesa ammessa . . . . Contributo erogato . . . .

Per ....

Data fine lavori ....

L'IMPRESA ARMATRICE
(Firma del legale rappresentante)

L'Autorità marittima conferma che i dati sopra esposti sono esatti.

. . . . lì . . . .

Timbro e firma dell'Autorità marittima
. . . .

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura
Via A. Caccia, n. 17
33100 Udine

All'Istituto di credito
....
....
....

Interventi per ....

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a .... il .../.../.........
residente a .... Via e numero .... Prov. ....
in qualità di .... dell'impresa ....
cod. fisc. .... p. I.V.A. ....
con sede in .... Via e numero ....
telefono .... telefax .... e-mail ....

CHIEDE

la concessione di un mutuo sulla spesa complessiva di euro ....
per la realizzazione del progetto di ....
redatto da .... in data ....

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ATTESTA QUANTO SEGUE

- l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma (specificare se in forma congiunta o disgiunta) .... sono rispettivamente affidate a (indicare le generalità delle persone e le funzioni amministrative affidate a ciascuno) ....;
- a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento;
- per la realizzazione del suddetto progetto non sono stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico con-

cessi da pubbliche Amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni;
- di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. . . . . presso . . . . (cod. ABI . . . . cod. CAB . . . .);
- di esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- di allegare alla presente domanda la documentazione prevista dall'articolo 7 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. . . . . di data .../.../2004 recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca ed acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo.

Data . . . .

Firma . . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0383/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 1/2004 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)», che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti a favore dei Comuni capoluogo di provincia della regione per la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dell'inquinamento in ambito urbano;

VISTO, in particolare, il comma 110 del sopra citato articolo 4 che demanda ad un apposito Regolamento l'individuazione dei criteri di riparto dei fondi annualmente disponibili per l'erogazione dei finanziamenti;

VISTO l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono, in ogni caso, predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO di individuare quali criteri di finanziamento da introdurre nel testo regolamentare la pericolosità dell'ambito urbano di riferimento, descritta dal tasso d'incidentalità, e la pericolosità della specifica zona oggetto dell'intervento;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3077 di data 12 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 109 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto per la concessione di finanziamenti per interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dell'inquinamento in ambito urbano a favore dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione di cui all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)».

Art. 2

(Interventi ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, in accordo con gli obiettivi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, sono ammessi a finanziamento gli interventi infrastrutturali che interessano l'area urbana e che siano finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e/o alla riduzione dell'inquinamento, quali la creazione di rotonde, di reti continue di percorsi pedonali e piste ciclabili.

2. Sono altresì ammessi a finanziamento interventi aventi analoghe caratteristiche e comunque tendenti all'ottenimento delle medesime finalità.

Art. 3

(Presentazione delle domande e documentazione)

1. Le domande, datate e sottoscritte dal legale rappresentante del Comune richiedente, devono essere presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione delle finalità e dei tempi di realizzazione dell'opera;

b) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'opera, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento;

c) relazione di accompagnamento che indichi i fattori di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 4.

3. Ogni Comune capoluogo di Provincia può richiedere il finanziamento per un intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso a risolvere complessivamente una criticità comunque localmente definita.

Art. 4

(Criteri di ammissibilità e di finanziamento)

1. Il Servizio delle Infrastrutture e vie di comunicazione determina la spesa ammissibile secondo le finalità di legge.

2. Gli interventi sono ammessi a finanziamento in base ad una graduatoria ottenuta sulla base dell'applicazione da parte del servizio competente dei seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi:

a) tasso di incidentalità annuo medio nel territorio comunale, riferito all'anno 2001 (Incidenti/popolazione x 1000), punteggio massimo 40;

b) pericolosità del sito che si intende risolvere con l'intervento proposto, punteggio massimo 30;

c) previsione di abbattimento dell'inquinamento acustico e/o atmosferico, punteggio massimo 30.

3. Il punteggio più alto è assegnato, per ogni fattore, al valore più alto fra quelli presentati, gli altri punteggi sono assegnati in modo proporzionale.

4. I finanziamenti vengono assegnati secondo la seguente suddivisione:

a) 80% della spesa ammissibile al primo intervento della graduatoria;

b) 70% della spesa ammissibile al secondo intervento della graduatoria;

c) 60% della spesa ammissibile al terzo intervento della graduatoria;

d) 50 % della spesa ammissibile al quarto intervento della graduatoria.

5. Qualora gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti a coprire gli interventi proposti ed ammessi, le percentuali di assegnazione saranno proporzionalmente ridotte fino a un minimo del 40% della spesa ammissibile.

6. Qualora gli stanziamenti di bilancio rimanenti a seguito dell'applicazione di quanto previsto al comma 5 non siano sufficienti a coprire almeno il 40% della spesa ammissibile, il finanziamento può essere concesso anche in misura inferiore previo assenso dell'Amministrazione comunale interessata.

Art. 5

(Concessione ed erogazione dei finanziamenti)

1. Con l'atto di concessione dei finanziamenti viene fissato un termine per la presentazione del progetto preliminare, debitamente approvato dall'Amministrazione comunale competente, ed è erogato un acconto pari al 10% del finanziamento.

2. Un secondo acconto, pari al 40% del finanziamento, viene erogato a presentazione del progetto preliminare approvato.

3. Un ulteriore acconto del 40% viene erogato a ultimazione dei lavori e nel rispetto delle modalità di rendicontazione indicate nel medesimo atto di cui al comma 1.

4. Il 10% a conclusione dell'iter di rendicontazione come stabilito dall'atto di concessione.

Art. 6

(Cumulabilità)

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.

2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa ammissibile.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione i fondi sono assegnati prioritariamente alle domande presentate dai Comuni capoluogo di Provincia che non abbiano già acquisito finanziamenti regionali sulla viabilità ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1169 di data 8 ottobre 1998.

2. Gli eventuali fondi residui seguono le modalità applicative del presente Regolamento.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0384/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 3 al Regolamento edilizio del Comune di Pavia di Udine.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0384/Pres. di data 19 novembre 2004 è stata approvata la variante n. 3 al Regolamento edilizio del Comune di Pavia di Udine.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0389/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del Consigliere regionale di parità - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 «Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il Consigliere di parità» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e concernente l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del Consigliere regionale di parità;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3045 del 12 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del Consigliere regionale di parità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del Consigliere regionale di parità.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi per l'attività del Consigliere regionale di parità, secondo quanto previsto dall'articolo 82 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità) mediante utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato a valere sul fondo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 2

(Tipologie di spesa)

1. Le spese disciplinate dal presente Regolamento sono finalizzate all'acquisto e alla produzione di materiale divulgativo e didattico, all'organizzazione di convegni e mostre, all'elaborazione di studi e ricerche, alla formazione ed alla copertura di oneri legali.

2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo e didattico, quelle riferite a:

a) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento, quale necessario strumento aggiuntivo di lavoro;

b) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi, destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati e all'utenza.

3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni e mostre quelle che si riferiscono a:

a) organizzazione e promozione di convegni, congressi, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, mostre di interesse per le attività di competenza del Consigliere regionale di parità;

b) affitto ed abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici e di registrazione;

c) stampa inviti, programmi, pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito;

d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;

e) assistenza o accoglienza, pranzi, buffet, coffe-break, spese di ospitalità, spese di rappresentanza, compensi a relatori, rimborso spese viaggi e quant'altro si renda necessario.

4. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse per l'attività del Consigliere regionale di parità, sono comprese quelle riferite a:

a) convenzioni con enti, pubblici o privati, oppure studiosi ed esperti qualificati nelle materie di competenza del Consigliere regionale di parità;

b) incarichi per la realizzazione di sistemi informatici, ivi comprese banche dati ed il loro aggiornamento, connessi all'attività di ricerca e di sperimentazione del Consigliere regionale di parità, previa acquisizione del parere del Servizio sistema informativo regionale sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale;

c) affidamento d'incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad Istituti, pubblici o privati, studiosi ed esperti del settore.

5. Le spese per la formazione riguardano:

a) la partecipazione del personale assegnato al Consigliere regionale di parità a corsi specifici e specialistici, seminari, convegni e iniziative volte alla necessaria formazione, aggiornamento e scambio d'esperienze;

b) le iniziative informative e formative volte alla promozione e alla sensibilizzazione della pari opportunità uomo-donna.

6. Le spese legali si riferiscono ad azioni in giudizio promosse, o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Eventuali ulteriori tipologie di spesa, non analiticamente individuate nei commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza alle attività del Consigliere regionale di parità previste dal decreto legislativo 196/2000.

Art. 3

(Limiti d'importo)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a 40.000 euro, al netto dell'I.V.A.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2.

Art. 4

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono autorizzate in via preventiva dal Consigliere regionale di parità.

2. All'esecuzione delle spese stesse provvede il funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 10 bis della legge regionale 2/2001.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 2, sono richiesti preventivi, od offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che regolano la durata del rapporto contrattuale, le condizioni d'esecuzione, le penalità d'applicare in caso di ritardi, oppure d'inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dal Consigliere regionale di parità.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni e alla prestazione dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati nel comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere inviati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, di specificità, oppure d'urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 10.000 euro, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o d'incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso in relazione alla fornitura richiesta dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita al Consigliere regionale di parità.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture, o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Gestione dei beni mobili)

1. La gestione dei beni di cui all'articolo 2, è affidata al vice consegnatario della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0396/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 20 giugno 2004 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 20 giugno 2004 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2969 del 5 novembre 2004, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9.d/117067 di data 19 novembre 2004;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 20 giugno 2004;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 20 giugno 2004.

2) È delimitato come territorio danneggiato i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 20 giugno 2004. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

«GRANDINE» DEL 20 GIUGNO 2004

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località, fogli di mappa interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Numeri dei fogli di mappa interessati dall'evento*	*Provvidenze invocate decreto legislativo 102/2004*
Aquileia	Ca' Viola, Ca' dei Leoni, Muson, e C. della Madonna	fogli n. 1, 2, 3, 4, 6 parziale (sud della strada Beligna-Boscat), 10, 11	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
Fiumicello	San Lorenzo, Rigonatto, Casali Comugna, Ginata Stivalla, Palazzatto, Isoletta e Levada	Fogli n. 11, 12, 14 15, 16, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0397/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 26 agosto 2004 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 5 novembre 2004, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9.d/117067 di data 19 novembre 2004;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004.

2) È delimitato come territorio danneggiato il Comune e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

«GRANDINE» DEL 26 AGOSTO 2004

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località, fogli di mappa interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Numeri dei fogli di mappa interessati dall'evento*	*Provvidenze invocate decreto legislativo 102/2004*
Faedis	Raschiacco, Castello di Soffumbergo, Ronchis, Campeglio e Colloredo	Fogli n. 29, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 parziale (sud della strada Ronchis-Campeglio), 47, 48, 49, 50	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0398/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 26 agosto 2004 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 26 agosto 2004 la Provincia di Gorizia è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale di Gorizia e Trieste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2971 del 5 novembre 2004, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9.d/117067 di data 19 novembre 2004;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 26 agosto 2004;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 26 agosto 2004.

2) È delimitato come territorio danneggiato il Comune e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia e Trieste, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Gorizia il 26 agosto 2004. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

«GRANDINE» DEL 26 AGOSTO 2004

PROVINCIA DI GORIZIA

Comune, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Provvidenze invocate decreto legislativo 102/2004*
Cormons	Pradis, Via Roma, Fontana del Faet, Stuccara e Bosc. di Sot.	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0399/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 26 agosto 2004 la Provincia di Udine è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2972 del 5 novembre 2004, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9.d/117067 di data 19 novembre 2004;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella provincia di Udine il 26 agosto 2004.

2) È delimitato come territorio danneggiato il Comune e la località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nella località danneggiata del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 26 agosto 2004. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

«TROMBA D'ARIA» DEL 26 AGOSTO 2004

PROVINCIA DI UDINE

Comune, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Provvidenze invocate decreto legislativo 102/2004*
Bagnaria Arsa	Privano	articolo 5, comma 3

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0400/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2 - Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezio-

nale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 19 giugno 2004 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Nuovo Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 19 giugno 2004 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2973 del 5 novembre 2004, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9.d/117067 di data 19 novembre 2004;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 19 giugno 2004;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 19 giugno 2004.

2) È delimitato come territorio danneggiato i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Pordenone il 19 giugno 2004. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

«GRANDINE» DEL 19 AGOSTO 2004

PROVINCIA DI GORIZIA

Comuni, località interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Provvidenze invocate decreto legislativo 102/2004*
Arzene	C. Gravon, Pras di Sora, C.se Crips e Arzene Ovest	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
Aviano	San Martino di Campagna Marsure Sud e Giais Sud	articolo 5, comma 2, lettere a, b), c) e d)
Cordenons	Povoledo, Vinchiaruzzo, Croce del Venchiaruzzo, B. delle Fontane e Cordenons Est	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
San Giorgio della Richinvelda	Domanins, Selva di Sotto, Aurava e Selva di Sopra	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
San Martino al Tagliamento	San Martino al Tagliamento Sud, Arzenutto, S. Osvaldo e C.se Paternio	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
Spilimbergo	Istrago, Il Cristo, Fornace di calce, Fattoria Olimpia e Magredi di Tauriano	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
Valvasone	Valvasone Nord Est e Grava	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
Vivaro	Tesis e Marcesinis	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)
Zoppola	Murlis, C. Riondato, Le Vallate e M. di Murlis	articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 401/Pres.

Legge regionale 33/1996, articolo 2, comma 1 bis come modificata dalla legge regionale 13/2002, articolo 7, comma 19 - Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata con legge 3 agosto1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero della sanità di data 19 luglio 2000 riguardante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», ed in particolare l'articolo 5;

VISTO l'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 modificata ed integrata con l'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0336/Pres. di data 5 novembre 2002 relativo al «Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 33/1996 in materia di riproduzione animale. Approvazione»;

CONSIDERATO che l'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Regione prevede, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, l'istituzione di una «Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni», la composizione, la modalità di costituzione e la durata della stessa;

CONSIDERATO che la precedente Commissione, costituita, ai sensi delle normative allora vigenti nel settore e nominata, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.G.R. 0389/Pres./1996 con D.P.G.R. 0407/Pres. di data 17 dicembre 1999 scadrà in data 17 dicembre 2004, e che pertanto cessano le norme transitorie stabilite dall'articolo 17 del predetto decreto del Presidente della Regione n. 0336/Pres. di data 5 novembre 2002;

CONSIDERATO, che si deve provvedere alla composizione della Commissione prevista dalla citata normativa vigente, al fine di poter procedere all'approvazione alla fecondazione naturale di cavalli ed asini stalloni non iscritti ai Libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente istituiti, così come disposto dall'articolo 5 del decreto del Ministero della sanità n. 403 del 19 luglio 2000 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0336/Pres. di data 5 novembre 2002;

VISTA la nota del Servizio delle produzioni agricole della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di data 8 ottobre 2004, prot. n. 100199, con la quale è stato richiesto all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia il nominativo del rappresentante previsto dalla Commissione;

VISTO il riscontro alla nota di cui sopra, pervenuto in data 26 ottobre 2004, prot. n. 106937, con il quale l'Associazione allevatori ha indicato quale proprio rappresentante il per. agr. Paolo Merlo;

VISTA la nota del Servizio delle produzioni agricole della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di data 8 ottobre 2004, prot. n. 100194, con la quale è stato richiesto al sig. Aldo Bolla la disponibilità a far parte della Commissione in qualità di tecnico di particolare competenza nel settore della riproduzione equina;

VISTO il riscontro alla nota di cui sopra, pervenuto in data 26 ottobre 2004, prot. n. 110445 del 5 novembre 2004, con il quale il Sig. Aldo Bolla comunica di accettare l'incarico;

VISTO il parere di congruità espresso in data 9 novembre 2004 dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna in relazione all'importo del gettone di presenza proposto per i componenti della Commissione, pari ad euro 50,00;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2004, n. 3167;

DECRETA

È costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, così come modificata dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, e secondo quanto previsto dai commi 1, e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0336/Pres. di data 5 novembre 2002, la «Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni», con la seguente composizione:

Presidente

- dott. Licio Laurino, attualmente Direttore del Servizio produzioni agricole (già Servizio delle produzioni animali) della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna o suo sostituto;

Componenti

- sig. Aldo Bolla, tecnico di particolare competenza nel settore della riproduzione equina;
- per. agr. Paolo Merlo, rappresentante dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, componente;

Segretario

- per. agr. Mario Ciarlini dipendente assegnato alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

La Commissione ha sede presso la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e durerà in carica cinque anni.

Ai membri esterni della predetta Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 50,00 (cinquanta/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La spesa relativa al funzionamento della Commissione graverà sul capitolo 9806 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.330.1.1624.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0403/Pres.

Legge regionale 2/2002, articolo 114 - Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di accompagnatore turistico. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. n. 0182/Pres. di data 9 giugno 2004 è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di accompagnatore turistico di cui all'articolo 114 della legge regionale 2/2002;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione centrale attività produttive in data 24 novembre 2004 ad prot. n. 34208, con cui il dott. Marco Fabbro, segretario della predetta Commissione esaminatrice ha chiesto, per ragioni personali, di essere sostituito nella predetta funzione;

RITENUTO pertanto di nominare, in sua sostituzione, la dott.ssa Alessia Biasatto, dipendente regionale categoria D, in servizio presso la Direzione centrale attività produttive;

RICHIAMATA la legge regionale 2/2002;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3247 del 29 novembre 2004;

DECRETA

La dott.ssa Alessia Biasatto, dipendente regionale categoria D, in servizio presso la Direzione centrale attività produttive è nominata segretaria della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, in sostituzione del dott. Marco Fabbro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2004, n. 0404/Pres.

Legge regionale 2/2002, articolo 114 - Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di guida naturalistica. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. n. 0183/Pres. di data 9 giugno 2004 è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di guida naturalistica di cui all'articolo 114 della legge regionale 2/2002;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione centrale attività produttive in data 24 novembre 2004 ad prot. n. 34208, con cui il dott. Marco Fabbro, segretario della predetta Commissione esaminatrice ha chiesto, per ragioni personali, di essere sostituito nella predetta funzione;

RITENUTO pertanto di nominare, in sua sostituzione, la dott.ssa Alessia Biasatto, dipendente regionale categoria D, in servizio presso la Direzione centrale attività produttive;

RICHIAMATA la legge regionale 2/2002;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3246 del 29 novembre 2004;

DECRETA

La dott.ssa Alessia Biasatto, dipendente regionale categoria D, in servizio presso la Direzione centrale attività produttive è nominata segretaria della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di guida naturalistica, in sostituzione del dott. Marco Fabbro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 novembre 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 dicembre 2004, n. 0405/Pres.

Regolamento di accesso alle categorie A, B, C e D di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996 - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera b), come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, e 22, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, con i quali si prevede l'adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di accesso dall'esterno alle categorie dell'impiego regionale;

VISTO il proprio decreto del giorno 30 maggio 2003, n. 0157/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996. Accesso alle categorie A, B, C, e D»;

RAVVISATA l'esigenza di una revisione complessiva del suddetto Regolamento mediante la definizione di un nuovo testo regolamentare;

VISTA la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi di data 23 novem-

bre 2004, n. 40455/PERS/19 OCF con la quale si è provveduto alla diramazione, in attuazione della circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale n. 4 del giorno 3 maggio 2001, n. 7488/SG, dell'ipotesi di nuovo testo regolamentare;

VISTA la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi di data 23 novembre 2004, n. 40456/PERS/19 OCF con la quale si è provveduto alla prevista informativa alle Organizzazioni sindacali in ordine alla suddetta ipotesi di nuovo testo regolamentare ed esperito in data 25 novembre 2004 il relativo esame congiunto;

VISTO il documento stralcio al contratto integrativo di ente del personale regionale riferito al quadriennio giuridico 1998-2001, per l'area non dirigenziale, sottoscritto in data 15 maggio 2003 e in particolare il disposto di cui all'articolo 8 del documento medesimo, relativo ai nuovi profili professionali e agli indirizzi per gli stessi individuati;

RITENUTO pertanto di approvare il «Regolamento di accesso alle categorie A, B, C e D di cui all'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18», come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2004, n. 3283;

DECRETA

Per le considerazioni di cui in premessa è approvato il «Regolamento di accesso alle categorie A, B, C e D di cui all'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18», come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, nel testo allegato al provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 2 dicembre 2004

ILLY

Regolamento di accesso alle categorie A, B, C e D di cui all'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, disciplina:

a) i requisiti generali di accesso alle categorie A, B, C e D del ruolo unico regionale;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) i titoli di studio richiesti quali requisiti;

d) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

e) le modalità e i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché dei soggetti appartenenti alla categorie protette;

f) i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nonché le categorie e i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;

g) le modalità di assunzione del personale a tempo determinato;

h) le modalità di valutazione dei titoli di merito.

Art. 2

(Requisiti generali per l'accesso)

1. Per accedere alle categorie del ruolo unico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni diciotto, e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio; per i profili professionali del Corpo forestale regionale è richiesta un'età non superiore a trent'anni, con riferimento alle categorie B e C, ed a trentacinque anni per la categoria D; per il profilo professionale collaboratore per i servizi di rimessa della categoria B è richiesto il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;

e) titoli di studio relativi alla categoria, profilo professionale ed eventuale indirizzo individuati nel bando di concorso;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

3. Per l'accesso ai profili professionali del Corpo forestale regionale i candidati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di accettare l'uso dell'arma in servizio. Non sono comunque ammessi al concorso gli obiettori di coscienza.

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere alle categorie del ruolo unico regionale a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; non è comunque consentito ai medesimi l'accesso ai profili professionali del Corpo forestale regionale e, in genere, alle categorie e ai profili professionali che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi nonché funzioni di controllo di legittimità e di merito.

5. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalità.

6. In caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilità al pubblico impiego, l'Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione.

7. Le procedure per l'accesso devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente.

8. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento della stipulazione del contratto. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dall'assunzione.

9. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando in qualunque momento della procedura concorsuale. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

(Titoli di studio)

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali delle categorie A, B, C e D del ruolo unico regionale è richiesto il possesso dei requisiti culturali previsti all'Allegato A, ovvero dei titoli ad essi equipollenti secondo la vigente normativa.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere nel bando di concorso il possesso di ulteriori e diversi titoli di studio ed eventualmente il possesso di master, diplomi e/o attestati di specializzazione post lauream, in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a particolari esigenze o a mutamenti organizzativi dell'Amministrazione.

3. Qualora nel bando di concorso sia previsto genericamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado è richiesto un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni.

4. Qualora sia richiesto genericamente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, oppure del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore che ne costituisce il presupposto.

5. Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il bando può prevedere che venga ammesso al concorso il candidato in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purchè esso sia attinente al profilo professionale del posto messo a concorso, e sempre che l'Amministrazione verifichi dall'esame del piano di studi prodotto dal candidato che le materie oggetto del titolo di studio superiore ricomprendono con maggior grado di approfondimento quelle del titolo inferiore.

6. In relazione all'elevata autonomia dei singoli Istituti scolastici di secondo grado nell'individuazione delle specializzazioni dei corsi di studio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere al concorso candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studi risulti sussistere omogeneità con taluno dei titoli di studio indicati nel bando.

Art. 4

(Modalità per l'accesso)

1. L'accesso alle categorie A, B, C e D del ruolo unico regionale, avviene mediante:

a) concorso per titoli ed esami;

b) concorso per esami;

c) concorso per esami e successivo corso di formazione;

d) avviamento a selezione degli iscritti nelle liste del collocamento;

e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 5

(Avviamento dalle liste di collocamento)

1. Il ricorso alle liste di collocamento per l'avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28

febbraio 1987, n. 56 ha luogo per l'assunzione nelle categorie A e B, mediante prove di idoneità effettuate da apposita Commissione.

2. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi inoltra alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da coprire. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, si provvede alla convocazione dei candidati onde sottoporli alla prova di idoneità, secondo la graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento della stessa.

3. La selezione, attuata da apposita Commissione, consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede all'assunzione.

4. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione e non comporta valutazione comparativa.

5. Alla sostituzione dei soggetti che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove di idoneità o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti mediante selezione di ulteriori soggetti avviati.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamento al lavoro, ad eccezione del requisito dell'idoneità fisica, che deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in caso di assunzione.

7. Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti a un funzionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti necessari per l'accesso all'impiego. Sono altresì tenuti a dichiarare le condanne penali eventualmente riportate.

8. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i candidati avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con apposito provvedimento.

9. La Commissione giudicatrice è nominata secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 11 e 12.

10. All'Allegato B sono riportati i contenuti delle prove nonché i relativi indici di riscontro dell'idoneità.

11. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dalla prova di idoneità per il candidato che nell'ultimo triennio abbia conseguito l'idoneità in un'analoga prova presso l'Amministrazione regionale.

12. I candidati che non abbiano conseguito l'idoneità non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per la stessa categoria e professionalità se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

13. Le risultanze della selezione sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Il candidato utilmente selezionato è invitato, entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione:

a) a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa, compreso il certificato attestante l'idoneità fisica generica al lavoro;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

14. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma precedente, ovvero in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il candidato è escluso dall'assunzione.

Art. 6

(Categorie protette)

1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale nonché, in quanto compatibili, le procedure di cui all'articolo 5, ivi compresi gli aspetti relativi ai contenuti delle prove di idoneità.

Art. 7

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale, sistemi informativi previa individuazione dei posti da mettere a concorso suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, così come individuati nel piano annuale dei fabbisogni professionali, ovvero in altri strumenti di programmazione che dovessero essere introdotti in sostituzione dello stesso.

2. Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo, la posizione economica;

b) il trattamento economico iniziale annuo lordo previsto per la categoria e posizione economica di assunzione;

c) la percentuale dei posti eventualmente riservati agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34;

d) le percentuali dei posti riservati da leggi a particolari categorie; dette riserve non potranno complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso; se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;

e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

f) i requisiti generali per l'ammissione e gli eventuali ulteriori requisiti specifici per i posti messi a concorso;

g) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ed il numero di candidati da ammettere alla successiva prova d'esame;

h) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalità di svolgimento delle medesime;

i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

l) i titoli di merito eventualmente previsti, nonché termini e modalità per la loro presentazione, documentazione e valutazione;

m) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

n) le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentono agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 68/1999, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992;

o) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

p) l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003;

q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; del medesimo è dato altresì avviso a mezzo stampa ed internet nonché mediante affissione all'albo della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il diario delle prove è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata.

Art. 8

(Preselezioni e sistemi automatizzati)

1. Le procedure concorsuali sono attuate, ove ritenuto necessario dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi se del caso della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

2. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal relativo bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva.

3. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

Art. 9

(Domande di ammissione)

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda dev'essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio competente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle medesime a cura dell'Ufficio competente. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni dalla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data apposto su ciascuna domanda dall'Ufficio competente. I candidati devono indicare sul frontespizio della busta contenente la domanda il codice identificativo del concorso.

3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporteranno l'esclusione dei candidati dal concorso. L'esclusione verrà disposta con le modalità di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Regolamento.

4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dal concorso.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

6. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 10

(Modalità di documentazione e valutazione dei titoli di merito)

1. Nei concorsi per titoli ed esami i candidati possono documentare i titoli elencati dal rispettivo bando mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ovvero in copia fotostatica con contestuale dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. La suddetta documentazione dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda.

3. Ai titoli di merito non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

Art. 11

(Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza)

1. Le Commissioni giudicatrici per i concorsi relativi all'accesso alle categorie A, B, C e D sono nominate con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e sono composte da esperti scelti, in relazione alle materie oggetto delle prove d'esame, tra dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella messa a concorso in possesso di un'anzianità di servizio nella categoria medesima di almeno cinque anni, tra funzionari di pubbliche Amministrazioni, in servizio e in quiescenza, ovvero docenti anche in quiescenza e tra persone estranee alla pubblica Amministrazione.

2. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della Commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale, sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia impossibilitato a partecipare. La surrogazione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del suo insediamento.

4. Il bando di concorso può prevedere che la Commissione giudicatrice sia integrata da ulteriori componenti nel caso di svolgimento di prove facoltative e/o aggiuntive in particolari materie. In tal caso, i membri aggiunti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, documentalmente certificabile, nella materia oggetto della singola prova. A tal fine l'esperienza può essere valutata attraverso la produzione del curriculum vitae.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi o in più locali della stessa sede ovvero qualora il numero dei candidati sia elevato, possono essere costituiti, con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi comitati di vigilanza a supporto della Commissione giudicatrice, presieduti da un commissario ovvero da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D e costituiti da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra il personale regionale di categoria non inferiore alla C.

Art. 12

(Incompatibilità)

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I componenti della Commissione giudicatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa per i componenti delle Commissioni di concorso.

Art. 13

(Adempimenti della Commissione)

1. La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. La Commissione nel corso della prima seduta, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento concorsuale relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne dà idonea pubblicità; stabilisce altresì, i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

3. Nei concorsi per titoli ed esami la Commissione procede alla valutazione dei titoli dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

4. La Commissione deve prefissare i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, in conformità a quanto previsto dal bando, nella prima seduta, o comunque, prima delle prove scritte.

5. La Commissione giudicatrice provvede, prima dello svolgimento della prova orale, a determinare il numero complessivo delle domande da porre a ciascun candidato e la loro articolazione in riferimento alle materie stabilite dal bando.

6. In assenza di unanimità della Commissione nella valutazione delle singole prove d'esame il punteggio massimo attribuibile è diviso in misura uguale per tutti i commissari ognuno dei quali esprime, entro i limiti del punteggio riservatogli, la propria valutazione; la somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti costituisce il punteggio da assegnare.

7. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni concorsuali e delle determinazioni assunte dalla Commissione medesima.

8. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

9. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma non può esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

Art. 14

(Convocazione dei candidati)

1. Il diario delle prove scritte viene comunicato ai candidati, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 4; l'avviso per la presentazione alla prova orale è comunicato ai candidati ammessi almeno 20 giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla.

2. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute.

Art. 15

(Svolgimento delle prove scritte)

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova scritta e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predispone una terna di temi o gruppi di quesiti o gruppi di test ovvero di prove teorico pratiche nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in piego suggellato. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime.

2. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identità personale, il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.

3. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla Commissione.

4. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di un componente della Commissione medesima.

5. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza.

6. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; possono consultare soltanto dizionari, testi, codici e altre pubblicazioni non commentati se consentiti dalla Commissione.

7. I candidati non possono altresì introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, e qualsivoglia strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno.

8. Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato non può, se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la dettatura dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire.

9. La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della Commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

10. Al candidato sono consegnate due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce l'elaborato nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento, quindi scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data del giorno della prova.

11. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso.

12. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario.

13. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente è assegnato, per entrambe le prove, lo stesso numero in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

14. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero comunque non superiore a dieci, potranno assistere alle anzidette operazioni; al termine di tale operazione le buste vengono mischiate tra loro.

15. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura previa verifica dell'integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

16. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

17. Un commissario dà lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti.

18. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative al concorso, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi.

Art. 16

(Comunicazione dell'esito delle prove scritte)

1. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, dopo la correzione degli elabora-

ti e l'attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione, comunica agli interessati la loro ammissione all'eventuale prova orale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

2. Le comunicazioni di ammissione alla prova orale dovranno indicare il punteggio conseguito nelle prove scritte e precisare luogo, giorno e ora stabiliti per le prove orali nonché contenere l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà dichiarato rinunciatario al concorso.

3. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova orale.

Art. 17

(Svolgimento delle prove orali)

1. La Commissione, prima dell'inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova medesima, il numero dei quesiti da porre ai candidati nonché l'area tipologica degli stessi.

2. Le prove orali devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

Art. 18

(Punteggio delle singole prove)

1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

2. Il bando di concorso può prevedere l'espletamento di prove aggiuntive, in particolari materie, da svolgersi nel corso della prova orale. Il bando determina altresì il punteggio positivo da attribuire in caso di superamento della prova aggiuntiva, ovvero il punteggio negativo in caso di mancato superamento. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle singole prove aggiuntive verrà sommato o sottratto a quello riportato nelle materie oggetto della prova orale. In tal caso il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova orale potrà superare i trenta trentesimi.

3. Qualora il bando di concorso preveda la possibilità di effettuare una o più prove facoltative, di esse si tiene conto, nel calcolare il punteggio finale, solo se l'esito delle stesse è positivo; in caso contrario la prova s'intende come non sostenuta. Il superamento della prova, che avviene qualora il candidato consegua un punteggio di almeno diciotto trentesimi, comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari al dieci per cento della votazione conseguita nella prova stessa.

Art. 19

(Graduatoria)

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta con quello della prova orale e delle eventuali prove facoltative. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva si ottiene sommando anche il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi degli articoli 10 e 18, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla Direzione centrale, organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispone la graduatoria definitiva con applicazione dei titoli di precedenza che danno diritto all'eventuale riserva di posti, nonché dei titoli di preferenza, a parità di merito, esibiti dai candidati.

4. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non vanno ad occupare i posti previsti dalla riserva medesima. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi di altre leggi nazionali o regionali, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, vanno ad occupare i posti previsti dalla riserva medesima.

5. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria degli idonei e la dichiarazione dei vincitori del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve di posti.

6. La graduatoria approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione rimane valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Art. 20

(Assunzioni a tempo indeterminato)

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

– a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

– a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

Art. 21

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici indetti per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato. Dette graduatorie verranno individuate con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, avuto riguardo alla categoria ed al profilo professionale da coprire, nonché, per quanto attiene all'indirizzo, avuto riguardo anche alle mansioni da svolgere. I lavoratori assumibili dovranno possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale è stata formata la graduatoria di riferimento.

2. I candidati verranno invitati, sulla base dell'ordine di collocazione nelle rispettive graduatorie, a mezzo telegramma inviato all'indirizzo risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, a sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla data di invio del telegramma. Dopo la sottoscrizione del contratto i candidati verranno invitati ad assumere servizio entro il termine perentorio indicato dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi a mezzo telegramma.

3. Il candidato che abbia rinunciato per tre volte all'assunzione perde il diritto ad ulteriori chiamate per contratti di lavoro a tempo determinato relativi alla specifica graduatoria.

4. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 2 equivale a rinuncia all'assunzione.

5. Qualora vengano utilizzate graduatorie di selezioni pubbliche indette per assunzioni a tempo indeterminato, l'eventuale rinuncia all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non pregiudica in alcun

modo il diritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria, ad essere chiamato per un'assunzione a tempo indeterminato.

6. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie A e B possono altresì avvenire con ricorso alle liste di collocamento per l'avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 mediante l'espletamento di prove d'idoneità da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 22

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento di cui all'articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0157/Pres. di data 30 maggio 2003.

2. Con riferimento alle prime tornate concorsuali per l'accesso alle categorie del ruolo unico regionale successive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini della nomina delle Commissioni giudicatrici l'anzianità di cui all'articolo 11, comma 1, è riferita anche a quella maturata nelle qualifiche corrispondenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, alle categorie di appartenenza.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 3)

Requisiti culturali per l'accesso ai singoli profili professionali

Categoria A

Profilo professionale

Operatore

Richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza di scuola elementare ai sensi della vigenti norme di legge.

Categoria B

Profili professionali

Collaboratore amministrativo

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale.

Collaboratore tecnico

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale.

Collaboratore per i servizi di rimessa

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni.

Collaboratore Guardia del Corpo forestale regionale

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Categoria C

Profili professionali

Assistente amministrativo-economico

- *per l'indirizzo amministrativo:* Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- *per l'indirizzo economico:* Titolo di studio: diploma di maturità tecnico commerciale o di maturità tecnico professionale ad indirizzo economico;
- *per l'indirizzo tavolare:* Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Assistente tecnico

- *per l'indirizzo minerario:* Titolo di studio: diploma di perito minerario;
- *per l'indirizzo chimico/biologico:* Titolo di studio: diploma di perito chimico, perito biologico, diploma di maturità professionale di tecnico di laboratorio e di chimico-biologico;
- *per l'indirizzo edile/grafico:* Titolo di studio: diploma di maturità tecnica di geometra e di perito edile, diploma di maturità professionale di tecnico dell'edilizia o di tecnico grafico;
- *per l'indirizzo meccanico/elettrotecnico:* Titolo di studio: diploma di perito meccanico, di perito in elettronica, di perito in elettrotecnica;
- *per l'indirizzo agrario-forestale:* Titolo di studio: diploma di maturità di perito agrario o diploma di agrotecnico;
- *per l'indirizzo informatico:* Titolo di studio: diploma di maturità di perito informatico, di ragioniere programmatore o comunque maturità ad indirizzo informatico;
- *per l'indirizzo assistenziale:* Titolo di studio: diploma di tecnico dei servizi sociali, diploma di dirigente di comunità.

Assistente turistico/culturale

- *per l'indirizzo linguistico:* Titolo di studio: diploma di maturità di liceo linguistico o ad indirizzo linguistico, diploma linguistico o diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al diploma di traduttore e interprete o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico;
- *per l'indirizzo archivistico/conservativo:* Titolo di studio: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale (può essere richiesto un titolo di specializzazione), diploma di liceo artistico o diploma d'istruzione di arte applicata;

- *per l'indirizzo turistico:* Titolo di studio: diploma di perito turistico, diploma di tecnico dei servizi turistici e diploma di perito aziendale-corrispondente in lingue estere.

Assistente maresciallo del Corpo forestale regionale

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Categoria D

Profili professionali

Specialista amministrativo-economico

- *per l'indirizzo amministrativo:* Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienza dell'amministrazione, in economia e commercio;
- *per l'indirizzo economico:* Titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio, in economia aziendale, in scienze politiche, in giurisprudenza;
- *per l'indirizzo statistico:* Titolo di studio: diploma di laurea in scienze statistiche, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche e demografiche;
- *per l'indirizzo tavolare e dei privilegi mobiliari:* Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche.

Specialista tecnico

- *per l'indirizzo geologico:* Titolo di studio: diploma di laurea in geologia e relativa abilitazione professionale;
- *per l'indirizzo biologico:* Titolo di studio: diploma di laurea in biologia e relativa abilitazione professionale;
- *per l'indirizzo chimico:* Titolo di studio: diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica industriale e relativa abilitazione professionale;
- *per l'indirizzo naturalistico:* Titolo di studio: diploma di laurea in scienze naturali e in scienze ambientali;
- *per l'indirizzo architettonico:* Titolo di studio: diploma di laurea in architettura e relativa abilitazione professionale;
- *per l'indirizzo urbanistico:* Titolo di studio: diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale;
- *per l'indirizzo ingegneristico:* Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale;
- *per l'indirizzo agronomico-forestale:* Titolo di studio: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze della produzione animale, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali e relativa abilitazione professionale ove prevista;
- *per l'indirizzo minerario:* Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio e relativa abilitazione professionale;
- *per l'indirizzo assistenziale:* Titolo di studio: diploma di laurea in scienze del servizio sociale;
- *per l'indirizzo sanitario:* Titolo di studio: diploma di laurea in infermieristica;
- *per l'indirizzo informatico:* Titolo di studio: diploma di laurea in informatica, ingegneria elettronica, matematica, fisica e scienza dell'informazione;
- *per l'indirizzo medico:* Titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa iscrizione all'albo professionale; può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione;

- *per l'indirizzo psicologico:* Titolo di studio: diploma di laurea in psicologia o altri diplomi di laurea unitamente all'iscrizione all'Albo degli psicologi ai sensi della legge 456/1989, come successivamente modificata e integrata;
- *per l'indirizzo veterinario:* Titolo di studio: diploma di laurea in veterinaria e relativa iscrizione all'Albo professionale;
- *per l'indirizzo farmaceutico:* Titolo di studio: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche e relativa iscrizione all'albo professionale.

Specialista turistico-culturale

- *per l'indirizzo sociologico:* Titolo di studio: diploma di laurea in sociologia, psicologia, pedagogia, scienza dell'educazione, scienza della comunicazione, discipline economiche e sociali;
- *per l'indirizzo storico-culturale:* Titolo di studio: diploma di laurea in materie letterarie, lettere, storia, geografia, filosofia, lingue e letteratura straniera, lettere e filosofia, musicologia, conservazione dei beni culturali, D.A.M.S., storia e conservazione di beni architettonici e ambientali;
- *per l'indirizzo turistico:* Titolo di studio: oltre a tutti i diplomi di laurea previsti per l'indirizzo storico-culturale, diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- *per l'indirizzo linguistico:* Titolo di studio: diploma di laurea in lingue e letteratura straniera, in relazioni pubbliche e diploma di laurea per interprete e traduttore;
- *per l'indirizzo archivistico-bibliografico:* Titolo di studio: diploma di laurea e diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole presso gli Archivi di Stato oppure diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le scuole a fini speciali attivate presso le Università degli studi;
- *per l'indirizzo conservativo:* Titolo di studio: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, in architettura.

Specialista per il Corpo forestale regionale

Titolo di studio: diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, in scienze naturali, in scienze ambientali, in ingegneria, in geologia e relativa abilitazione professionale ove prevista.

Allegato B
(riferito all'articolo 5)

Prove e indici di riscontro per le assunzioni mediante avviamento a selezione degli iscritti alle liste di collocamento

Categoria A

Profilo professionale: Operatore

Selezione: prova pratica attitudinale.

Contenuto della prova:

- scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti);
- disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti);
- confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti);
- esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A 3 e A 4;
- colloquio di cultura generale (durata 10 minuti).

Riscontro: il candidato conseguirà l'idoneità solo se: non commetterà più di un errore in ciascuna delle prime due prove, confezionerà il pacco in maniera corretta per la spedizione, eseguirà le fotocopie correttamente e dimostrerà una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una di dette condizioni implicherà l'automatico riconoscimento di non idoneità.

Categoria B

Profilo professionale: Collaboratore amministrativo

Selezione: prova pratica.

Contenuto della prova:

- catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi:
- compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;
- inserimento dati mediante utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nella versione più recente in dotazione all'Amministrazione regionale;

ovvero

- catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi:
- compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso;
- esecuzione di tre operazioni relative all'utilizzazione di un impianto telefonico complesso e derivato.

Durata complessiva: 45 minuti.

Riscontro: l'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, entro il termine fissato, di tutti i quesiti e le operazioni.

Categoria B

Profilo professionale: Collaboratore tecnico

Selezione: prova tecnico-attitudinale.

Contenuto della prova: la prova consisterà in tre operazioni manuali a livello specializzato in materia di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di apparecchiature per le analisi chimiche, di macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e rilegatura di materiale.

L'oggetto e il tempo di esecuzione delle operazioni saranno individuati dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere.

Riscontro: l'idoneità è conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, delle operazioni richieste.

Categoria B

Profilo professionale: Collaboratore per i servizi di rimessa

Selezione: prova tecnico-pratica.

Contenuto della prova:

- guida di un automezzo (durata 20 minuti);
- tre operazioni di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore (tempi da definire in relazione al tipo di operazione richiesta).

Riscontro: l'idoneità è conseguita se viene accertata la piena capacità nella guida dell'autoveicolo e se l'esecuzione, nei tempi stabiliti, delle tre operazioni è corretta.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 29 novembre 2004, n. 7.

I.P.A.B. «Casa per Anziani Umberto I» di Pordenone. Proroga incarico commissariale.

L'ASSESSORE

VISTO il R.D. 7 luglio 1887, con il quale la Casa per Anziani «Umberto I» di Pordenone è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con decreti dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 16 del 10 marzo 1994, n. 9 del 2 aprile 1997, n. 47 del 31 dicembre 1997 e n. 17 del 2 settembre 2002;

ATTESO che il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione suddetta risulta scaduto e che è decorso il periodo di 45 giorni di proroga previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 293/1994, convertito nella legge n. 444/1994, richiamato dall'articolo 6, comma 7, dello statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali n. 6 del 30 settembre 2004, con il quale è stato nominato il commissario incaricato di provvedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione e all'ordinaria gestione dell'Istituzione stessa, nella persona del signor Luciano Del Ben, determinando la durata dell'incarico fino al 30 novembre 2004;

ATTESO che, a tutt'oggi, la nomina di competenza della Provincia di Pordenone non risulta effettuata;

VISTA la nota del 25 novembre ultimo scorso, n. 2150 di protocollo, con la quale il commissario suddetto ha confermato il permanere della situazione di sostanziale stallo riguardante la nomina spettante all'Amministrazione provinciale di Pordenone;

RILEVATA l'urgenza di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Ente in trattazione e la necessità, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 23/1997, alla proroga della gestione commissariale per un periodo di ulteriori mesi tre;

CONSIDERATO il signor Luciano Del Ben persona idonea a continuare a ricoprire l'incarico;

CONFERMATI l'entità del compenso per lo svolgimento delle funzioni affidate al commissario ed il rimborso delle spese che tal fine lo stesso dovrà sostenere, come stabilito con il citato decreto assessorile n. 6/2004;

DECRETA

1. La durata dell'incarico di commissario straordinario dell'I.P.A.B. «Casa per Anziani Umberto I» di Pordenone, conferito fino al 30 novembre 2004 al signor Luciano Del Ben per la ricostituzione degli organi di amministrazione e per l'ordinaria gestione dell'Istituzione stessa con decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 30 settembre 2004, n. 6, è prorogata di mesi tre, a decorrere dal 1º dicembre 2004.

2. Il commissario, pertanto, resterà in carica fino al 28 febbraio 2005, salva l'antecedente ricostituzione degli organi istituzionali di governo.

3. Al medesimo commissario vengono confermati, con effetto dalla data di proroga dell'incarico, indennità mensile, rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione secondo le disposizioni dell'articolo 12 dello statuto dell'Ente.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto continueranno a fare carico al bilancio dell'Istituzione di cui sopra.

5. Il presente decreto sarà pubblicato all'albo dell'Ente e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 29 novembre 2004

IACOP

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2102/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di maggio 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004 e n. 2553 del 1º ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse B - Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale - misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - azione 12 «Alfabetizzazione e formazione», rivolti a extracomunitari e nomadi di età superiore ai 18 anni che siano disoccupati in senso stretto, inoccupati, in stato di disoccupazione immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, inattivi, occupati;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura B.1, azione 12, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1º aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1690/LAVFOR del 6 agosto 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 352.250,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di maggio 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 16 progetti formativi per complessivi euro 193.100,00, di cui euro 129.200,00 per 11 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 63.900,00 per 5 progetti collocati in area Obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura B.1, azione 12, è di complessivi euro 159.150,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di maggio 2004 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 16 progetti formativi per complessivi euro 193.100,00, di cui euro 129.200,00 per 11 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 63.900,00 per 5 progetti collocati in area Obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI
MAGGIO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12EN-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA-BASE-TRIESTE-A	200413987005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	15.000,00	15.000,00
2	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA-INTERMEDIO-TRIESTE-B	200413987006	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	15.000,00	15.000,00
3	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA-BASE-TRIESTE-C	200413987007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00
4	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA-INTERMEDIO-TRIESTE-D	200413987008	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00
5	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - UD A	200413987026	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	11.200,00	11.200,00
6	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - UD B	200413987027	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	11.200,00	11.200,00
7	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - A	200413987028	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	11.200,00	11.200,00
8	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - B	200413987029	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	11.200,00	11.200,00

3BB1PF12FN-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.Γ, AZ.12 PROP.E OB.2 N - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - C	200413987030	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	11.200,00	11.200,00
10	INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA E ORIENTAMLNTO AL TERRITORIO	200414075001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	9.000,00	9.000,00
11	ORIENTAMENTO E ALFABETIZZAZIONE LINGUISICA PER IMMIGRATI- SPILIMBERGO	200414107005	ASSOCIAZIONE ALFA	2004	10.200,00	10.200,00
			Totale con finanziamento		129.200,00	129.200,00
			Totale		129.200,00	129.200,00

3BB1PF12ES-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 S - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA BASE-MONF A	200413987001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00
2	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - INTERMEDIO MONF-B	200413987002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00
3	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA BASE-MONF-C	200413987003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	15.000,00	15.000,00

3BB1PF12ES-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 S - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
4	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA-INTERMEDIO-MONF-D	200413987004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2004	15.000,00	15.000,00
5	ORIENTAMENTO E ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA PER IMMIGRATI- MANIAGO	200414107003	ASSOCIAZIONE ALFA		2004	9.900,00	9.900,00
				Totale c[illegible] finanziamento		63.900,00	63.900,00
				Totale		63.900,00	63.900,00
				Totale con finanziamento		193.100,00	193.100,00
				Totale		193.100,00	193.100,00

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2103/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004 e n. 2553 del 1º ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse B - Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale - misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - azione 12 «Alfabetizzazione e formazione», rivolti a extracomunitari e nomadi di età superiore ai 18 anni che siano disoccupati in senso stretto, inoccupati, in stato di disoccupazione immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, inattivi, occupati;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura B.1, azione 12, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1º aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 2102/LAVFOR dell'8 ottobre 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 159.150,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 42.000,00, di cui euro 42.000,00 per 4 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area Obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura B.1, azione 12, è di complessivi euro 117.150,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 42.000,00, di cui euro 42.000,00 per 4 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area Obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12EN-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ALFABETIZZAZIONE ED ORIENTAMENTO PER ADULTI STRANIERI - 1	200415243001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	10.500,00	10.500,00
2	ALFABETIZZAZIONE ED ORIENTAMENTO PER STRANIERI IMMIGRATI - 2	200415243002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	10.500,00	10.500,00
3	LA LINGUA ITALIANA E I SERVIZI PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI	200417093001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	10.500,00	10.500,00
4	LA LINGUA ITALIANA E I SERVIZI PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED B	200417093002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	10.500,00	10.500,00
			Totale con finanziamento		42.000,00	42.000,00
			Totale		42.000,00	42.000,00
			Totale con finanziamento		42.000,00	42.000,00
			Totale		42.000,00	42.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 12 ottobre 2004, n. 2141/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura A.2 - azione 9 - Graduatorie dei progetti presentati sul bando in scadenza il 20 settembre 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2012 del 29 luglio 2004 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sull'asse A, misura A.2 - azione «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo» - Formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.);

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive di mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2. - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 9 «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 25 agosto 2004;

CONSIDERATO che i progetti formativi dovevano essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco, n. 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 20 settembre 2004;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore della misura A.2 - azione 9 - «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo» la somma complessiva di euro 1.800.000,00;

CONSIDERATO che il succitato avviso, alla Sezione II, punto 2, paragrafo 2.1 «Ulteriori elementi dell'offerta», prevede l'attuazione di un numero massimo di 10 corsi di cui 5 nella Provincia di Udine, 3 nella Provincia di Trieste, 1 nella Provincia di Gorizia ed 1 nella Provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso medesimo;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, sono stati ammessi a finanziamento i progetti che hanno conseguito il punteggio più alto nel numero massimo previsto per Provincia;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, entro il 20 settembre 2004;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 65 (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 13 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 10 progetti formativi per un costo complessivo di euro 1.758.000,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 20 settembre 2004, determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti n on approvati con punteggio inferiore a 65 (allegato 2 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 13 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 10 progetti formativi per un costo complessivo di euro 1.758.000,00.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF9ENAO

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER,TIP.F, AZ.9 PROP E OB.2 N- OSS -Formaz.succ.all'obbligo form.- OSS

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE SOCIO - SANITARIO (OSS) - UDINESE 1	200423001001	IRES FVG	2004	179.000,00	179.000,00	85
2	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - UDINESE 2	200423001002	IRES FVG	2004	179.000,00	179.000,00	85
3	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - TS1	200423003001	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
4	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - TS2	200423003002	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
5	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - TS3	200423003003	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
6	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - GO	200423003004	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
7	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - UD1	200423003005	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
8	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - UD2	200423003006	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76

3AA2PF9ENAO

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER,TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N- OSS -Formaz.succ.all'obbligo form.- OSS

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - UD3	200423003007	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
10	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - PN	200423003010	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
11	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - UD4	200423003008	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
12	OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - UD5	200423003009	CASA SERENA S.M.S. - A.T.I.	2004	175.000,00	175.000,00	76
13	OPERATORE SOCIO SANITARIO	200423002001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2004	180.000,00	180.000,00	65
			Totale con finanziamento		1.758.000,00	1.758.000,00	
			Totale		2.288.000,00	2.288.000,00	
			Totale con finanziamento		1.758.000,00	1.758.000,00	
			Totale		2.288.000,00	2.288.000,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3AA2PF9ENAO	200422991001	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	45

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 12 ottobre 2004, n. 2142/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura C.3 - azione 15 - Graduatorie dei progetti presentati sul bando in scadenza il 3 settembre 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1719 del 2 luglio 2004 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sulla misura C.3 «Qualificazione superiore post diploma» - annualità 2004;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con la delibera n. 2102 del 5 agosto 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C- Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3. - Formazione superiore - azione 15 «Percorsi di professionalizzazione post diploma»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 2004;

CONSIDERATO che i progetti formativi dovevano essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco, n. 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 3 settembre 2004;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 15 «Percorsi di professionalizzazione post diploma» la seguente disponibilità finanziaria:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
1.620.000,00	1.134.000,00	486.000,00

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso medesimo;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, entro il 3 settembre 2004;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 54 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 18 progetti formativi per un costo complessivo di euro 1.615.200,00 di cui euro 1.615.200,00 in relazione a 18 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area Obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro il 31 dicembre 2004 e concludersi entro il 30 luglio 2005;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 3 settembre 2004, determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 54 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 18 progetti formativi per un costo complessivo di euro 1.615.200,00 di cui euro 1.615.200,00 in relazione a 18 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area Obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro il 31 dicembre 2004 e concludersi entro il 30 luglio 2005.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO IN PROJECT MANAGEMENT PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE	200420134008	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	87
2	TECNICO CAD NELLA PROGETTAZIONE EDILE	200420134011	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	84
3	TECNICO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	200420095001	IRES FVG - A.T.I.	2004	89.400,00	89.400,00	83
4	TECNICO DELLA GESTIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA	200420095002	IRES FVG - A.T.I.	2004	89.400,00	89.400,00	83
5	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	200420095003	IRES FVG A.T.I.	2004	89.400,00	89.400,00	83
6	TECNICO DELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO	200420132005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	82
7	TECNICO PROGETTISTA D'ARREDO D'INTERNI	200420134018	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	81
8	TECNICO DEL WEB DESIGNER - EDITING MULTIMEDIALE	200420134013	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	81

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	TECNICO GRAFICO	200420134002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	80
10	TECNICO DI FITNESS	200420134001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	80
11	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA ANCHE CON TECNICHE BIOCO[illegible]PATIBILI	200420134019	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	80
12	TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	200420134009	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	80
13	TECNICO DELL ELETTRONICA D'AUTO	200420132004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	80
14	TECNICO SOFTWARF	200420132013	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	80
15	ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE (L.I.S.)	200420134020	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	90.000,00	90.000,00	79
16	TECNICO ADDETTO AI SERVIZI NAUTICI DA DIPORTO	200420123001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L. - A.T.I.	2004	87.000,00	87.000,00	78

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
17	TECNICO DEI SISTEMI DI CONTROLLO	200420045001	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	78
18	TECNICO SPORT EDUCATIVO INTEGRATO	200420132015	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	78
19	TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	200420132009	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	79
20	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	200420134007	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	78
21	TECNICO DEL COMMERCIO ELETTRONICO	200420134015	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	77
22	TECNICO DELLA PRODUZIONE MUSICALE	200420134017	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	77
23	TECNICO DELLA TELEMATICA PER E-BUSINESS	200420132003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	77
24	TECNICO DEL SETTORE ASSICURATIVO	200420132008	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	77

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
25	TECNICO GESTORE DI RETI INFORMATICHE	200420132014	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	77
26	TECNICO DEL WEB MASTER	200420095004	IRES FVG - A.T.I.	2004	89.400,00	89.400,00	76
27	TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE	200420134016	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	76
28	TECNICO CAD CAM	200420134014	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	76
29	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	200420132016	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	76
30	ANALISTA PROGRAMMATORE	200420134010	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	76
31	TECNICO DEL SETTORE ASSICURATIVO	200420134012	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	75
32	TECNICO GESTIONE INTEGRATA ACQUE	200420132002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	75

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
33	TECNICO IMPORT EXPORT	200420134003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	75
34	TECNICO DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE	200420132017	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	75
35	TECNICO DELL INDUSTRIA EDITORIALE	200420126001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - A.T.I.	2004	84.000,00	84.000,00	74
36	ANIMATORE TURISTICO	200420132007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	74
37	TECNICO DEL WEB MASTER	200420134004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	73
38	TECNICO DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE	200420132020	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	73
39	TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE	200420043001	A.R.S.A.P. - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	73
40	TECNICO GESTIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA	200420132001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	73

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
41	TECNICO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO A DISTANZA	200420132010	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	71
42	TECNICO DI FITNESS	200420132012	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	70
43	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	200420046001	A.R.S.A.P. - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	69
44	TECNICO CAD NELLA PROGETTAZIONE EDILE	200420041001	A.R.S.A.P. - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	68
45	TECNICO GESTORE DI RETI INFORMATICHE	200420134005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	68
46	TECNICO GESTORE DI RETI INFORMATICHE	200420052005	CNOS FAP BEARZI - A.T.I.	2004	87.000,00	87.000,00	67,5
47	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI	200420159001	CE.F.A.P. - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	67
48	TECNICO DELLA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI	200420070001	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	66,5

3CC3PF15ENQS

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi professionalizz. post-diploma - QS -

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
49	RECEPTIONIST	200420132011	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI	2004	90.000,00	90.000,00	66
50	TECNICO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	200420134006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	66
51	TECNICO CAD CAM	200420052004	CNOS FAP BEARZI - A.T.I.	2004	87.000,00	87.000,00	65,5
52	TECNICO DEI TRASPORTI	200420070003	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE - A.T.I.	2004	90.000,00	90.000,00	63,5
53	TECNICO ADDETTO ALL'AMBIENTE ED ALLA SICUREZZA AMBIENTALE	200420074001	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2004	84.000,00	84.000,00	61
54	TECNICO DELLA GESTIONE DI PICCOLE UNITA' COMMERCIALI	200420062001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE - A.T.I.	2004	85.500,00	85.500,00	60
			Totale con finanziamento		1.615.200,00	1.615.200,00	
			Totale		4.832.100,00	4.832.100,00	
			Totale con finanziamento		1.615.200,00	1.615.200,00	
			Totale		4.832.100,00	4.832.100,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIORE INFERIORE A 60 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3CC3PF15ENQS	200420114001	TECNICO IMPORT-EXPORT	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE - ATI	59
3CC3PF15ENQS	200420065001	TECNICO DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE - A.T.I.	58
3CC3PF15ENQS	200420114002	TECNICO DI AGENZIA TURISTICA	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE - ATI	58
3CC3PF15ENQS	200420070002	TECNICO DELLA PRODUZIONE	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE - A.T.I.	56,5
3CC3PF15ENQS	200420071001	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	56
3CC3PF15ENQS	200420063001	TECNICO IMPORT - EXPORT	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE - A.T.I.	56
3CC3PF15FNQS	200420072001	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	56
3CC3PF15ENQS	200420070004	TECNICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DEL MOBILE	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE - A.T.I.	55,5
3CC3PF15FNQS	200420174002	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA ANCHE CON TECNICHE BIOCOMPATIBILI	ASSEFORM	55,5
3CC3PF15ENQS	200420053007	TFCNICO DFL CONTROLLO DI GESTIONE	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE - A.T.I.	54
3CC3PF15ENQS	200420076001	TECNICO GESTORE DI RETI INFORMATICHE	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	54

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3CC3PF15ENQS	200420070005	TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE - A.T.I.	53,5
3CC3PF15ENQS	200420053008	TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE - A.T.I.	52
3CC3PF15ENQS	200420175001	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE NAVALE	E.N.F.A.P. FVG - A.T.I.	52
3CC3PF15ENQS	200420174001	FOTOGRAFO	ASSEFORM	51,5
3CC3PF15ENQS	200420175002	TECNICO IMPORT EXPORT	E.N.F.A.P. FVG - A.T.I.	51
3CC3PF15ENQS	200420175003	TECNICO DELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO	E.N.F.A.P. FVG - A.T.I.	50
3CC3PF15ENQS	200419633001	TECNICO ILLUSTRATORE	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI - ATI	49

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIÙ DEI REQUISITI ESSENZIALI

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3CC3PF15ENQ:	200420132018	TECNICO DI AGENZIA TURISTICA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI
3CC3PF15FNQ:	200420040001	FOTOGRAFO	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	A.R.S.A.P. - A.T.I.
3CC3PF15ENQ:	200420421001	TECNICO AMMINISTRATORE DI RETI INFORMATICHE	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Sez. 1a (Scheda Proponente) e delle Parti D ed E della Sez. 1b (Scheda Progetto form.) del Mod. 1	EUFORM - EUROPA E FORMAZIONE
3CC3PF15ENQ:	200420067001	TECNICO SOFTWARE	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA - A.T.I.
3CC3PF15ENQ:	200420067002	ANIMATORE TURISTICO	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA
3CC3PF15ENQ:	200420067003	TECNICO HARDWARE	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA - A.T.I.
3CC3PF15ENQ:	200420067004	TECNICO DEL SETTORE ASSICURATIVO	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA - A.T.I.
3CC3PF15ENQ:	200420067005	TECNICO DELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA - A.T.I.
3CC3PF15ENQ:	200420067006	TECNICO GRAFICO	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA - A.T.I.

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3CC3PF15ENQ	200420067007	TECNICO PROGETTISTA DELLE MATERIE PLASTICHE	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	OPERA SACRA FAMIGLIA - A.T.I.
3CC3PF15ENQ	200420132019	TECNICO HARDWARE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI
3CC3PF15ENQ	200420120001	FOTOGRAFO	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L. - A.T.I.
3CC3PF15ENQ	200420122001	TECNICO DEL MONTAGGIO DIGITALE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L. - A.T.I.
3CC3PF15ENQ	200420044001	TECNICO DI VITICOLTURA	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	A.R.S.A.P. - A.T.I.
3CC3PF15ENQ	200420132006	TECNICO DELLA PRODUZIONF	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 19 ottobre 2004, n. 2259/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura D.2 - azione 35 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1006 del 22 aprile 2004, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della pubblica Amministrazione - azione 35 «Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della pubblica Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti di formazione a favore dei lavoratori delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Comunità montane per la misura D.2., azione 35, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1° giugno 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 700.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, secondo le disposizioni dell'articolo 16 del Regolamento;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 55 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 48 progetti formativi per complessivi euro 274.720,00 di cui euro 251.400,00 per 45 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 23.320,00 per 3 progetti collocati in area Obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e, nel caso in cui vengano approvati più progetti nel medesimo mese presentati dallo stesso proponente, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa del mese in questione deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio del primo progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità residua per la misura D.2, azione 35, è di complessivi euro 425.280,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 55 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 48 progetti formativi per complessivi euro 274.720,00 di cui euro 251.400,00 per 45 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 23.320,00 per 3 progetti collocati in area Obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e, nel caso in cui vengano approvati più progetti nel medesimo mese presentati dallo stesso proponente, il termine riguarda almeno uno di essi, fatto salvo che tutta l'attività formativa del mese in questione deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio del primo progetto.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35ES-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 S - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI COMUNICAZIONE	200417006001	INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO PICCOLA SCARL	2004	7.300,00	7.300,00	64,5
2	GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE	200416998001	A.R.S.A.P.	2004	9.450,00	9.450,00	57
			Totale con finanziamento		16.750,00	16.750,00	
			Totale		16.750,00	16.750,00	

3DD2SF35EN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INTRODUZIONE AL NUOVO WELFARE 4.3	200417102002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	4.500,00	4.500,00	68,5
2	PROGETTARE E VALUTARE IL WELFARE LOCALE 4.2	200417096001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	12.000,00	12.000,00	68,5
3	PROGETTARE E VALUTARE IL WELFARE LOCALE 4.3	200417102001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	9.000,00	9.000,00	68,5
4	INGLESE DI LIVELLO INTERMEDIO	200416993001	A.R.S.A.P.	2004	9.000,00	9.000,00	57

3DD2SF35EN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
5	INGLESE DI BASE - A	200416995001	A.R.S.A.P.	2004	9.000,00	9.000,00	57
6	INGLESE DI BASE - B	200416997001	A.R.S.A.P.	2004	9.000,00	9.000,00	57
7	LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARE A.2 (SOPRAVVIV NZA)	200417047001	I.F.O.R. -ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2004	10.350,00	10.350,00	55
			Totale con finanziamento		62.850,00	62.850,00	
			Totale		62.850,00	62.850,00	

3DD2SF35PN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INFORMATICA AVANZATA B	200417811002	COMUNE DI PORDENONE	2004	6.000,00	4.200,00	64,5
2	INFORMATICA AVANZATA A	200417811001	COMUNE DI PORDENONE	2004	6.000,00	4.200,00	64,5
3	L ARTETERAPIA PER LA CONDUZIONE DEI GRUPPI MEMORIA CON UTENZA ANZIANA	200417065001	COMUNE DI PORDENONE	2004	5.400,00	3.780,00	63,5

3DD2SF35PN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
4	PROJECT MANAGEMENT	200417064001	COMUNE DI PORDENONE	2004	7.500,00	5.250,00	61,5
5	LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA NELL'ENTE LOCALE - A	200417064002	COMUNE DI PORDENONE	2004	4.500,00	3.150,00	60,5
6	LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA NELL'ENTE LOCALE - C	200417064004	COMUNE DI PORDENONE	2004	4.500,00	3.150,00	60,5
7	LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA NELL'ENTE LOCALE - B	200417064003	COMUNE DI PORDENONE	2004	4.500,00	3.150,00	60,5
8	CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI PRIMA NOMINA	200414279001	COMUNE DI UDINE	2004	15.000,00	10.500,00	60,5
9	LE COMPETENZE PER PERSONALE CON CAMBIO PROFILO ED. A	200417020001	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	60
10	IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E IL WELFARE DI COMUNITA' ED. A	200417020002	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	60
11	IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E IL WELFARE DI COMUNITA' ED. B	200417020003	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	60

3DD2SF35PN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
12	LA GESTIONE DELLE RELAZIONI EDUCATIVE E DEI CONFLITTI ED. C	200417020006	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	58
13	LA GESTIONE DELLE RELAZIONI EDUCATIVE E DEI CONFLITTI ED. A	200417020004	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	58
14	LA GESTIONE DELLE RELAZIONI EDUCATIVE E DEI CONFLITTI ED. B	200417020005	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	58
15	METODOLOGIE DI LAVORO IN EQUIPE PER EDUCATORI ED. A	200417020007	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	58
16	METODOLOGIE DI LAVORO IN EQUIPE PER EDUCATORI ED. B	200417020008	COMUNE DI TRIESTE	2004	4.500,00	3.150,00	58
17	POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE PRE - INTERMEDIATE INGLESE LIVELLO 2	200417115001	COMUNE DI PORDENONE	2004	4.500,00	3.150,00	57,5
18	PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVTA' EDUCATIVE NELLE SCUOLE DELL INFANZIA ED. A	200417020009	COMUNE DI TRIESTE	2004	3.000,00	2.100,00	57
19	PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED. B	200417020010	COMUNE DI TRIESTE	2004	3.000,00	2.100,00	57

3DD2SF35PN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
20	PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED. C	200417020011	COMUNE DI TRIESTE	2004	3.000,00	2.100,00	57
21	PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED. D	200417020012	COMUNE DI TRIESTE	2004	3.000,00	2.100,00	57
22	ACCESS	200417074005	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE	2004	4.950,00	3.465,00	57
23	CORSO DIREZIONALE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE/RESPONSABILI DI SERVIZIO - EDIZIONE A	200417067001	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	2004	12.000,00	12.000,00	57
24	CORSO DIREZIONALE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE/RESPONSABILI DI SERVIZIO - EDIZIONE B	200417067002	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI'	2004	12.000,00	12.000,00	57
25	CORSO DIREZIONALE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE/RESPONSABILI DI SERVIZIO - EDIZIONE C	200417067003	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	2004	12.000,00	12.000,00	57
26	INGLESE BASE - A	200417069001	COMUNE DI TAVAGNACCO	2004	7.500,00	7.500,00	56
27	INGLESE BASE - B	200417069002	COMUNE DI TAVAGNACCO	2004	7.500,00	7.500,00	56

3DD2SF35PN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS. TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
28	STRUMENTI PER L AUTOMAZIONE D'UFFICIO A	200415258001	COMUNE DI TAVAGNACCO	2004	9.000,00	9.000,00	56
29	STRUMENTI PER L AUTOMAZIONE D'UFFICIO - B	200415258002	COMUNE DI TAVAGNACCO	2004	9.000,00	9.000,00	56
30	LA COMUNICAZIONE INTERNA E VERSO IL CITTADINO	200417068001	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	2004	7.950,00	7.950,00	55
31	PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO A	200417074003	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE	2004	4.050,00	2.835,00	55
32	PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO B	200417074004	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE	2004	4.050,00	2.835,00	55
33	DOCUMENTI INFORMATICI E FIRMA DIGITALE	200417074002	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE	2004	4.050,00	2.835,00	55
34	COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	200417074001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE	2004	4.050,00	2.835,00	55
35	CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI PRIMA NOMINA	200414281001	COMUNE DI GORIZIA	2004	9.450,00	6.615,00	55

3DD2SF35PN-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
36	COMUNICARE IN MODO EFFICACE	200417812002	COMUNE DI AVIANO	2004	5.250,00	5.250,00	55
37	GESTIRE LA LEADERSHIP A	200417812001	COMUNE DI AVIANO	2004	5.400,00	5.400,00	55
38	GESTIRE LA LEADERSHIP B	200417812003	COMUNE DI AVIANO	2004	5.400,00	5.400,00	55
			Totale con finanziamento		229.500,00	188.550,00	
			Totale		229.500,00	188.550,00	

3DD2SF35PS-N

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 S - Interventi formativi rivolti a dirigenti NUOVO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ASSISTENZA RFSIDFNZIALF PFR MALATI DI ALZHEIMER	200416991001	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	2004	6.570,00	6.570,00	61,5
			Totale con finanziamento		6.570,00	6.570,00	
			Totale		6.570,00	6.570,00	
			Totale con finanziamento		315.670,00	274.720,00	
			Totale		315.670,00	274.720,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 55 PUNTI

GIUGNO

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD2SF35EN-N	200414680001	ADDETTO ALL'URP	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	49
3DD2SF35EN-N	200414681001	CORSO AVANZATO FRONT OFFICE	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	46
3DD2SF35EN-N	200414678001	LEADERSHIP CREATIVA E DI GRUPPO	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	45

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD2SF35PN-N	200416897001	IL FRONT OFFICE EFFICACE - A	COMUNE DI BUJA	50
3DD2SF35PN-N	200416897002	IL FRONT OFFICE EFFICACE - B	COMUNE DI BUJA	50
3DD2SF35PN-N	200416873001	QUALITA' SICUREZZA E PRIVACY NELLA P.A.	COMUNE DI SAN VITO AL TORRE	50
3DD2SF35PN-N	200416870001	QUALITA', SICUREZZA E PRIVACY NELLA P.A. (1)	COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	50
3DD2SF35PN-N	200416870002	QUALITA', SICUREZZA E PRIVACY NELLA P.A. (2)	COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	50
3DD2SF35PN-N	200416331001	COMUNICAZIONE EFFICACE PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO 1	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	50
3DD2SF35PN-N	200415259002	PROMOZIONE DEL PIANO DI RINNOVAMENTO ORGANIZZATIVO E CULTURALE - CAPI SERVIZIO	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	49,5

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD2SF35PN-N	200415259001	PROMOZIONE DEL PIANO DI RINNOVAMENTO ORGANIZZATIVO E CULTURALE CAPI SETTORE	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	49,5
3DD2SF35PN N	200416890001	LF COMPETENZE EFFICACI PER OTTENERE RISULTATI	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ARZINO	49
3DD2SF35PN-N	200416880001	EFFICACIA GESTIONALE ED EFFICACIA SOCIALE NELLA POLIZIA MUNICIPALE A	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	48
3DD2SF35PN-N	200416880002	EFFICACIA GESTIONALE ED EFFICACIA SOCIALE NELLA POLIZIA MUNICIPALE - B	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	48
3DD2SF35PN-N	200416571001	LA COMUNICAZIONE EFFICACE E IL TEAM WORKING NELLA PA	COMUNE DI CARLINO	48
3DD2SF35PN-N	200416332002	LA COMUNICAZIONE EFFICACE AL SERVIZIO DEL CITTADINO (1)	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	48
3DD2SF35PN N	200416332003	LA COMUNICAZIONE EFFICACE AL SERVIZIO DEL CITTADINO (2)	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	48
3DD2SF35PN-N	200416869001	LINGUA INGLESE	COMUNE DI GONARS	48
3DD2SF35PN N	200416572001	LEADERSHIP E COMUNICAZIONE EFFICACE NELLA PA	COMUNE DI POVOLETTO	48
3DD2SF35PN-N	200416572003	SLNSO DI APPARTENENZA, AUTOMOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE (2)	COMUNE DI POVOLETTO	48
3DD2SF35PN-N	200416572004	TEAM WORKING, AUTOMOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE	COMUNE DI POVOLETTO	48

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD2SF35PN-N	200416572002	SENSO DI APPARTENENZA, AUTOMOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE(1)	COMUNE DI POVOLETTO	48
3DD2SF35PN N	200416869002	COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLA PA	COMUNE DI GONARS	48
3DD2SF35PN-N	200416897003	CRESCERE E GESTIRE ATTRAVERSO LA LEADERSHIP EMPOWERING	COMUNE DI BUJA	47
3DD2SF35PN-N	200417021001	STRATEGIE DI LEADERSHIP, LAVORO DI SQUADRA ED INCREMENTO DELLA PERFORMANCE	COMUNE DI GRADO	47
3DD2SF35PN-N	200416332001	ELEMENTI DI BASE DELLA LINGUA INGLESE	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	47
3DD2SF35PN-N	200416871001	COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLA P.A.	COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	47
3DD2SF35PN-N	200416893002	GOVERNARE IL NUOVO ENTE LOCALE	COMUNE DI ZOPPOLA	47
3DD2SF35PN-N	200416869003	AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO	COMUNE DI GONARS	46
3DD2SF35PN-N	200416893001	LE NUOVE COMPETENZE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COMUNE DI ZOPPOLA	46
3DD2SF35PN-N	200416885001	IL CONTROLLO DI GESTIONE NELL'ENTE LOCALE	COMUNE DI MAJANO	45

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD2SF35PS-N	200417045002	LINGUA INGLESE ELEMENTARE LIVELLO A.2 (SOPRAVVIVENZA)	COMUNE DI MANIAGO	51
3DD2SF35PS-N	200417045001	INGLESE ELEMENTARE LIVELLO A1 (BREAKTHROUGH /CONTATTO)	COMUNE DI MANIAGO	50

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIÙ DEI REQUISITI ESSENZIALI

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD2SF35PN-N	200417021002	STRATEGIE DI LAVORO DI SQUADRA PER L'INCREMENTO DELLE PERFORMANCE (A)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	COMUNE DI GRADO
3DD2SF35PN-N	200417021005	STRATEGIE DI LAVORO DI SQUADRA PER L'INCREMENTO DELLE PERFORMANCE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	COMUNE DI GRADO
3DD2SF35PN-N	200417021003	STRATEGIE DI LAVORO DI SQUADRA PER L'INCREMENTO DELLE PERFORMANCE (B)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	COMUNE DI GRADO
3DD2SF35PN-N	200417021004	STRATEGIE DI LAVORO DI SQUADRA PER L'INCREMENTO DELLE PERFORMANCE ©	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	COMUNE DI GRADO
3DD2SF35PN-N	200416331003	LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Sez. 1a (Scheda Proponente) e delle Parti D ed E della Sez. 1b (Scheda Progetto form.) del Mod. 1	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
3DD2SF35PN-N	200416331002	COMUNICAZIONE EFFICACE PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO 2	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Sez. 1a (Scheda Proponente) e delle Parti D ed E della Sez. 1b (Scheda Progetto form.) del Mod. 1	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
3DD2SF35PN-N	200416872001	COMUNICAZIONE EFFICACE INTRACIRCOLARE NEI RAPPORTI COL CITTADINO	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Sez. 1a (Scheda Proponente) e delle Parti D ed E della Sez. 1b (Scheda Progetto form.) del Mod. 1	COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 27 ottobre 2004, n. 2354/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12 H - Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004, n. 2553 del 1º ottobre 2004, n. 2702 del 14 ottobre 2004 e n. 2792 del 25 ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse B - Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale - misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - azione 12 H «Alfabetizzazione e formazione», rivolti a disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri che siano disoccupati in senso stretto, inoccupati, in stato di disoccupazione immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, inattivi, occupati;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura B.1, azione 12 H, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1º aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 700.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 1966/LAVFOR del 24 settembre 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari a euro 100.800,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 4 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 71.400,00, di cui euro 71.400,00 per 3 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area Obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura B.1, azione 12 H, è di complessivi euro 29.400,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 4 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 71.400,00, di cui euro 71.400,00 per 3 progetti non collocati in area Obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area Obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12LNH

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - H Alfabetizz. e formaz. per utenza svantaggiata

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	DISEGNARE CON IL CAD	200417076018	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	11.200,00	11.200,00	70
2	FOTOGRAFIA E TECNOLOGIE DIGITALI	200417060001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	21.000,00	21.000,00	69
3	TECNICHE DI ANIMAZIONE TEATRALE	200417084001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	39.200,00	39.200,00	60
4	OPERATORE DI MAGAZZINO	200417086001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	56.000,00	56.000,00	60
			Totale con finanziamento		71.400,00	71.400,00	
			Totale		127.400,00	127.400,00	
			Totale con finanziamento		71.400,00	71.400,00	
			Totale		127.400,00	127.400,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 60 PUNTI

GIUGNO

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3BB1PF12ENH	200417062001	COMPETENZE INFORMATICHE PER L'ACCESSO AL LAVORO	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	55
3BB1PF12ENH	200417121001	INFORMATICA APPLICATA ALLA DISABILITA' VISIVA - LIVELLO BASE	E.N.F.A.P. FVG	55
3BB1PF12ENH	200417121002	INFORMATICA APPLICATA ALLA DISABILITA' VISIVA - LIVELLO AVANZATO	E.N.F.A.P. FVG	55
3BB1PF12ENH	200417121003	L'ECDL QUALE SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEL DISABILE	E.N.F.A.P. FVG	53
3BB1PF12ENH	200417135001	ORIENTAMENTO SOCIO CULTURALE	ASSEFORM	40,5

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIÙ DEI REQUISITI ESSENZIALI

GIUGNO

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3BB1PF12ENH	200417079004	TECNICHE DI ASSISTENZA DOMICILIARE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	OPERA SACRA FAMIGLIA
3BB1PF12ENH	200416725001	INFORMATICA DI BASE, AUTOMAZIONE D'UFFICIO E NAVIAZIONE IN INTERNET	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3054. (Estratto).

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Revisione di metà periodo del programma ai sensi dell'articolo 14 del RECE 1260/1999: adozione del nuovo Piano finanziario analitico per misura, azione e sottoazione. Modifica deliberazione della Giunta regionale 2116/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTA la Comunicazione alla Giunta dell'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali di data 6 febbraio 2004 con la quale sono stati presentati gli indirizzi ed i criteri per la definizione della revisione di metà periodo del programma ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Reg. CE 1260/99;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2004)883 del 23 marzo 2004 che stabilisce l'assegnazione, per Stato membro, della riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi strutturali a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3;

RILEVATO che con la citata decisione della Commissione Europea n. C(2004)883 sono state assegnate dal Fondo Europeo di sviluppo regionale ulteriori risorse pari a 4.185.053,00 euro al programma regionale DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 per il Friuli-Venezia Giulia di cui 3.652.110,00 euro per le aree Obiettivo 2 e 532.943 euro per le aree in sostegno transitorio;

OSSERVATO che, sulla base del piano finanziario del DOCUP, a dette risorse comunitarie si aggiunge il cofinanziamento nazionale pari a euro 9.765.127,00 e che pertanto le risorse pubbliche derivanti dalla premialità ammontano complessivamente a euro 13.950.180;

CONSIDERATO che in data 7 aprile 2004 a Trieste, nell'ambito della sua terza riunione, il Comitato di sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 ha approvato la proposta di revisione di metà periodo del programma, contenente anche il quadro di revisione finanziaria;

OSSERVATO che il suddetto quadro di revisione finanziaria del programma prevede, sulla base dei nuovi fabbisogni per il periodo 2004-2006, la relativa copertura finanziaria attraverso la modifica del piano finanziario del programma, l'assegnazione delle risorse derivanti dalla riserva di efficacia ed efficienza di cui all'articolo 44 del Reg. CE 1260/1999 e l'utilizzo di risorse aggiuntive regionali (P.A.R.);

VISTO l'aggiornamento del quadro di revisione finanziaria del programma effettuato nell'ambito della deliberazione della Giunta regionale 2116/2004 e rissunto nella tabella n. 2 allegata alla stessa;

TENUTO CONTO che con la medesima deliberazione della Giunta regionale è stato adottato un parziale adeguamento del piano finanziario dettagliato del programma al fine di attivare urgentement ei bandi/inviti delle misure/azioni non soggette alla revisione di metà periodo;

OSSERVATO i dati di impegno relativi alla nuova azione 2.7.2 «Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale» del DOCUP contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 2270 del 2 settembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, pari a euro 2.812.585 di cui euro 2.357.455 a favore dell'area Obiettivo 2 e euro 455.130 a favore dell'area in sostegno transitorio;

TENUTO CONTO che, sulla base dei suddetti dati di impegno relativi alla nuova azione 2.7.2 risulta necessario modificare ulteriormente il quadro di revisione finanziaria riducendo le poste previste inizialmente sul piano finanziario (pari a 3.050.000 euro) e sul piano aggiuntivo regionale (PAR) (pari a 650.000 euro) per l'azione, e garantendo comunque un adeguato tasso di «overbooking» pari al 20%;

RITENUTO pertanto di aggiornare il quadro di revisione finanziaria prevedendo la copertura degli impe-

gni della sopra richiamata azione 2.7.2 mediante risorse del piano finanziario per euo 2.284.104 di cui euro 1.920.000 a favore delle aree Obiettivo 2 e euro 364.104 a favore delle aree in sostegno transitorio e mediante risorse del piano aggiuntivo regionale per euro 528.481 di cui euro 437.455 a favore delle aree Obiettivo 2 e euro 91.026 a favore delle aree in sostegno transitorio;

RITENUTO altresì di riallocare le maggiori risorse inizialmente previste nel piano finanziario dell'azione 2.7.2, pari a euro 765.896 di cui euro 480.000 per le aree Obiettivo 2 e euro 285.896 per le aree in sostegno transitorio, a favore dell'azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali e artigianali» - Settore industria - riducendo di pari importo le previsioni del Piano aggiuntivo regionale (PAR) per il periodo 2004-2006 per la medesima azione 2.1.1;

RAVVISATA la necessità di destinare le maggiori risorse attribuite a seguito della revisione di metà periodo del piano finanziario dell'azione 4.3.3 «Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"» per il rimpinguamento delle disponibilità del bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 1463 del 23 maggio 2003 inerente il finanziamento di nuove iniziative di albergo diffuso;

TENUTO CONTO che il processo di revisione di metà periodo del programma si concluderà formalmente con la decsione della Commissione Europea di modifica del DOCUP e, successivamente, con l'adozione di un nuovo Complemento di programmazione da parte del Comitato di sorveglianza;

OSSERVATO che la Commissione Europea, Direzione politica regionale, con nota Regio_F1/JE/SC/rs D(2004) 7331 del 27 agosto 2004 non ha formulato osservazioni alla revisione di metà periodo del piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 così come modificato dall'Autorità di gestione con nota 8364/AC/OB2/4b di data 3 maggio 2004 limitandosi a richiedere solamente alcune integrazioni e specifiche ad alcune misure del DOCUP;

RITENUTO necessario tuttavia, nelle more dell'approvazione del nuovo testo del DOCUP, adottare con urgenza il nuovo piano finanziario, che definisce puntualmente il nuovo quadro delle risorse a livello di misura/azione/sottazione al fine di aggiornare le schede finanziarie del Complemento di programmazione e accelerare le procedure di avvio dei nuovi bandi ed inviti per il triennio 2004-2006;

VISTO il piano finanziario così dettagliato allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale (allegato n. 1);

OSSERVATO che il piano finanziario di cui all'allegato n. 1 risulta coerente al piano finanziario della proposta di nuovo DOCUP notificato alla Commissione Europea da ultimo con nota n. 19196/AC/OB2/4b 6 ottobre 2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

1. È approvato il nuovo piano finanziario analitico per misura/azione/sottoazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 contenuto nell'allegato n. 1 che cosituisce parte integrante alla presente deliberazione.

2. Il nuovo piano finanziario sostituisce l'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2116/2004.

3. Le maggiori risorse attribuite a seguito della revisione di metà periodo al piano finanziario dell'azione 4.3.3 «Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"» sono destinate per il rimpinguamento delle disponibilità previste per il bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 1463 del 23 maggio 2003 inerente il finanziamento di nuove iniziative di albergo diffuso.

4. Il testo della presente deliberazione ed un estratto dell'allegato n. 1 contenente le tabelle riepilogative del piano finanziario saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006

Piano finanziario per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 e in sostegno transitorio ripartito per asse, misura, azione e per Direzione/Struttura regionale competente

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DOCUP Ob. 2 2000 - 2006
Quadro Riassuntivo del piano finanziario PER ASSE

TABELLA 1

ASSE	Spesa pubblica complessiva (UE + Stato + Regione + Altri Pubblici)		
	Aree Obiettivo 2	**Aree Sostegno Transitorio**	**Totale**
1. COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA TERRITORIALE	74.125.411	13.273.463	**87.398.874**
2. AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE	123.532.870	19.825.579	**143.358.449**
3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E CULTURALI	43.369.033	9.796.232	**53.165.265**
4. RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA MONTAGNA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE E DI MERCATO NELLA MONTAGNA MARGINALE	42.716.798	1.072.164	**43.788.962**
5. ASSISTENZA TECNICA	8.047.431	-	**8.047.431**
TOTALE GENERALE	**291.791.543**	**43.967.438**	**335.758.981**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DOCUP Ob. 2 2000 - 2006
Quadro Riassuntivo del piano finanziario PER MISURA

TABELLA 2

		Spesa pubblica complessiva (UE + Stato + Regione + Altri Pubblici)		
		Aree Obiettivo 2	Aree Sostegno Transitorio	Totale
1. COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA TERRITORIALE		**74.125.411**	**13.273.463**	**87.398.874**
1.1	Competitività e attrattività del sistema dei trasporti	40.395.265	4.365.609	44.760.874
1.2	Competitività e attrattività urbana	27.140.558	8.907.854	36.048.412
1.3	Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive	6.589.588	-	6.589.588
2. AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE		**123.532.870**	**19.825.579**	**143.358.449**
2.1	Aiuti agli investimenti delle imprese	82.420.976	14.757.698	97.178.674
2.2	Servizi finanziari per il rafforzamento del capitale sociale	-	-	-
2.3	Servizi reali alle imprese e animazione economica	13.460.022	2.061.321	15.521.343
2.4	Ricerca e diffusione dell'innovazione	13.744.467	1.984.227	15.728.694
2.5	Servizi per favorire lo start up di nuova imprenditorialità	3.187.405	258.229	3.445.634
2.6	Aiuti alle grandi imprese	8.000.000	-	8.000.000
2.7	Azioni specifiche per incentivare il raggiungimento delle pari opportunità	2.720.000	764.104	3.484.104
3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E CULTURALI		**43.369.033**	**9.796.232**	**53.165.265**
3.1	Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale	22.851.656	3.238.759	26.090.415
3.2	Recupero e valorizzazione dei beni culturali	5.387.639	6.557.473	11.945.112
3.3	Difesa del suolo e protezione del dissesto idrogeologico in area montana	15.129.738	-	15.129.738
4. RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA MONTAGNA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE E DI MERCATO NELLA MONTAGNA MARGINALE		**42.716.798**	**1.072.164**	**43.788.962**
4.1	Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane	6.547.507	-	6.547.507
4.2	Sostegno per favorire il presidio socioeconomico dell'alta montagna	8.210.963	-	8.210.963
4.3	Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna	27.958.328	1.072.164	29.030.492
5 ASSISTENZA TECNICA		**8.047.431**	**-**	**8.047.431**
5.1	Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma	7.233.494	-	7.233.494
5.2	Pubblicità, diffusione e scambi di esperienze	813.937	-	813.937
TOTALE GENERALE		**291.791.543**	**43.967.438**	**335.758.981**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DOCUP Ob. 2 2000 2006
Quadro Riassuntivo del piano finanziario PER AZIONE

TABELLA 3

		Spesa pubblica complessiva (UE + Stato + Regione + Altri Pubblici)		
		Aree Obiettivo 2	Aree Sostegno Transitorio	Totale
1. COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA TERRITORIALE		**74.125.411**	**13.273.463**	**87.398.874**
1.1	**Competitività e attrattività del sistema dei trasporti**	**40.395.265**	**4.365.609**	**44.760.874**
1.1.1	Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità	27.255.185	4.365.609	31.620.794
1 1 2	Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche	13.140.080	-	13.140.080
1.2	**Competitività e attrattività urbana**	**27.140.558**	**8.907.854**	**36.048.412**
1.2.1	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani	11.241.145	3.219.427	14.460.572
1.2.2	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori	15 899 413	5.688.427	21.587 840
1.3	**Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive**	**6.589.588**	-	**6.589.588**
1.3.1	Realizzazione di strutture per l'offerta di servizi comuni alle imprese insediate in aree industriali (acegas)	1.348 000	-	1 348 000
1.3 2	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività di ricerca e sviluppo di imprese basate sullo spin/off della ricerca e sullo sviluppo di tecnologie innovative	5.241.588	-	5.241.588
1 3.3	Realizzazione di un centro servizi per la promozione della sicurezza sul lavoro	-	-	-
2. AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE		**123.532.870**	**19.825.579**	**143.358.449**
2.1	**Aiuti agli investimenti delle imprese**	**82.420.976**	**14.757.698**	**97.178.674**
2 1.1	Aiuti agli investimenti delle imprese industriali e artigianali	61 984 744	11 438 747	73.423 491
2 1.2	Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale	20.436.232	3.318.951	23.755.183
2.2	**Servizi finanziari per il rafforzamento del capitale sociale**	-	-	-
2.3	**Servizi reali alle imprese e animazione economica**	**13.460.022**	**2.061.321**	**15.521.343**
2.3.1	Acquisizione di servizi reali	10 789 029	1 366 606	12 155.635
2.3 2	Animazione economica	2.670.993	694.715	3.365.708
2.4	**Ricerca e diffusione dell'innovazione**	**13.744.467**	**1.984.227**	**15.728.694**
2 4 1	Diffusione dell'innovazione	4.355 797	808.771	5 164 568
2 4 2	Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico	9 388 670	1.175 456	10 564.126
2.5	**Servizi per favorire lo start up di nuova imprenditorialità**	**3.187.405**	**258.229**	**3.445.634**
2 5 1	Promozione dello start up	774.519	51 646	826.165
2 5.2	Sostegno allo start up	2.412.886	206.583	2.619.469
2.6	**Aiuti alle grandi imprese**	**8.000.000**	-	**8.000.000**
2.7	**Azioni specifiche per incentivare il raggiungimento delle pari opportunità**	**2.720.000**	**764.104**	**3.484.104**
2.7.1	Sostegno alla creazione di asili nido	800 000	400 000	1 200.000
2.7.2	Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale	1.920 000	364 104	2 284 104
3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E CULTURALI		**43.369.033**	**9.796.232**	**38.035.527**
3.1	**Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale**	**22.851.656**	**3.238.759**	**26.090.415**
3.1.1	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali	7 552.621	3.238.759	10.791 380
3.1 2	Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili	14 937.515	-	14.937 515
3.1 3	Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari	-	-	-
3.1 4	Realizzazione di un sistema informativo ambientale	361 520	-	361 520
3.2	**Recupero e valorizzazione dei beni culturali**	**5.387.639**	**6.557.473**	**11.945.112**
3 2 1	Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali	5.387.639	1 746 547	7.134.186
3 2 2	Recupero e adeguamento del patrimonio paesistico tipico rurale	-	4 810 926	4.810.926
3.3	**Difesa del suolo e protezione del dissesto idrogeologico in area montana**	**15.129.738**	-	
4. RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA MONTAGNA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE E DI MERCATO NELLA MONTAGNA MARGINALE		**42.716.798**	**1.072.164**	**43.788.962**
4.1	**Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane**	**6.547.507**		**6.547.507**
4 1.1	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività produttive	4.823.059	-	4 823.059
4 1.2	Servizi finanziari per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI	774.686	-	774 686
4.1 3	Sviluppo della cooperazione e promozione dei servizi di subfornitura nelle imprese	949.762	-	949.762
4.2	**Sostegno per favorire il presidio socioeconomico dell'alta montagna**	**8.210.963**	-	**8.210.963**
4.2 1	Sviluppo del sistema di comunicazione ed informazione	4.881.969	-	4.881.969
4 2.2	Sviluppo del telelavoro	-	-	-
4.2.3	Sostegno alle imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi, per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni	2.413.894	-	2.413.894
4.2.4	Sostegno alla localizzazione e rilocalizzazione delle imprese	-	-	-
4.2.5	Sviluppo di imprese nel campo dell'economia sociale	915.100	-	915.100
4.3	**Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna**	**27.958.328**	**1.072.164**	**29.030.492**
4.3.1	Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico	17 965 607	-	17 965 607
4.3 2	Recupero edilizio e paesaggitico e valorizzazione dei villaggi alpini	4 020.652	1.072.164	5 092.816
4.3.3	Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"	5.106 969	-	5.106.969
4 3 4	Animazione e promozione turistica	865.100	-	865.100
5	**ASSISTENZA TECNICA**	**8.047.431**		**8.047.431**
5.1	**Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma**	**7.233.494**	-	**7.233.494**
5.1.1	Attività di consulenza ed assistenza tecnica	6.846.151	-	6.846.151
5.1.2	Acquisizione di atrezzature, hardware e software	77.469		77.469
5.1.3	Studi e indagini	309 874		309 874
5.2	**Pubblicità, diffusione e scambi di esperienze**	**813.937**	-	**813.937**
5.2.1	Azioni informative	813 937	-	813 937
	TOTALE GENERALE	**291.791.543**	**43.967.438**	**335.758.981**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DOCUP Ob. 2 2000 - 2006
Quadro Riassuntivo del piano finanziario PER SOTTOAZIONE

TABELLA 4

		Spesa pubblica complessiva (UE + Stato + Regione + Altri Pubblici)		
		Aree Obiettivo 2	Aree Sostegno Transitorio	Totale
1. COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA TERRITORIALE		**74.125.411**	**13.273.463**	**87.398.874**
1.1	**Competitività e attrattività del sistema dei trasporti**	**40.395.265**	**4.365.609**	**44.760.874**
1.1.1	Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità	27 255.185	4.365.609	31 620 794
1.1 2	Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche	13.140 080	-	13.140.080
1.2	**Competitività e attrattività urbana**	**27.140.558**	**8.907.854**	**36.048.412**
1 2.1	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani	11.241.145	3.219.427	14.460.572
1 2 2	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori	15 899.413	5 688 427	21.587.840
1.3	**Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive**	**6.589.588**	-	**6.589.588**
1 3 1	Realizzazione di strutture per l'offerta di servizi comuni alle imprese insediate in aree industriali (acegas)	1.348.000	-	1 348 000
1 3 2	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività di ricerca e sviluppo di imprese basate sullo spin/off della ricerca e sullo sviluppo di tecnologie innovative	5 241 588	-	5 241 588
1.3 3	Realizzazione di un centro servizi per la promozione della sicurezza sul lavoro	-	-	-
2. AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE		**123.532.870**	**19.825.579**	**143.358.449**
2.1	**Aiuti agli investimenti delle imprese**	**82.420.976**	**14.757.698**	**97.178.674**
2.1.1	Aiuti agli investimenti delle imprese industriali e artigianali	61.984 744	11 438.747	73.423.491
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	42.765.037	8 179 431	50.944 468
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	19.219.707	3 259 316	22 479.023
2 1 2	Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale	20 436 232	3 318 951	23.755 183
2.2	**Servizi finanziari per il rafforzamento del capitale sociale**	-	-	-
2.3	**Servizi reali alle imprese e animazione economica**	**13.460.022**	**2.061.321**	**15.521.343**
2 3.1	Acquisizione di servizi reali	10.789 029	1.366.606	12.155 635
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	8.616 796	826.007	9.442.803
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	1.069.025	230 532	1.299 557
	Servizio sostegno e promozione comparto turistico	1.103.208	310 067	1.413.275
2 3.2	Animazione economica	2.670 993	694 715	3.365 708
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	1.313.710	574.347	1 888 057
	Servizio affari generali amministrativi e politiche comunitarie	1.357.283	120.368	1 477 651
2.4	**Ricerca e diffusione dell'innovazione**	**13.744.467**	**1.984.227**	**15.728.694**
2.4.1	Diffusione dell'innovazione	4 355 797	808.771	5.164.568
2.4 2	Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico	9 388.670	1.175.456	10.564.126
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	7.752.018	919.810	8.671.828
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	1.636.652	255.646	1 892 298
2.5	**Servizi per favorire lo start up di nuova imprenditorialità**	**3.187.405**	**258.229**	**3.445.634**
2 5 1	Promozione dello start up	774.519	51 646	826.165
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	291 735	-	291.735
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	-	-	-
	Servizio affari generali amministrativi e politiche comunitarie	482.784	51.646	534.430
2.5 2	Sostegno allo start up	2 412.886	206 583	2.619.469
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale	981.268	-	981.268
	Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	-	-	-
	Servizio per la Montagna	1 431 618	206.583	1.638.201
2.6	**Aiuti alle grandi imprese**	8 000.000	-	8 000 000
2.7	**Azioni specifiche per incentivare il raggiungimento delle pari opportunità**	2 720 000	764 104	3 484 104
2.7 1	Sostegno alla creazione di asili nido	800 000	400 000	1.200.000
2 7 2	Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale	1.920.000	364.104	2 284.104
3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E CULTURALI		**43.369.033**	**9.796.232**	**53.165.265**
3.1	**Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale**	**22.851.656**	**3.238.759**	**26.090.415**
3 1 1	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali	7 552.621	3 238 759	10 791.380
	Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale	6.133 604	3 238 759	9 372.363
	Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia	1.253 748	-	1.253 748
	Servizio gestione foreste regionali e aree protette	165.269	-	165 269
3 1.2	Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili	14 937 515	-	14 937.515
	Servizio geologico, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale	12.050 521	-	12.050.521
	Servizio per la Montagna	2.886.994	-	2 886.994
3.1 3	Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari	-	-	-
3.1 4	Realizzazione di un sistema informativo ambientale	361.520	-	361 520
3.2	**Recupero e valorizzazione dei beni culturali**	**5.387.639**	**6.557.473**	**11.945.112**
3 2 1	Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali	5.387.639	1 746.547	7 134 186
3.2 2	Recupero e adeguamento del patrimonio paesistico tipico rurale	-	4.810.926	4.810 926
3.3	**Difesa del suolo e protezione del dissesto idrogeologico in area montana**	**15.129.738**	-	**15.129.738**
4. RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA MONTAGNA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE E DI MERCATO NELLA MONTAGNA MARGINALE		**42.716.798**	**1.072.164**	**43.788.962**
4.1	**Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane**	**6.547.507**	-	**6.547.507**
4 1.1	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività produttive	4.823.059	-	4 823 059
4 1.2	Servizi finanziari per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI	774 686	-	774 686
4.1 3	Sviluppo della cooperazione e promozione dei servizi di subfornitura nelle imprese	949.762	-	949 762
4.2	**Sostegno per favorire il presidio socioeconomico dell'alta montagna**	**8.210.963**	-	**8.210.963**
4 2 1	Sviluppo del sistema di comunicazione ed informazione	4.881.969	-	4 881 969
4.2.2	Sviluppo del telelavoro	-	-	-
4 2 3	Sostegno alle imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi, per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni	2.413.894	-	2 413.894
4.2 4	Sostegno alla localizzazione e rilocalizzazione delle imprese	-	-	-
4 2 5	Sviluppo di imprese nel campo dell'economia sociale	915 100	-	915 100
4.3	**Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna**	**27.958.328**	**1.072.164**	**29.030.492**
4 3 1	Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico	17.965 607	-	17 965 607
4 3 2	Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini	4 020 652	1 072 164	5.092 816
4 3 3	Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"	5.106 969	-	5.106.969
4 3 4	Animazione e promozione turistica	865.100	-	865 100
5. ASSISTENZA TECNICA		**8.047.431**	-	**8.047.431**
5.1	**Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma**	**7.233.494**	-	**7.233.494**
5.1 1	Attività di consulenza ed assistenza tecnica	6 846 151	-	6 846.151
5 1 2	Acquisizione di atrezzature, hardware e software	77.469	-	77 469
5 1 3	Studi e indagini	309 874	-	309 874
5.2	**Pubblicità, diffusione e scambi di esperienze**	**813.937**	-	**813.937**
5 2.1	Azioni informative	813.937	-	813 937
TOTALE GENERALE		**291.791.543**	**43.967.438**	**335.758.981**

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3073.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 1.1 - azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche». Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione (di seguito C.d.P.) relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con D.G.R. 846/2002, e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione n. 8 adottata con D.G.R. 1434/2004;

ATTESO che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto è stata indicata nel succitato C.d.P. quale struttura responsabile dell'attuazione della misura 1.1 «Competitività e attrattività del sistema dei trasporti» e che nel medesimo C.d.P. il Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione è stato indicato quale soggetto responsabile dell'azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche»;

VISTO il piano finanziario dettagliato del programma Obiettivo 2 2000-2006, adottato con D.G.R. n. 440 di data 27 febbraio 2003, come modificato dalla D.G.R. n. 2116 del 5 agosto 2004 che ha provveduto, tra l'altro, all'aggiornamento del quadro di revisione finanziaria di metà periodo del Programma, fino alla definitiva approvazione del suddetto quadro da parte della Commissione Europea;

VISTA la propria deliberazione n. 1734 del 30 maggio 2003, d'individuazione dei Comuni di Amaro, Taipana e Cavazzo Carnico quali beneficiari finali per la realizzazione di interventi volti al miglioramento di alcuni specifici collegamenti stradali a supporto delle attività produttive e turistiche, e di approvazione dell'invito ai suddetti comuni a presentare proposte progettuali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 2 luglio 2003, e con la quale le risorse pubbliche complessivamente disponibili sono state attribuite come segue:

- a favore del Comune di Amaro euro 826.000,00 (comprensivi della quota, pari almeno al 21% della spesa ammissibile totale, a carico del beneficiario finale) per il finanziamento di un intervento volto a realizzare una strada di collegamento tra zone produttive, e tra le medesime zone e le arterie extralocali, utilizzando le risorse del piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2, a valere sull'azione 1.1.2;
- a favore del Comune di Taipana euro 500.000,00, (comprensivi della quota, pari almeno al 21% della spesa ammissibile totale, a carico del beneficiario finale), per il finanziamento di un intervento generale di miglioramento della sicurezza di una strada turistica, utilizzando le risorse del PAR assegnate all'azione 1.1.2;
- a favore del Comune di Cavazzo Carnico euro 293.000,00, (comprensivi della quota, pari almeno al 21% della spesa ammissibile totale, a carico del beneficiario finale), per il finanziamento di una strada di colle-

gamento tra zone produttive di nuovo impianto e le arterie extralocali, utilizzando le risorse del PAR assegnate all'azione 1.1.2;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per l'attuazione dell'azione 1.1.2 prevedono, alla fase 3, l'istruttoria delle domande e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua le iniziative ammesse a finanziamento;

VISTE le sotto riportate domande di finanziamento ed i relativi allegati, a valere sul DOCUP Obiettivo 2, azione 1.1.2. «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», presentate entro il termine stabilito dal soprammenzionato invito:

- Comune di Cavazzo Carnico: «Progetto per la realizzazione di una nuova arteria di collegamento delle zone produttive di nuovo impianto con le arterie extralocali a Cavazzo Carnico», nota prot. n. 4247 di data 29 agosto 2003;
- Comune di Amaro: «Lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra le zone produttive D1 e D3 e tra le stesse e le arterie extralocali» nota prot. n. 4507 di data 1 settembre 2003;
- Comune di Taipana: «Progetto preliminare-definitivo-esecutivo per l'adeguamento e messa in sicurezza della strada Taipana - Campo di Bonis, località "Speca"», nota prot. n. 4220 di data 28 agosto 2003;

VISTA la propria deliberazione 21 novembre 2003, n. 3673, di approvazione dell'iniziativa del Comune di Cavazzo Carnico da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

VISTA la propria deliberazione 5 dicembre 2003, n. 3946, di approvazione della iniziativa del Comune di Taipana da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto sulla menzionata domanda presentata dal Comune di Amaro si è conclusa successivamente alle istruttorie sulle istanze di contributo avanzate dai Comuni di Cavazzo Carnico e Taipana, in quanto il Comune di Amaro ha ritrasmesso in data 23 luglio 2004 il progetto definitivo aggiornato in data 27 febbraio 2004, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 10 aprile 2004, n. 49, e dalla Conferenza regionale dei lavori pubblici in data 9 giugno 2004;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria svolta sul progetto presentato dal Comune di Amaro, sono stati verificati i seguenti elementi:

- conformità ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dal Complemento di programmazione e richiamati nell'invito;
- ammissibilità della spesa;

ATTESO che in sede di esame istruttorio è emerso che l'intervento sopra richiamato, per la sua tipologia, non genera alcuna entrata e che per tale intervento, d'intesa con la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, si è ritenuto di dover procedere unicamente all'acquisizione da parte del soggetto beneficiario di un'auto dichiarazione che evidenzi le motivazioni in base alle quali si esclude la sussistenza di entrate nette, richiesta con nota prot. n. 7398 di data 6 novembre 2003;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, agli atti presso il medesimo Servizio della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	*Conformità ai criteri di ammissibilità*	*Conformità ai criteri di priorità*	*Costo previsto (euro)*	*Spesa ammissibile (euro)*	*Contributo concedibile (euro)*
Lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra le zone produttive D1 e D3, e tra le stesse e le arterie extralocali (beneficiario finale: Comune di Amaro)	SI	NO	826.000,00	822.220,00	649.553,80

CONSIDERATO che il Comune di Amaro, con deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 30 agosto 2003, si è impegnato a far fronte con proprie risorse al 21% della spesa ammissibile complessiva del progetto;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria sopra citata e di procedere all'approvazione dell'iniziativa presentata dal Comune di Amaro da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, nonché di procedere all'assegnazione del relativo finanziamento nella misura sopra specificata;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi al contributo del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede attraverso il Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006, costituito con gestione fuori bilancio presso la società Friulia S.p.A., ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26/2001 e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;

VISTA la deliberazione 16 aprile 2004, n. 931 con la quale la Giunta regionale, in relazione all'applicazione del patto di stabilità e crescita, ha definito gli obiettivi ed ha emanato le direttive per l'azione amministrativa inerenti la determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento per l'anno 2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla pianificazione territoriale, alla mobilità e alle infrastrutture di trasporto;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto sulla domanda inoltrata dal Comune di Amaro ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche», a seguito di apposito invito approvato con deliberazione n. 1734, di data 30 maggio 2003, e che sono riepilogate nella sotto riportata tabella:

Progetto	*Conformità ai criteri di ammissibilità*	*Conformità ai criteri di priorità*	*Costo previsto (euro)*	*Spesa ammissibile (euro)*	*Contributo concedibile (euro)*
Lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra le zone produttive D1 e D3, e tra le stesse e le arterie extralocali (beneficiario finale: Comune di Amaro)	SI	NO	826.000,00	822.220,00	649.553,80

2. Di approvare la sopraccitata iniziativa da ammettere a finanziamento ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2., assegnando alla medesima il contributo specificato nella sopra richiamata tabella, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale.

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, l'importo di euro 649.553,80, (area Obiettivo 2), esclusa la quota del 21% a carico del beneficiario finale, sul «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», a valere sulle risorse Obiettivo 2 dell'azione 1.1.2.

4. Di far riaffluire le eventuali economie derivanti da minori spese alla disponibilità dell'azione 1.1.2 per il finanziamento di altre iniziative che verranno individuate con un successivo invito a presentare proposte progettuali.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3085.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 - Approvazione della terza integrazione al programma della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna concernente l'attività per l'anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2, concernente il bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed il bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004;

VISTO il Piano regionale di sviluppo 2004-2006 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 26 marzo 2004 avente per oggetto l'approvazione del programma della Direzione centrale per le risorse agricole, naturali e forestali concernente l'attività per l'anno 2004;

VISTA legge regionale 21 luglio 2004, n 19 concernente l'assestamento del bilancio per l'anno 2004;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 6, in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

VISTO altresì il comma 1quater dell'articolo 6 della medesima legge regionale n. 18/1996 in base al quale la Giunta regionale nell'adottare i programmi da attuare può individuare le unità previsionali di base ed i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori centrali;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTA la circolare n. 16 diffusa dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie con nota prot. 18986/REF/S/2-1-1 di data 8 ottobre 2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca nonché visti i nuovi orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione Europea del 14 settembre 2004 (2004/C229/03);

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 recante disposizioni in materia di norme di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle Regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia, approvato con decisione C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, modificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2003) 171 del 6 marzo 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 12 febbraio 2004 di approvazione del programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2004-2006 per l'attuazione delle misure previste dal DOCUP Pesca 2000-2006 per le Regioni fuori Obiettivo 1;

TENUTO CONTO della rimodulazione e riprogrammazione del Piano finanziario generale contenuto nel DOCUP Pesca ed i corrispondenti piani finanziari allegati al Complemento di programmazione che sono avvenute sulla base delle indicazioni emerse dall'andamento del primo periodo di programmazione 2000-2003, sull'assegnazione al programma della riserva di premialità, in conformità al Profilo di Berlino il quale individua i massimali di impegno per anno e concertati con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

VISTO che le risorse finanziarie stabilite dal piano finanziario regionale per le singole misure d'intervento per l'annualità 2004, così come riprogrammate, potrebbero risultare insufficienti a soddisfare i fabbisogni in particolare delle imprese di acquacoltura;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 19 agosto 2004 n. 055/Pres. che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 iscrive lo stanziamento di euro 156.146,35, per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 15.6.330.2.2007 con riferimento al capitolo 8248 che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio per la pesca e l'acquacoltura con la denominazione «Contributi per interventi nell'ambito del DOCUP 2000-2006 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca - Programma aggiuntivo regionale»;

RITENUTO di autorizzare il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad effettuare le scelte di gestione con riferimento al succitato capitolo 8248 in analogia a quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 26 marzo 2004 (Programmatica 2004) per il capitolo 8247, istituito per le medesime finalità previste dal capitolo 8248;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la terza integrazione al programma concernente l'attività della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per l'anno 2004, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.

2. Di autorizzare il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad effettuare le scelte di gestione delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.6.330.2.2007 con riferimento al pertinente capitolo 8248 relativo agli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al fine di garantire il finanziamento del parco progetti aggiuntivo previsto nell'ambito del bando per l'annualità 2004 del Programma operativo Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2004-2006 nell'ambito del DOCUP Pesca 2000-2006 per le Regioni fuori Obiettivo 1.

3. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2004

(articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18)

TERZA INTEGRAZIONE

SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Unità Previsionale di Base 15.6.330.2.2007 - Programma operativo pesca 2000-2006

Capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio

Capitolo	Comp. derivata	Comp. 2004	Totale
8248		156.146,35	156.146,35

Cap. 8248 - Contributi per interventi nell'ambito del DOCUP 2000-2006 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca - Programma aggiuntivo regionale.

Obiettivi Programmatici

Si tratta di fondi regionali aggiuntivi per i quali vengono conseguiti gli stessi obiettivi programmatici indicati per il capitolo 8247 con deliberazione della Giunta regionale n. 736/2004.

Priorità nelle azioni da svolgere

Le priorità degli interventi sono quelle indicate per il capitolo 8247.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Le direttive generali per l'azione amministrativa sono quelle indicate per il capitolo 8247.

SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Tabella 1 - Disposizioni di cui al comma 1-quater, dell'articolo 6, della legge regionale n. 18/1996

Capitolo	U.P.B.	Con delibera	Con delega	Benef. definito
8248	15.6.330.2.2007		X	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3086.

Legge regionale 33/2002, articolo 19, comma 1 e articolo 20, comma 3, lettera b) - Approvazione del Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2004-2006 e relativo riparto di risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano (euro 5.018.649,82).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 di Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 27 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)» che dispone che i Comprensori montani istituiti e disciplinati dalla legge regionale 33/2002 assumono la denominazione di Comunità montane;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 33/2002 in base al quale le Province di Gorizia e Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono le funzioni conferite alle Comunità montane;

VISTO in particolare l'articolo 19 della legge regionale 33/2002 che detta disposizioni in materia di programmazione per lo sviluppo montano e specificatamente il comma 1 che prevede che la Regione sulla base delle proposte formulate dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste approva il Piano regionale di sviluppo montano, con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale;

VISTO, altresì, l'articolo 20 della predetta legge regionale 33/2002 che disciplina il Fondo regionale per lo sviluppo montano, definito quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del Piano regionale, ed in particolare il comma 3, che stabilisce che le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale alle Comunità montane ed alle Province di Gorizia e Trieste come segue: a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla

superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico; b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico;

VISTO l'articolo 5, commi 10 e seguenti della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001) e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore della Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle Comunità montane stesse, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena;

VISTA la propria deliberazione n. 736 del 26 marzo 2004 con la quale è stato approvato il programma della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna concernente l'attività per l'anno 2004 ed in particolare le direttive nella medesima contenute in relazione alla Programmazione per l'area montana ed al finanziamento della stessa con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano;

VISTA la propria deliberazione n. 1737 del 2 luglio 2004 con la quale sono stati approvati modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento tramite il Fondo regionale per lo sviluppo montano;

VISTA le proprie deliberazioni n.1732 del 2 luglio 2004 e n. 2286 del 2 settembre 2004 con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a) della legge regionale 33/2002, i riparti tra le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste delle somme via via resesi disponibili sui capitoli di bilancio che confluiscono nel Fondo regionale per lo sviluppo montano;

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 736/2004, con decreto n. RAF/4/3807/136 del 28 maggio 2004 il Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna ha approvato il riparto delle risorse destinate per l'anno 2004 al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5, commi 10 e seguenti della legge regionale 23/2001, pari a euro 516.456,90, autorizzando la relativa spesa a valere sul cap. 1640 - U.P.B. 9.7.330.2.1920 «Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori della Provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena» in conto competenza 2004;

CONSIDERATO che con detto decreto RAF/4/3807/136 del 28 maggio 2004 per gli interventi previsti dall'articolo 5, commi 10 e seguenti della legge regionale 23/2001, sono stati destinati alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale euro 171.821,35 ed alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio euro 344.635,55;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1737/2004 nell'ambito delle proposte presentate ai fini della approvazione del Piano regionale di sviluppo montano le due Comunità montane interessate dagli interventi di cui all'articolo 5, commi 10 e seguenti della legge regionale 23/2001 presentano, in specifica Sezione, apposite proposte caratterizzate da proprio ordine di priorità;

VISTE le proposte per il Piano regionale di sviluppo montano presentate dagli Enti montani ed approvate con gli atti sotto indicati:

a) Comunità montana della Carnia : deliberazione n. 31 del 30 settembre 2004 del Consiglio della Comunità montana, inviata con nota prot. 8714 del 5 ottobre 2004;

b) Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale: deliberazioni n. 27 e n. 28 del 28 settembre 2004 del Consiglio della Comunità montana, quest'ultima riferita alla Sezione «Minoranza slovena» 2004 prevista per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 10 e seguenti della legge regionale 23/2001 inviate rispettivamente con note prot. 7534 e prot. 7532 del 30 settembre 2004; con delibera della Giunta della Comunità montana n. 284 del 19 ottobre 2004, trasmessa con nota 8171 del 21 ottobre 2004 sono state integrate le proposte relative alla Sezione di programma Minoranza slovena, detta delibera sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio della Comunità montana;

c) Comunità montana del Friuli Occidentale: deliberazione n. 18 del 28 settembre 2004 del Consiglio della Comunità montana inviata con nota prot. 7056 del 20 ottobre 2004;

d) Comunità montana del Torre, Natisone e Collio: deliberazione n. 13 del 27 settembre 2004 del Consiglio della Comunità montana inviata con nota prot. 6943 del 30 settembre 2004;

e) Provincia di Gorizia: deliberazione n. 132 del 29 settembre 2004 della Giunta provinciale inviata con nota prot. 25977/04 del 14 ottobre 2004;

f) Provincia di Trieste: deliberazione n. 68 del 30 settembre 2004 del Consiglio provinciale inviata con nota del Presidente dell'Amministrazione provinciale prot. n. 34122/26-04 del 5 ottobre 2004;

RILEVATO che dette proposte programmatiche individuano gli interventi previsti per il triennio 2004-2006 in ordine di priorità e con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi;

CONSIDERATO, in particolare, che l'inserimento da parte della Provincia di Gorizia dell'intervento relativo al potenziamento e valorizzazione delle strutture turistiche ed agrituristiche del Comune di Doberdò del Lago in dodicesima posizione in ordine di priorità, non appare coerente con le disposizioni di cui alla lettera B), punto 5, lettera b) dell'allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1737/2004;

RITENUTO, pertanto, di inserire il suddetto intervento in posizione prioritaria nell'ambito del Piano regionale di sviluppo montano, con riferimento alla Provincia di Gorizia;

RITENUTO di approvare, sulla base di dette proposte, il Piano regionale per lo sviluppo montano 2004-2006 nel testo di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, il quale contiene, così come previsto con la citata deliberazione della Giunta regionale 1737/2004:

a) una sintesi degli obiettivi e degli indirizzi quali risultanti dalle proposte presentate dagli Enti montani e un riferimento alle risorse disponibili, con particolare riguardo alla prima annualità di vigenza del Piano, anno 2004;

b) l'elencazione, distintamente per ciascuna Comunità montana, degli interventi proposti ed inseriti nel Piano regionale - e per le Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio anche nella specifica Sezione «Minoranza slovena» - per l'interno triennio di riferimento, tenuto conto, anche nell'entità, dell'ordine di priorità proposto dagli Enti montani, nonché delle priorità individuate dalla Giunta regionale;

c) l'individuazione, per ciascuna Comunità montana, del Quadro annuale degli interventi relativo alla prima annualità di vigenza del Piano regionale, anno 2004 e per le Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio del Quadro annuale degli interventi per il 2004 riferito alla specifica Sezione «Minoranza slovena»;

RILEVATO che le risorse non ancora ripartite sul Fondo regionale per lo sviluppo montano sono quelle attualmente disponibili sui seguenti capitoli del Bilancio regionale:

Cap. 1047 - U.P.B. 2.1.330.2.514 «Fondo regionale per lo sviluppo montano - ricorso al mercato finanziario» in conto competenza 2004	euro 4.366.805,00
Cap. 1048 - U.P.B. 2.1.330.2.514 «Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali» in conto competenza 2004	euro 651.844,82
Totale	euro 5.018.649,82

RITENUTO che per rispondere all'esigenza di assicurare le assegnazioni finanziarie necessarie a garantire l'attuazione degli interventi inseriti nel Quadro annuale 2004 di ciascun Ente montano approvato con il presente atto, le risorse ancora disponibili sul Fondo regionale per lo sviluppo montano vadano conseguentemente ripartite, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 33/2002, come segue:

Comunità montana della Carnia	euro 1.491.583,72
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	euro 949.129,77

Comunità montana del Friuli Occidentale	euro 1.292.814,28
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio	euro 773.897,93
Provincia di Gorizia	euro 95.633,13
Provincia di Trieste	euro 415.590,98
Totale	euro 5.018.649,82

ATTESO che, per quanto riguarda le Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio gli interventi inseriti nella specifica Sezione «Minoranza slovena» del Quadro annuale degli interventi per il 2004 sono finanziati con le assegnazioni disposte con il citato RAF/4/3807/136 del 28 maggio 2004;

VISTO l'articolo 19, comma 9 della legge regionale 33/2002 il quale prevede che il Piano regionale di sviluppo montano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 che detta «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale»;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2004)»;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e alla montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Si approva, per quanto in premessa, il Piano regionale per lo sviluppo montano 2004-2006 nel testo di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Si approva, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 33/2002 il seguente ulteriore riparto tra le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste, delle risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano:

Comunità montana della Carnia	euro 1.491.583,72
Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	euro 949.129,77
Comunità montana del Friuli Occidentale	euro 1.292.814,28
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio	euro 773.897,93
Provincia di Gorizia	euro 95.633,13
Provincia di Trieste	euro 415.590,98
Totale	euro 5.018.649,82

3. Si dà atto che le risorse complessivamente assegnate alle Comunità montane ed alle Province di Gorizia e Trieste con le precedenti deliberazioni n. 1732/2004 e n. 2286/2004 e con il presente provvedimento sono destinate al finanziamento del rispettivo Quadro annuale degli interventi per l'anno 2004 contenuto nell'Allegato 1 al presente atto.

4. Si da atto che, per quanto in premessa, gli interventi inseriti nella specifica Sezione «Minoranza slovena» del Quadro annuale degli interventi per il 2004 delle Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio, sono finanziati con le assegnazioni disposte con il citato RAF/4/3807/136 del 28 maggio 2004.

5. Per le finalità di cui ai punti precedenti si autorizza la spesa complessiva di euro 5.018.649,82, ripartita come di seguito indicato:

Cap. 1047 - U.P.B. 2.1.330.2.514 «Fondo regionale per lo sviluppo montano - ricorso al mercato finanziario» in conto competenza 2004	euro 4.366.805,00
Cap. 1048 - U.P.B. 2.1.330.2.514 «Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali» in conto competenza 2004	euro 651.844,82
Totale	euro 5.018.649,82

6. Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO MONTANO TRIENNIO 2004 – 2006

Ai sensi dell'art. 19, comma 1 e seguenti, della L.R. n. 33 del 20 dicembre 2002

1 – Descrizione della situazione territoriale

Il territorio montano della Regione è quello individuato dall'articolo 2 della L.R. 33/2002, come modificato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 6, lett. a) e b) della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

Nell' Allegato A del citato articolo, nel testo integrato dai D.P.Reg. n. 0171/Pres. del 5 giugno 2003 e n. 0413/Pres. del 18 novembre 2003, è contenuta la ripartizione del territorio montano nelle seguenti zone montane omogenee:

a) *Zona omogenea della Carnia*, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

b) *Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale*, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone.

c) *Zona omogenea del Pordenonese*, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.

d) *Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio*, comprendente i Comuni di Attimis, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Gorizia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Mossa, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

e) *Zona omogenea del Carso*, comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/2004 nelle prime quattro zone montane omogenee sono stati istituiti i seguenti Comprensori montani, che a seguito dell'art. 2, commi 27 e 28 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, hanno assunto la denominazione di Comunità montane:

1. Comunità montana della Carnia;
2. Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale:
3. Comunità montana del Friuli Occidentale;
4. Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 33/2004 le Province di Gorizia e Trieste, nella zona montana omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane.

Il territorio montano regionale interessa 107 Comuni, alcuni dei quali solo parzialmente, e ammontando a kmq 4.579,50 rappresenta oltre il 58% del territorio regionale. La

popolazione residente in detto territorio al 2002 ammontava a 216.485 abitanti, pari a poco più del 18% della popolazione regionale. I dati relativi al territorio ed alla popolazione montana sono quelli al 31.12.2002 comunicati dall'UNCEM nazionale.

L'area montana regionale, per la sua intrinseca natura, presenta un insieme di svantaggi rispetto al rimanente territorio regionale, legati in particolar modo ai problemi connessi con la viabilità e l'accesso al territorio e con l'assenza, giustificata dalle regole dell'economia, di un insieme di servizi al territorio ed alle persone, maggiormente presenti nelle aree a più elevata densità abitativa.

Per contro le zone montane dispongono di notevoli, ancorché spesso sottovalutate, potenzialità di sviluppo derivanti dall'insieme delle risorse ambientali, paesistiche, culturali che le caratterizzano.

Peraltro le diverse aree del territorio montano presentano aspetti peculiari, sia in termini di difficoltà che in termini di potenzialità tali da consentire di riconoscere la presenza sul territorio di una pluralità di sistemi montani, con caratteristiche demografiche, economiche e strutturali differenziate e con dinamiche di sviluppo potenzialmente diverse.

Due Comunità montane, quella del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e quella del Torre, Natisone e Collio, vedono la presenza di territori in cui è storicamente insediata la minoranza slovena, i quali beneficiano di uno specifico sostegno finanziario a carico del bilancio statale, gestito all'interno della programmazione regionale per lo sviluppo montano.

1.1 Comunità montana della Carnia

Situazione fisica

Il territorio compreso entro i limiti amministrativi dei 28 comuni che compongono la Comunità Montana della Carnia (per una superficie totale di oltre 1200 Kmq) è esclusivamente montano e coincide con i rilievi montuosi delle Alpi Orientali. Esso, dal punto di vista morfologico, è suddiviso in tre vallate principali che confluiscono nella conca di Tolmezzo.

La valle percorsa dal fiume Tagliamento si estende da Forni di Sopra (al confine con il Cadore) a Villa Santina, dove incrocia la valle del Degano. Nella parte alta della valle si trovano Forni di sopra, Forni di sotto, Sauris (che è posto a 1200 metri s.l.m. ed è il comune più alto del Friuli) e Ampezzo, che sono caratterizzati da poche aree pianeggianti e presentano forti dislivelli fra creste e fondovalle. La parte bassa di quest'area, comprendente i comuni di Socchieve, Enemonzo, Raveo, Preone, Villa Santina, Lauco, presenta caratteristiche di fondovalle, ad eccezione di alcune frazioni, con aree pianeggianti significative e senza forti asperità.

La valle percorsa dal torrente Degano comprende i comuni di Forni Avoltri, Rigolato, Comeglians, Ovaro e Prato Carnico e confluisce, all'altezza di Villa Santina, nella valle del Tagliamento. Fatta eccezione per la conca di Ovaro, la valle è stretta ed è caratterizzata da forti dislivelli tra creste e fondovalle.

La valle percorsa dal torrente But si estende dal Passo di Monte Croce Carnico (confine con l'Austria) fino a Tolmezzo. Comprende i comuni di Paluzza, Treppo Carnico, Ravascletto, Sutrio, Cercivento, Ligosullo, Paularo, Arta Terme e Zuglio. E' una valle aperta con la presenza di significative aree pianeggianti.

Le tre principali vallate confluiscono nella conca tolmezzina, in cui sono ricompresi i comuni di Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Amaro.

Situazione socioeconomica

La popolazione residente al 31.12.2002 è di 40.291 persone, sparse in oltre 170 centri abitati, con una densità di popolazione di circa 33 ab/km^2. Dal 1991 il numero di residenti è sceso di quasi il 6%. Tale dato esprime la media di una duplice realtà: quella dei centri abitati di fondovalle (che tengono) e quella dei centri abitati più marginali (che perdono decisamente). La struttura demografica è caratterizzata soprattutto da un accentuato invecchiamento della popolazione (quasi il 21% della popolazione supera i 65 anni).

Per quanto concerne il lavoro, la popolazione occupata rispetto alla popolazione totale è circa il 40 % (il valore di tale indice è dimezzato nei centri più marginali). Le industrie sono

prevalentemente insediate nell'area della conca tolmezzina, mentre l'offerta turistica è concentrata nei poli di Forni di Sopra, Sauris, Forni Avoltri, Zoncolan e Arta Terme (sede di uno stabilimento termale). Tolmezzo è un forte polo di attrazione per i lavoratori carnici, che determina un importante flusso di pendolari.

Gli occupati sono distribuiti maggiormente nel settore secondario (con una tendenza decrescente, soprattutto nei comparti industriale e dell'edilizia), poi nel settore terziario (con una tendenza leggermente crescente, soprattutto nei settori pubblica amministrazione e turismo), infine nel settore primario (con una tendenza sensibilmente decrescente). Il tessuto imprenditoriale è fatto prevalentemente di piccole e piccolissime imprese, con una bassa tendenza a crescere. Il reddito disponibile pro-capite è – mediamente – nettamente inferiore alla media provinciale.

Le infrastrutture stradali principali sono la s.s. 52 bis, la s.s. 355 e la s.s. 52 carnica, mentre l'accesso alla rete autostradale è situato in Amaro. Utilizzando il trasporto pubblico, da Tolmezzo (che è il capolinea) servono: 35 minuti per raggiungere Paluzza; 60 minuti per Forni Avoltri; 80 per Forni di Sopra.

Problematiche

Il territorio della Comunità Montana della Carnia presenta chiari tratti di degrado socio-economico: una struttura demografica debole (con decremento e generale invecchiamento della popolazione); una struttura economico-produttiva fragile (basso indice di occupazione, imprese in gran parte piccole e poco propense alla crescita, sistema industriale polarizzato e in crisi, settore primario in forte crisi); una qualità dei servizi (offerti alla popolazione residente) povera per la ampia dispersione della popolazione residente sul territorio e aggravata dal basso reddito pro-capite disponibile; una struttura dell'ambiente naturale parimenti fragile e sottoposta al rischio alluvionale.

L'indicazione di tali elementi basta a rendere l'idea di un territorio a forte rischio di marginalità, in cui i fattori negativi di un settore generano ricadute su tutti gli altri, a catena, in una spirale che tende a erodere anche le potenzialità di sviluppo di cui il territorio (inteso come interazione tra popolazione e ambiente) certo dispone.

1.2 Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

1.2.1 La Comunità montana

Il territorio della Comunità Montana è composto, dal punto di vista amministrativo, da quindici Comuni situati nel vertice nord-orientale della regione del Friuli Venezia Giulia. Essi sono: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

La popolazione complessiva della Comunità Montana, riferita all'anno 2003, è di 34.769 persone. I dati dell'ISTAT evidenziano una lenta, ma costante, diminuzione della popolazione residente soprattutto nei comuni del Canal del Ferro e della Val Canale, dove, tra il 2002 e il 2003, è diminuita complessivamente di 119 unità. Nei comuni del Gemonese, invece, l'andamento nello stesso periodo è opposto, essendosi verificato un incremento complessivo di 123 unità. Negli ultimi cinquanta anni, lo spopolamento di questa area della montagna, soprattutto nella Val Canale e nel Canal del Ferro, ha causato il dimezzamento della popolazione.

La superficie totale della Comunità Montana è di 1.140,21 Kmq, quella montana è di 1.121,60 Kmq, in quanto il territorio del Comune di Gemona del Friuli è classificato solo in parte come montano.

Dal punto di vista delle caratteristiche geografiche del territorio si possono distinguere tre ambiti omogenei.

Il primo, guardandolo da Nord verso Sud, è quello della Val Canale. Esso comprende i seguenti Comuni: Pontebba (sinistra orografica del torrente Pontebbana), Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. Questa valle è disposta in senso Ovest-Est. Idrograficamente appartiene all'Italia solo il tratto fino allo spartiacque di Camporosso, mentre la parte rimanente, attraversata dal fiume Slizza, versa le sue acque nel bacino danubiano, anche se, per opportunità geo-politiche, è stata assegnata all'Italia dopo il primo conflitto mondiale. A Nord è protetta dalle Alpi Carniche con cime che raggiungono i 2.000 metri solo con il

monte Ojsternik, mentre a Sud è circondata dalla parte più alta delle Alpi Giulie, tra cui spicca il monte Mangart, con 2.677 metri, e il gruppo delle Ponze, che segnano il confine con la Repubblica slovena. La Val Canale, rispetto al Canal del Ferro, presenta un territorio più aperto, con vaste distese di prati e foreste e centri abitati disposti nel fondovalle. La caratteristica alpina è ben rappresentata inoltre anche dai laghi del Predil e di Fusine, noto quest'ultimo per la bellezza dei luoghi.

Il secondo ambito, è quello del Canal del Ferro, che comprende i Comuni di Moggio Udinese, Resiutta, Resia, Chiusaforte, Dogna e la maggior parte di quello di Pontebba. Presenta una morfologia dai rilievi piuttosto elevati e vallate notevolmente incise. Il Fella è il fiume principale e in esso riversano le loro acque diversi torrenti che prendono il nome delle valli che attraversano. Tra le vette più alte ricordiamo il Jôf di Montasio che raggiunge i 2.753 metri. Ai suoi piedi si estende un vasto comprensorio alpestre: l'Altipiano del Montasio, che ha dato il nome al formaggio che vi si produce e che è il più importante della nostra regione, il formaggio Montasio appunto. Tra le altre vette, menzioniamo anche il monte Canin (2.587 metri) e il monte Cimone (2.379 metri).

Il terzo ambito è quello del Gemonese, che si può convenzionalmente suddividere in due sub-aree. La prima si sviluppa, ai piedi delle Prealpi Carniche (monte Cuar, 1.478 metri; monte Piciat, 1.615 metri; monte S. Simeone, 1.505 metri) attorno al Lago dei Tre Comuni, il più importante specchio lacustre dell'intera Regione, su cui si affacciano Bordano (224 m s.l.m.), la cui località omonima e la frazione di Interneppo presentano numerose abitazioni i cui muri esterni sono decorati con pitture aventi come soggetto la farfalla, e Trasaghis (217 m s.l.m.), che con il suo centro principale, Alesso, è il riferimento insediativo più prossimo al lago, e che proseguendo verso sud-est, lungo l'area del leccio, raggiunge Forgaria (270 m s.l.m.), con il laghetto di Cornino, l'area di ripopolamento dei grifoni e l'altipiano di Mont Prât, dove è stata sviluppata una iniziativa interessante di albergo diffuso. La seconda invece si sviluppa a ridosso delle Prealpi Giulie (monte Plauris, 1.958 metri; monte Lavara, 1.906 metri; monte Chiampon, 1.709 metri) e, superato Venzone (230 m s.l.m.), importante centro medievale eletto a monumento nazionale al limite inferiore della Val Venzonassa e del Parco delle Prealpi Giulie, si apre verso la piana di Osoppo, su cui si affacciano Gemona del Friuli (272 m s.l.m.), il centro più popoloso dell'intera Comunità Montana con un importante centro storico, e Artegna (210 m s.l.m.), con il colle di San Martino e l'importante filiera del maiale culminante con la manifestazione autunnale del Purcit in staiare. Montenars (472 m s.l.m.) è un insieme di borgate nel cuore delle Prealpi Giulie ai piedi del monte Cuarnan (1.372 metri).

L'analisi dell'economia evidenzia ulteriori differenze tra questi tre ambiti territoriali. I più omogenei, da questo punto di vista, sono quelli della Val Canale e del Canal del Ferro, che possono quindi essere oggetto di una descrizione a se stante.

Fin dal Medioevo, in quest'area, la principale fonte di ricchezza è venuta dal settore del commercio. Ciò grazie soprattutto alla posizione di favore negli scambi delle merci derivata dalla presenza della Dogana. Tuttavia, gli avvenimenti legati al processo di unificazione dell'Europa hanno determinato un crollo di questo settore. Attualmente è in atto un delicato processo di riconversione dell'economia, che punta con decisione verso lo sviluppo del settore turistico. Importanti investimenti infrastrutturali pubblici sono stati fatti nell'ambito del demanio sciistico del tarvisiano e altrettanti se ne stanno avviando in quello del Pramollo. Anche i privati stanno dimostrando un forte interesse ad investire nella ricettività e nell'offerta dei prodotti tipici dell'eno-gastronomia, grazie anche ai contributi messi a disposizione dai diversi canali di finanziamento pubblici (Fondi strutturali dell'Unione Europea e altre fonti sia statali che regionali). I risultati conseguiti dal settore turistico negli ultimi anni sembrano far ben sperare, anche se la qualità e la varietà dell'offerta non sembra complessivamente ancora all'altezza della migliore concorrenza.

Il comparto industriale e quello dell'artigianato, pur essendo poco sviluppato, è caratterizzato dalla presenza di due importanti imprese, che danno complessivamente lavoro a circa cinquecento persone: le Acciaierie Weissenfel di Fusine Val Romana e il Cartificio Ermolli di Moggio Udinese. Negli ultimi tempi, però, vivono giorni di estrema difficoltà e il loro futuro appare molto incerto.

L'attività agricola, già penalizzata dalla morfologia del territorio, risulta fortemente ostacolata dalle condizioni meteorologiche che caratterizzano l'area in questione. A ciò va

aggiunta inoltre la polverizzazione e la frammentazione fondiaria che impediscono lo svolgimento dell'attività agricola secondo metodi razionali. Un altro dato preoccupante è costituito dall'età media degli agricoltori, che si aggira intorno ai 60-65 anni, e dalla scarsa propensione dei giovani a succedere nella conduzione delle imprese agricole considerate poco remunerative e troppo impegnative. I dati in possesso della Comunità Montana indicano che l'indirizzo produttivo delle aziende agricole sia prevalentemente di carattere zootecnico, mentre le attività agricole alternative, che si erano diffuse nel recente passato, sono andate incontro ad un fisiologico ridimensionamento, stabilizzandosi soltanto nelle imprese più vocate. Una importante risorsa per l'integrazione del reddito agricolo è rappresentato dall'attività agrituristica. Tuttavia il livello di diffusione di questo settore è da considerarsi inferiore rispetto alle potenzialità del territorio.

Nel comprensorio del Canal del Ferro - Val Canale, dopo la recente chiusura del Caseificio sociale del Canal del Ferro di Moggio Udinese, è presente un solo caseificio, quello della Cooperativa Agricoltori Val Canale, che raccoglie il latte proveniente da 70 aziende agricole della Val Canale. Grazie ai contributi Leader II, la Comunità Montana ha realizzato a Ugovizza la nuova sede del caseificio, all'interno del quale, oltre all'apertura di uno spaccio per la vendita dei prodotti agroalimentari locali, sta portando avanti un importante progetto, nato dalla collaborazione tra la Comunità Montana stessa, l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e l'Università di Udine, per garantire la qualità del prodotto e la salute del consumatore.

La Comunità Montana gestisce dalla fine del 1994 il macello comprensoriale di proprietà del Comune di Pontebba. I costi di macellazione sono in parte sopportati dalla stessa Comunità Montana e dai Comuni del Canal del Ferro - Val Canale per consentire un servizio a favore delle imprese agricole. Assieme all'Università di Udine, la Comunità Montana sta portando avanti un apprezzabile progetto sulla certificazione delle carni, che dovrà essere allargato come metodologia anche ad altri prodotti agricoli di nicchia.

Nel comprensorio montano del Canal del Ferro - Val Canale fino agli anni 80 esistevano 50 malghe. Oggi esse sono solo una quindicina. I motivi principali di questo abbandono si possono riscontrare nel notevole decremento del patrimonio zootecnico, nell'abbandono delle pratiche agronomiche in diverse aree del territorio anche di fondo valle che hanno enormemente facilitato l'espansione della foresta e nella carente dotazione viaria di accesso e infrastrutturale. In sostanza, si evidenzia di anno in anno la necessità di recupero degli spazi alpini per costituire sistema con altri settori di sviluppo.

Ben più pesante appare la situazione inerente il settore forestale che ormai da diversi anni si trova attanagliato da problematiche di carattere economico non di poco conto. Infatti, a fronte di una notevole offerta quantitativa di massa legnosa, non corrisponde una altrettanto forte domanda per lo più compressa dai mercati esteri che invadono il mercato nazionale. D'altro canto una rete viaria precaria e a volte inadeguata, oltre a un rigido sistema applicativo della selvicoltura naturalistica, rappresentano i punti di debolezza dell'intero sistema. Per di più le ditte boschive a conduzione prettamente individuale, prive di quegli ammortizzatori che invece hanno le aziende agricole, stanno letteralmente scomparendo. La possibilità, quindi, di recupero del sistema forestale in generale consiste prima di tutto in una visione globale e polifunzionale del settore in grado di allargare la gamma operativa degli addetti.

Nell'ambito territoriale del Gemonese una delle linee programmatiche è rappresentata dalla volontà di valorizzare le risorse forestali della comprensorio del Gemonese all'interno del quale gravitano i comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone, e lo sviluppo dell'imprenditoria forestale locale, attraverso una gestione in forma attiva della risorsa da parte dei proprietari, che intendono programmare i propri interventi su base pluriennale e gestire adeguatamente la commercializzazione della materia prima.

La particolarità e la specificità delle aree prealpine, che in genere sono sempre state considerate come marginali sotto il profilo forestale, vanno valorizzate in un ottica di polivalenza delle funzioni che i popolamenti forestali di queste zone assolvono; chiaramente rispetto a situazioni dove sia le compagini forestali sia la componente economica e sociale che attorno ad esse gravita sono consolidate, nel Gemonese vi è la necessità di modellare un sistema foresta legno che nel tempo possa divenire elemento

portante nello sviluppo di questa zona pedemontana non solo in un ottica produttiva, ma anche ambientale paesaggistica, di difesa del suolo e con ricadute anche turistiche. Un primo passo è stato compiuto con l'attuazione degli interventi previsti dall' Obiettivo 5B che si collegano sequenzialmente con quelli previsti dal Piano di Sviluppo rurale. Dopo un lungo periodo di staticità appare indispensabile la necessità di recuperare conoscenze e metodologie di intervento al passo con i tempi. Inoltre il tessuto operativo del settore, in particolare le imprese di utilizzazione, si è notevolmente indebolito, al punto che i boscaioli stanno diventando una rarità, in particolare quelli dotati di una elevata professionalità. Già da tempo l'Ente ha preso l'iniziativa di gestire una parte della propria foresta nel Gemonese in modo innovativo, trasformandosi in imprenditore per ottenere il massimo tornaconto, non solo in termini economici ma anche sociali, dal proprio bene. La decisione di coinvolgere in questa gestione imprese locali consente di avviare finalmente un'azione veramente integrata, dove ogni soggetto coinvolto ottiene il proprio tornaconto e le sinergie che in tale maniera si producono vengono equamente distribuite.

1.2.2 I territori in cui è storicamente insediata la minoranza slovena

Nell'ambito di questa Comunità Montana, la minoranza slovena è storicamente insediata nei Comuni di Malborghetto-Valbruna, di Resia e di Tarvisio. Nell'anno 2003 la popolazione residente in questi tre Comuni era di 7344 persone. Rispetto all'anno precedente questo dato è diminuito di 41 unità, mentre rispetto a cinquanta anni fa la diminuzione delle persone residenti, in termini percentuali, è stata del 39%. Fra questi Comuni, quello maggiormente colpito dallo spopolamento è stato il Comune di Resia, la cui popolazione, emigrata per lo più in Lombardia a causa della difficile situazione economica degli anni '50 e '60, è passata dai 3350 residenti del 1951 agli attuali 1259.

Il territorio di questi Comuni, interamente montano con una superficie di 444,68 Kmq, è costituito dalla Val Resia e dalla Val Canale. Entrambe sono disposte in senso Ovest-Est e confinano a Est con la Slovenia.

Le principali risorse della Val Resia sono il suo patrimonio linguistico-culturale e quello naturalistico. I resiani infatti discendono da popolazioni di ceppo slavo che, giunte in Italia al seguito degli Avari e dei Longobardi, vi si stabilirono definitivamente abbandonando il nomadismo. Da allora, il relativo isolamento di cui questa valle ha goduto, per via del difficile accesso dovuto alla presenza a sud dei Monti Musi e ad est e a nord dell'imponente Massiccio del Canin, ha contribuito a preservare una cultura, delle tradizioni (costumi, canti, balli, cerimonie) e una lingua del tutto particolari, che sono ancor oggi oggetto di numerosi studi. Lo stesso isolamento, ha contribuito a preservare pressoché incontaminata la sua splendida natura montana. Il Parco delle Prealpi Giulie, istituto nel 1996, si propone di conservare e proteggere questo importante patrimonio naturale e culturale.

Nella Val Canale, la principale fonte di ricchezza è stata per lungo tempo legata al commercio. Ciò grazie soprattutto alla posizione di favore negli scambi delle merci derivata dalla presenza della Dogana. Tuttavia, gli avvenimenti legati al processo di unificazione dell'Europa hanno determinato un crollo di questo settore. Attualmente è in atto un delicato processo di riconversione dell'economia, che punta con decisione verso lo sviluppo del settore turistico. Importanti investimenti infrastrutturali pubblici sono stati fatti nell'ambito del demanio sciistico del tarvisiano. Anche i privati stanno dimostrando un forte interesse ad investire nella ricettività e nell'offerta dei prodotti tipici dell'eno-gastronomia, grazie anche ai contributi messi a disposizione dai diversi canali di finanziamento pubblici (Fondi strutturali dell'Unione Europea e altre fonti sia statali che regionali). I risultati conseguiti dal settore turistico negli ultimi anni sembrano far ben sperare, anche se la qualità e la varietà dell'offerta non sembra complessivamente ancora all'altezza della migliore concorrenza.

1.3 Comunità montana del Friuli Occidentale

Amministrativamente la Comunità Montana copre un territorio pari a 26 Comuni e dal 22.01.2003, zona artigianale del Comune di Spilimbergo, pari a più della metà del totale dei Comuni della Provincia di Pordenone .

L'area si estende pertanto su tutti i territori montani della Provincia di Pordenone.

Descrizione complessiva dell'area

Si estende complessivamente su circa 1.380 kmq, ed è localizzata nella parte occidentale delle Prealpi Carniche, confina a nord con la Carnia, a sud dall'alta pianura friulana, a ovest con la Regione Veneto e a est è delimitata dal fiume Tagliamento e il torrente Arzino.

Sinteticamente si possono individuare due fasce prioritarie di diversa natura fisica e funzionale: la fascia montana e pedemontana.

Rientrano nella prima fascia la Valcellina, localizzata nell'area più occidentale delle Prealpi Carniche caratterizzata a nord da aspre catene montuose calcaree e dolomitiche e a sud da una selvaggia ed angusta forra con i Comuni di Erto-Casso,Cimolais, Claut, Barcis e Andreis; la Val Colvera con il Comune di Frisanco, la Val d'Arzino e la Val Tramontina con i Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, longitudinale e più ampia della precedente con ampi slarghi costituiti da terrazzamenti alluvionali; la zona a occidente dall'altopiano del Cansiglio, che costituisce un'appendice meridionale del gruppo del monte Cavallo, posto a confine tra la pianura friulana e quella veneta, nel punto d'incontro delle tre province di Pordenone, Treviso e Belluno.

La fascia centrale - pedemontana si estende a sud tra i bacini idrografici del Livenza e del Meduna dove le condizioni sociali ed economiche sono più buone. Il facile accesso a questa zona ha permesso lo sviluppo di correnti di scambio e di traffico con la pianura. In quest'area sono localizzati tra corsi d'acqua Meduna-Cellina i Comuni di :Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro e Vajont,; tra torrenti Arzino e Cosa i Comuni di : Pinzano (Valeriano), Clauzetto, Meduno, Castelnovo del Friuli, Travesio, Sequals; tra il Livenza e Cellina i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva e Polcenigo. Tali insediamenti beneficiano della favorevole posizione climatica e della vicinanza e facile accessibilità con la pianura, ma risultano svantaggiati in termini di sviluppo produttivo del settore primario e secondario a causa della medio-bassa produttività dei terreni ai fini delle coltivazioni agricole, mentre sul versante industriale non partecipano con insediamenti manifatturieri e funzioni di servizio ai distretti industriali della pianura pordenonese e trevigiana.

I maggiori centri sono Aviano e Maniago; quest'ultimo è sicuramente molto importante, in quanto per la sua posizione strategica ha potuto assumere una funzione di località centrale per la presenza di attività produttive e la fornitura di servizi nei confronti di un retroterra sufficientemente vasto. Sebbene le condizioni economiche e sociali di quest'area siano decisamente migliori rispetto alla fascia più alta, la posizione dell'alta pianura friulana rimane tuttavia periferica rispetto ai vicini centri industriali della pianura.

I dati relativi alla Comunità Montana si possono così sintetizzare:

Popolazione	*Superficie Kmq*	*Abitanti/kmq*
55.823	1388,8	40,19

Dall'analisi delle singole aree la densità abitativa risulta maggiore nei comuni della fascia pedemontana avianese, che raggiunge una densità di 80,95 abitanti per chilometro quadrato; di converso esistono realtà di singoli Comuni con densità abitative pari a 3,10 (Barcis).

L'economia di tutta l'area è caratterizzata da una forte presenza omogenea del settore primario, mentre il settore dell'industria, artigianato e servizi si concentra nelle zone di fondovalle (Meduno, Maniago, Aviano). Queste tre aree industriali captano la maggior parte della forza lavoro proveniente dalle valli interne. In questi tre comuni si riscontra anche un maggiore sviluppo del settore terziario, con un'alta concentrazione di scuole e servizi a beneficio delle singole valli.

L'intero territorio, suddiviso in tre macro aree, si presenta comunque fortemente integrato rispetto ad alcuni settori e servizi. Esiste inoltre una forte integrazione fra le valli per i servizi scolastici, sanitari e della cultura.

Ambiente e paesaggio

Il territorio della Comunità Montana si può raggruppare sotto tre macro aree esplicative:

- L'area del Meduna-Cellina,
- L'area della Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina
- L'area pedemontana del Livenza

I - L'area del Meduna - Cellina

L'area del Meduna-Cellina si estende su un territorio di circa 722 Kmq ed è localizzata nell'estrema parte occidentale delle Prealpi Carniche confinando a nord con la Carnia, ad est con la Val Tramontina, a sud con l'alta pianura friulana e ad ovest con la Regione Veneto.

La configurazione del territorio si presenta molto articolata per la compresenza di ambienti molto diversi tra loro sia per caratteristiche naturali sia per il tipo di rapporto instauratosi con le attività umane. La vegetazione presente risente particolarmente dell'influenza dei fattori fisico-climatici quali l'elevata piovosità e nebulosità, il disfacimento e l'accentuata erosione delle rocce, nonché la particolare conformazione delle valli, profonde ed anguste che favorisce i fenomeni di inversione termica. Questo è particolarmente vero nell'area montana dove si evidenzia chiaramente l'abbassamento delle varie fasce vegetazionali sia naturali sia relative alle specie coltivate. In generale i terreni di queste montagne (come anche quelli della pianura allo sbocco delle valli) sono poco profondi e poveri di sostanze nutritive: anche a ciò è da imputarsi la scarsità di coperture forestali ad elevata produttività.

All'interno del territorio dell'area Meduna Cellina si possono sinteticamente individuare due aree:

- il sistema vallivo interno e la fascia dei primi rilievi prealpini;
- l'alta pianura friulana.

La prima area è costituita dalla Valcellina, localizzata nell'area più occidentale delle Prealpi Carniche e caratterizzata a nord da aspre catene montuose calcaree e dolomitiche e a sud da una selvaggia ed angusta forra. Gran parte del territorio ricade all'interno del "Parco naturale delle Dolomiti Friulane", che interessa i Comuni di Andreis, Claut, Cimolais e Erto e Casso e i comuni delle limitrofe Val Colvera e Val Tramontina. La Valcellina è attraversata da un'importante via di comunicazione che connette la pianura pordenonese con la valle del Piave, attraverso il passo di S.Osvaldo (m. 827) ed il bacino del Vajont: questo collegamento viario ha assunto particolare importanza in seguito al completamento della nuova strada statale 251, che ha contribuito ad avvicinare la valle al restante territorio provinciale.

Le condizioni morfologiche della regione, tipiche di tutta l'area delle Prealpi Carniche, non hanno favorito la formazione di un modello insediativo unitario, né la formazione di un centro di attrazione interno alla valle che coagulasse intorno a sé la vita sociale e le attività economiche delle popolazioni montane. Gli insediamenti, frammentati e dispersi, si sono localizzati in tre conche isolate e relativamente distanti tra loro: da est verso ovest, nella conca più bassa, si trovano gli abitati di Andreis e Barcis, (400-550 m.s.l.) che, per la relativa vicinanza, hanno sempre gravitato verso l'area pedemontana e verso la pianura pordenonese; vi sono poi gli abitati di Claut e Cimolais, nella conca dell'Alta Valcellina (tra 600-700 m.), equidistanti dalla pianura friulana e veneta e infine nella conca del Vajont si trova il comune di Erto e Casso (700-1000 m.) che, più vicino ai centri della valle del Piave, ha sempre teso verso Longarone (N.Tessarin, *La marginalità sociale in Val Cellina*, 1989).

La fascia dei primi rilievi prealpini, localizzata a ridosso dell'alta pianura friulana, comprende una serie di altopiani formati da masse calcaree cretaciche, per un'altitudine compresa tra i 300 ed i 1.200 m. circa ed è caratterizzata nella parte più meridionale dalla presenza di forre e gole: comprende prevalentemente gli abitati di Frisanco e Poffabro, centri che hanno beneficiato dell'esposizione favorevole e della vicinanza alla pianura, ma che sono sfavoriti dalla povertà dei suoli e dalla frammentazione delle zone più adatte all'agricoltura.

La seconda delle due aree, l'alta pianura friulana, si estende a sud tra i bacini idrografici del Cellina e del Meduna e nella quale le condizioni sociali ed economiche sono più buone, in quanto sia per le condizioni ambientali, sia per il facile accesso questa zona è sempre stata aperta alle correnti di scambio e di traffico con la pianura. Il carattere poco evoluto dei terreni e l'accentuata aridità hanno sempre rappresentato nel passato un ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura, anche se il territorio presenta alcuni tratti di notevole interesse floristico e naturalistico. In quest'area sono localizzati otto Comuni: Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro e Vajont. Il più importante di questi centri è sicuramente Maniago che, per la sua posizione strategica a cavallo tra l'uscita nelle valli del Meduna e del Cellina, ha potuto assumere una funzione di località centrale per la

presenza di attività produttive e la fornitura di servizi nei confronti di un retroterra sufficientemente vasto. Sebbene le condizioni economiche e sociali di quest'area siano decisamente migliori rispetto a quelle della Val Cellina, la posizione dell'alta pianura friulana rimane tuttavia periferica rispetto ai vicini centri industriali della pianura.

II - L'area della Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina

L'area della Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina si estende su una superficie di circa 424 Kmq (dei quali Kmq 388 sono montani) ed è delimitata a nord dalla Carnia lungo il limite delle province di Pordenone e Udine, ad est dal torrente Arzino, a sud dall'alta pianura pordenonese, ad ovest dagli alvei dei torrenti Meduna, Muiè, Silisia, e quindi lungo lo spartiacque fra i bacini dello stesso Meduna e Cellina.

Il sistema orografico è costituito dai rilievi delle Prealpi Carniche ed è caratterizzato da notevoli fenomeni di dissesto idro-geologico. Il sistema idrografico comprende il torrente Arzino ed i corsi montani dei torrenti Cosa e Meduna. Il territorio si può suddividere in più zone con caratteristiche morfologiche, climatiche e pedologiche molto diverse:

- la zona dei versanti ripidi, dove sono ubicati gli insediamenti di Clauzetto, Vito D'Asio ed Anduins; Zona ad altopiano mosso: con vegetazione a mosaico, costituita dall'area compresa fra Pradis di Sopra, Pradis di Sotto e Pielungo; la Valle D'Arzino: longitudinale e stretta con allargamenti nelle zone di Casiacco e San Francesco; la Val Tramontina: longitudinale, più ampia della precedente con ampi slarghi costituiti da terrazzamenti alluvionali in prossimità degli abitati di Tramonti.
- la zona acclive di collina e montagna, rappresenta la parte preponderante del territorio, costituita dai bacini idrografici dei Torrenti Arzino, Cosa e Meduna. All'interno di questa zona si possono individuare la zona pedemontana, che costituisce la fascia di congiunzione fra la parte di territorio pianeggiante e quella acclive, dall'abitato di Pinzano a quello di Meduno, e la zona collinare pedemontana che comprende il comune di Castelnovo del Friuli e parte di quello di Pinzano e Travesio.
- la zona pianeggiante, nella parte a sud degli abitati di Pinzano, Valeriano, Travesio, Meduno e Sequals, formata da terreni alluvionali ed interrotta da un sistema collinare calcareo fra Usago e Sequals.

III - L'area Pedemontana del Livenza

L'area Pedemontana del Livenza si estende su una superficie di circa 243 kmq (dei quali 228 montani), localizzati nell'estremo lembo meridionale delle Prealpi carniche e confinanti con la Valcellina a nord, la pianura pordenonese ad est e a sud, il Bellunese a ovest.

La configurazione fisica del territorio si presenta molto articolata per la presenza di ambienti diversi tra loro per caratteristiche naturali ed anche per il tipo di rapporto instauratosi fra l'ambiente naturale e le attività umane. Sinteticamente si possono individuare tre fasce di differente natura fisica e funzionale:

- la fascia montana;
- la fascia centrale;
- la fascia di pianura.

La fascia montana è caratterizzata a occidente dall'altopiano del Consiglio, che costituisce un'appendice meridionale del gruppo del monte Cavallo, posto a confine tra la pianura friulana e quella veneta, nel punto d'incontro delle tre province di Pordenone, Treviso e Belluno. La zona montana include i consorzi boschivi del Cansiglio, molto ricchi e complessi, mentre nella rimanente parte alta della Comunità sono presenti, oltre ad estese superfici pascolive, vasti boschi di faggio e conifere: la superficie boschiva complessiva è pari al 29% dell'intera superficie dell'area. Le vie di accesso dal fondovalle all'altipiano del Livenza sono due: la prima che da Aviano porta in Piancavallo, la seconda che da Caneva porta in Cansiglio. Gli insediamenti abitativi in zona montana sono sia turistici, in grande maggioranza accentrati nel comprensorio del Piancavallo, sia destinati all'alpeggio del bestiame.

La zona pedemontana e di collina, nella quale sono localizzati i principali centri abitati è caratterizzata da un ambiente rurale gradevole sul quale si innesta un sistema insediativo storico che si estende lungo tutto l'asse della strada provinciale pedemontana, ed è

costituito dai centri urbani di Aviano, Budoia, Caneva e Polcenigo. Tali insediamenti beneficiano della favorevole posizione climatica e della vicinanza e facile accessibilità con la pianura,ma risultano svantaggiati in termini di sviluppo produttivo del settore primario e secondario a causa della medio-bassa produttività dei terreni ai fini delle coltivazioni agricole, mentre sul versante industriale non partecipano con insediamenti manifatturieri e funzioni di servizio ai distretti industriali della pianura pordenonese e trevigiana, che sono comunque importanti per l'assorbimento della manodopera locale. Questa fascia, molto omogenea al suo interno, assume un rilievo particolare non solo in termini di insediamenti abitativi, servizi ed attrezzature ma per il ruolo di cerniera e integrazione (delle relazioni sociali, del paesaggio, dei servizi ricreativi) che svolge tra l'area montana e quella di pianura.

La fascia di pianura, utilizzata e utilizzabile per l'agricoltura e per gli insediamenti produttivi del settore secondario e terziario, che si estende attorno ai centri abitati è formata, nella parte occidentale, da terreni di alluvioni sabbiosi-argillosi del Livenza e nella parte orientale da terreni di alluvioni ghiaiose del Cellina e, per il loro utilizzo agricolo, necessitano assolutamente di irrigazione artificiale. L'indirizzo produttivo è incentrato sulla zootecnia nei comuni di Aviano, Budoia e Polcenigo, di produzione vitivinicola e olivicoltura nel comune di Caneva, e marginalmente di frutta (actinidia, ciliegie, mele e pere) nel comune di Budoia.

Sintesi aggregata dei dati territoriali delle tre aree componenti la Comunità Montana del Friuli Occidentale

Tabella A: Serie storica della popolazione

	1971	1981	1991	2000
Area Meduna Cellina	25.325	26.152	25.260	25.584
Area Val D'Arzino Val Cosa Val Tramontina	12.272	11.580	10.593	10.355
Area del Livenza	19.995	20.401	19.505	19.758
Area Dello Spilimberghese	0	0	0	0
Totale Comunità Montana	57.592	58.133	55.358	55.697

Dalla Tabella A si evidenzia come nell'intervallo 1991-2000 la popolazione della comunità montana abbia fatto registrare un aumento in valore assoluto degli abitanti pari a 339 unità, che in percentuale rappresentano lo 0,61% del totale degli abitanti.

Tabella B: Densità abitativa

	Superficie (Kmq)	Popolazione	Densità abitativa (ab/Kmq)
Totale Area Meduna Cellina	722,06	25.584	35,43
Totale Area Val D'Arzino Val Cosa Val Tramontina	424,47	10.355	24,39
Totale Area del Livenza	242,27	19.758	81,55
Totale Comunità Montana	1388,8	55.697	40,10

Dalla Tabella B si evidenzia come la densità abitativa nel 2000 si attesti, per l'intera Comunità Montana , su un valore pari a 40,10 abitanti per chilometro quadrato.

Tabella C: Indice di vecchiaia

	0-14 anni	> 65 anni
Totale Area Meduna Cellina	3.100	5.315
Totale Area Val D'Arzino Val Cosa Val Tramontina	1.116	2.742
Totale Area del Livenza	2.397	4.543
Totale Comunità Montana	6.613	12.600

La tabella C evidenzia come l'indice di vecchiaia dell'intera area sia pari a 190,53.

Tabella D: Tasso di variazione degli addetti 1991-1996

	Addetti		
	1991	1996	%
Totale Area Meduna Cellina	7.124	6.963	-1.58
Totale Area Val D'Arzino Val Cosa Val Tramontina	1.892	1.966	3,91
Totale Area del Livenza	4.578	4.506	-1,57
Totale Comunità Montana	13.594	13.435	-1,16

La tabella D evidenzia, tra il 1991 e il 1996, una diminuzione degli addetti in valore assoluto pari a 159 addetti, che in termini percentuali corrisponde ad una diminuzione dell'1,16%.

1.4 Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

Ambito territoriale : le problematiche

Le problematiche dell'ambito territoriale comprensoriale sono definibili a partire da riconoscibili tematiche geografiche, sociali ed economiche avuto riguardo alle peculiarità storiche etniche e linguistiche.

Tali caratteristiche di tensione/omogeneità si individuano nell'ambito prealpino dei rilievi montano – collinari delle Giulie che coinvolgono le zone omogenee delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone e del Collio.

I principali elementi di tensione/omogeneità sono:

- *Il sistema fisico*: le zone prettamente montane, in termini di superficie, rappresentano la gran parte del comprensorio; i rilievi prealpini che si affacciano sui sistemi urbani della pianura, sono quelli più marginali giacché non posseggono, oramai, alcuna autonomia economica e produttiva. Questo primo elemento di omogeneità/tensione suggerisce l'essenzialità del ruolo economico, di traino, dell'ambito pedemontano e collinare rispetto all'area interna; questo sistema di relazioni si è consolidato nel decennio appena trascorso e deve essere riletto quale strumento di sviluppo attraverso una integrazione politico-programmatica e socio-economica ;
- *Il sistema geografico*: l'ambito è posto sul confine italo-sloveno – area di confine -; ne conseguono complessità etnico-linguistiche, storie condivise, culture dialoganti e integrate comprese quelle materiali. La linea di confine va, pertanto, letta in chiave di nuova progettualità, quindi determinante per uno sviluppo strutturato della montagna prealpina, valorizzando l'integrazione dei diversi assetti territoriali precedentemente descritti;
- *Il sistema ambientale*: in questo territorio risiede la miglior produzione enologica regionale (Ramandolo, Colli Orientali, Collio) e la foresta a più elevato valore aggiunto (sia naturalistico, sia economico); clima, sostrato geologico, regime giuridico della proprietà, conduzione agronomica e selvicolturale, salienze naturalistiche, tipi e forme del paesaggio, creano un'unità territoriale dai contorni molto precisi le cui problematiche vanno affrontate con una mirata politica socio-economica e territoriale;
- *Il sistema socio-economico*: l'area è caratterizzata da un costante ed intenso abbandono/senilizzazione della popolazione nelle zone interne mentre nell'area collinare, ove si assiste ad un consolidamento della popolazione insediata, è fortemente vivace una produzione intensiva di qualità nel settore agricolo, una consistente presenza del modello della PMI del nord-est ed una forte influenza di sistemi commerciali afferenti alla grande distribuzione. Il sistema collinare e pedemontano, in particolare nell'area udinese, propone un assetto insediativo polverizzato, adeguatamente dotato di servizi, fortemente integrato nella più grande città diffusa del sistema udinese-cividalese.

L'idea generale è quella di potenziare i presidi in montagna, attraverso investimenti molto mirati, utilizzando le risorse territoriali, collegando strutturalmente tali scelte alla valorizzazione (innovazione) e consolidamento, delle attività imprenditoriali della collina.

1.5 Provincia di Gorizia

La L.R. 33/2002, e successive modificazioni, attribuisce alla Provincia di Gorizia le funzioni precedentemente svolte dalla Comunità Montana del Carso nel territorio di propria competenza, comprendente i Comuni di Savogna d'Isonzo, Doberdò del Lago, Sagrado e, parzialmente, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Fogliano-Redipuglia.

Tale area presenta numerosi siti di grande interesse naturalistico, a partire dalla Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa, il cui Centro visite già opera come polo d'attrazione del turismo sostenibile. La recente apertura di questo centro ha dato nuovo impulso all'offerta agrituristica, peraltro già presente sul territorio, ma che proprio con lo sviluppo di un turismo tematico di carattere naturalistico può avere importanti prospettive di crescita. Ulteriore peculiarità dell'area carsica è rappresentata dalla grande importanza storica legata alle vicende della Grande Guerra. Le iniziative della Provincia non possono prescindere da queste sopra citate caratteristiche del territorio, e pertanto, perseguendo scopi didattici e di ricerca, mirano nel contempo a portare valore aggiunto al territorio, sia in chiave di recupero storico-culturale che di promozione del territorio mediante la creazione di un sistema di turismo culturale, valorizzando nel contempo il paesaggio e i numerosi siti di valore naturalistico ed archeologico interessati dal progetto. Si intende pertanto conservare le testimonianze storiche dell'area transfrontaliera, relative alla prima guerra mondiale, a fini didattici, di ricerca e conservazione, e di garantire una miglior fruizione del territorio da parte della popolazione e del turista.

1.6 Provincia di Trieste

Il territorio classificato montano della Provincia di Trieste comprende gli interi territori dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, nonché il Comune di Trieste limitatamente ai Comuni Censuari di Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore.

La superficie montana è di 18.023 ettari, mentre la popolazione residente ammonta a 56.372 abitanti (dati 2002).

Si tratta di un territorio già densamente antropizzato, che subisce una forte pressione antropica da parte della città, che ne usufruisce sia a scopo abitativo che per il tempo libero.

L'integrità del territorio risulta fortemente compromessa da una serie di infrastrutture che l'attraversano in senso longitudinale (strade, autostrada, ferrovia, oleodotti, gasdotti, elettrodotti), che costituiscono altrettante ferite in un contesto naturale unico ed irripetibile.

L'attività economica del territorio montano non è rilevante, in quanto la popolazione in età lavorativa è principalmente impiegata nel terziario o in strutture esterne a detto territorio. Se si escludono due grandi realtà industriali (Cartiera Burgo e Wartsila) ed il polo scientifico (Area di Ricerca e SISSA, che però interessano solo marginalmente l'occupazione locale), essa è rappresentata prevalentemente da aziende agricole e agrituristiche, che tendono a specializzarsi nel settore vitivinicolo (DOC Carso), olivicolo e zootecnico. Esse sono tuttavia costrette a confrontarsi con i gravi fenomeni di invecchiamento della popolazione, la diminuzione del numero delle aziende in grado di sopravvivere in tali condizioni e in particolare a causa della carenza e inadeguatezza delle infrastrutture, la distanza dei centri commerciali e di servizio, i tempi di percorrenza, le particolari situazioni orografiche e climatiche.

2 – Gli obiettivi generali

Gli interventi inseriti nel Piano, nel loro complesso, tendono a favorire condizioni che contrastino la tendenza in atto allo spopolamento ed all'impoverimento del tessuto imprenditoriale delle diverse realtà montane, promuovendo uno sviluppo sostenibile delle aree montane, nel rispetto delle peculiarità a valenza economica, culturale, turistica ed ambientale delle aree stesse.

Sono proposti interventi tesi a favorire il mantenimento e, laddove possibile, lo sviluppo dei servizi di base alla popolazione ed alle imprese, migliorando i servizi pubblici e sostenendo

la popolazione e le imprese residenti con interventi tesi ad una mitigazione dei maggiori costi derivanti dall'insediamento nelle aree montane.

Sono altresì presenti nel Piano interventi tesi alla conservazione e valorizzazione delle potenzialità ambientali e naturali del territorio, percepite come risorse importanti per uno sviluppo economico del territorio montano, in particolare per il settore agricolo e per la promozione di un turismo sostenibile.

2.1 Comunità montana della Carnia

Invertire la tendenza in atto richiede uno sforzo convergente di tutti gli attori operanti sul territorio, sia pubblici che privati.

L'azione programmatoria della Comunità Montana della Carnia è tesa a favorire tali convergenze, nello spirito che ispira le recenti e nuove linee guida dell'amministrazione regionale, per un approccio globale e intersettoriale ai singoli problemi, in un'ottica di condivisione e partecipazione capace di promuovere uno sviluppo sostenibile.

In questa direzione si inseriscono anche le iniziative recentemente avviate in materia di Agenda 21 Locale, di Educazione Ambientale, di Sistema Informativo Territoriale.

Gli interventi proposti per la programmazione di cui al presente documento sono coerenti con quanto sopra, in quanto, utilizzando le possibilità offerte dal fondo regionale per lo sviluppo montano, sono privilegiati gli interventi che favoriscono il permanere in loco della popolazione e promuovono le risorse del territorio.

Gli aiuti alle imprese commerciali sono una risposta ad un'esigenza segnalata anche dalle associazioni di categoria. La struttura reddituale degli esercizi commerciali dei centri abitati marginali risente pesantemente dei fenomeni dell'abbandono del territorio. La chiusura di tali attività-servizi rende meno attraente l'insediamento nei centri marginali e alimenta la spirale dell'abbandono. L'obiettivo generale è dunque di evitare l'abbandono dei territori più marginali, attraverso la concessione di aiuti alle imprese commerciali, compatibili con la normativa di riferimento, che offrono servizi ed, evitando onerosi spostamenti, una migliore qualità della vita.

Il basso livello di reddito pro-capite disponibile, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione (gli anziani, o le famiglie monoreddito) è ulteriormente gravato delle spese per il riscaldamento domestico, che deve essere attivato nella gran parte del territorio per oltre sei mesi all'anno. Aumentare il reddito disponibile, con la concessione di aiuti, in molti casi, permetterebbe di liberare le risorse necessarie per acquisire servizi ritenuti ormai necessari per una qualità della vita dignitosa.

Gli interventi che riguardano il turismo alpino, l'agriturismo, l'agricoltura mirano al sostegno e alla creazione di reddito in attività legate al territorio e che contribuiscono ad arginarne il degrado.

La tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio boschivo e prativo sono obiettivi cui tendono anche gli interventi relativi alla viabilità forestale, a quella interpoderale ed ai rimboschimenti e miglioramenti delle proprietà silvopastorali.

Nell'elenco delle proposte sono presenti anche interventi di salvaguardia e miglioramento del patrimonio dell'Ente (centraline, capannoni, autostazione), oltre a importanti opere pubbliche mirate alla creazione di reddito negli ambiti turistico (piste ciclabili) e agricolo (stalle).

2.2 Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

2.2.1 La Comunità montana

Sulla base delle analisi brevemente esposte nella prima parte di questo documento e delle risorse finanziarie assegnatele, la Comunità Montana propone il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- concorrere alla riduzione del differenziale di reddito tra i nuclei famigliari residenti in zona montana e quelli residenti in zona non montana attraverso l'erogazione di contributi volti all'abbattimento dei maggiori costi di riscaldamento;
- sostenere le imprese commerciali che operano in ambito montano;
- dare impulso ad attività di integrazione del reddito agricolo;

- migliorare le infrastrutture a servizio degli ambiti rurali e forestali;
- miglioramento dell'offerta turistica con interventi di manutenzione della rete sentieristica di fondo valle nei comuni vocati;
- promuovere la certificazione delle produzioni agricole per favorire la competitività delle imprese;
- migliorare le strutture e le infrastrutture delle malghe comunali per mantenere inalterati gli spazi alpini;
- realizzare interventi a favore della produzione alternativa di energia elettrica;
- realizzare interventi di miglioramento delle strutture legate alla gestione dei rifiuti.

2.2.2 I territori in cui è storicamente insediata la minoranza slovena

Sulla base delle considerazioni brevemente esposte nella prima parte di questo documento e delle risorse finanziarie assegnatele, la Comunità Montana propone il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- il sostegno alle attività culturali e turistiche;
- il miglioramento dell'arredo urbano nelle località a vocazione turistica;
- il miglioramento dell'offerta ricettiva pubblica;
- la realizzazione di manifestazioni volte a promuovere le tradizioni e i prodotti tipici locali;
- la realizzazione di materiale promozionale inerente attività e iniziative legate alla lingua slovena;
- il sostegno di iniziative pubbliche per lo sviluppo delle relazioni con le comunità linguistiche slovene all'estero.

2.3 Comunità montana del Friuli Occidentale

L'analisi del contesto socio-economico dell'area ha dimostrato come siano ampiamente presenti tutti quei fattori di minaccia per la sopravvivenza futura delle comunità rurali: esodo ed invecchiamento della popolazione, riduzione delle attività economiche e quindi dell'occupazione; un progressivo e costante allontanamento, non solo fisico ma anche "culturale", delle giovani generazioni rispetto a quelle che sono le componenti dell'identità locale. Modelli di sviluppo urbani considerati più attraenti, la scarsità e la difficoltà di accesso ad alcuni servizi considerati importanti per la definizione degli standard di vita odierni, la rottura dei legami conoscitivi ed emozionali rispetto alla cultura e storia locale, stanno provocando un esodo significativo delle risorse umane più giovani e motivate.Questo anche in funzione di percorsi di studio prolungati, qualificati e che spesso conducono i giovani ad investire altrove le proprie conoscenze e capacità.

I principali fattori che devono essere affrontati e risolti per garantire un duraturo processo di sviluppo per la Comunità, si integrano fra loro e sono: lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione residente, la perdita di attività economiche e di posti di lavoro.

Emerge la necessità dunque di : a) trattenere sul territorio i giovani; avviare o consolidare in alcuni casi, progettualità d'area che coinvolgano più attori attorno ad un obiettivo comune; tutelare, valorizzare e rendere fruibili le risorse ambientali e naturali dell'area in un'ottica di sistema sostenibile diffuso; b) sostenere la popolazione residente con interventi che riducano i maggiori costi sostenuti per abitare e produrre.

Rispetto al sistema produttivo locale si evidenzia da un lato la necessità di contrastare la scarsa natalità imprenditoriale che oggi si può riscontrare, e dall'altro di intervenire sulle piccole e medie realtà esistenti, per incentivarne la competitività. Questo può avvenire solamente attraverso l'adozione e l'applicazione di specifiche competenze e sistemi, in campo tecnologico, organizzativo, amministrativo e di marketing.

Le debolezze strutturali delle singole Amministrazioni Comunali che compongono la Comunità mettono in risalto una strategia trasversale nel sostegno e nella realizzazione di tutte quelle opere a salvaguardia del territorio, opere che diventano la chiave di congiunzione con tutte le strategie di sviluppo economico e quindi di consolidamento di un tessuto sociale.

2.4 Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

2.4.1 La Comunità montana

Obiettivi generali dello sviluppo

Gli obiettivi fondativi dello sviluppo locale della area comprensoriale possono essere riassunti come di seguito.

1. Valorizzazione istituzionali

- Inserimento stabile della Comunità nel processo di programmazione socio-economica regionale e locale con riferimento alle politiche di integrazione transfrontaliera;
- Partecipazione all'elaborazione di strumenti di programmazione/pianificazione transfrontaliera, per lo sviluppo di un sistema integrato e disponibile delle conoscenze territoriali/ambientali.

2. Salvaguardia dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile

- valorizzazione e protezione dell'ambiente sia attraverso la progettazione/gestione di aree protette sia mediante "interventi strutturali" sul paesaggio agrario e culturale;
- gestione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche attraverso uno specifico organismo nel quale possono confluire proprietà pubbliche, le consorzialità private e le imprese forestali private;
- difesa del suolo realizzata in un'ottica di bacino idrografico e quindi attuata quale funzione delegata dall'Amministrazione regionale;
- attuazione di una politica energetica per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile ed alternativa proprie della montagna;
- sostegno, ampliamento e qualificazione della base produttiva del settore agricolo, in funzione di uno sviluppo del turismo; in particolare va sostenuto e valorizzato il comparto vitivinicolo dell'ambito collinare attraverso una politica concertata fra attori pubblici e privati ed ampliate in quantità e potenziate le aziende degli ambiti montani che conducono agricoltura biologica e di qualità attraverso il sostegno dell'imprenditorialità giovanile e l'organizzazione della raccolta e commercializzazione anche in ambito transfrontaliero;
- potenziamento e miglioramento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi turistici puntando su un'offerta legata all'utenza non stanziale con particolare riguardo allo sviluppo della ricettività (alberghi, bed and breakfast, riuso di patrimonio edilizio esistente, etc);
- manutenzione della rete viaria locale sia di comunicazione che di servizio;
- istituzione di un "Parco transnazionale" tra la Repubblica di Slovenia e la Regione Friuli Venezia Giulia inteso quale ambito di valorizzazione naturalistica e di fruizione turistico-ricreativa;
- azioni di governo delle strutture paesaggistiche, mediante interventi strutturali e adozione di strumenti di pianificazione del paesaggio agrario e culturale.

3. Marketing territoriale

- Sviluppo di strategie, azioni e strumenti innovativi per lo sviluppo e la promozione del territorio al servizio della pianificazione strategica. L'obiettivo è prevenire, comprendere e soddisfare nel modo migliore i bisogni della domanda interna ed esterna al territorio: nel primo caso è la domanda espressa in maniera più o meno esplicita dai cittadini, nel secondo caso è la domanda espressa dagli attori esterni (ad. es. la domanda effettiva o potenziale del turismo). Il tutto in una politica di sviluppo sostenibile, ovvero in ottica che promuove l'equilibrio e la coesione sociale e la sostenibilità ambientale.

4. Innovazione tecnologica

L'occasione per le aree montane di partecipare allo sviluppo può essere effettivamente rappresentata dall'introduzione delle nuove tecnologie della società dell'informazione, evitando una nuova marginalizzazione derivante dall'esclusione dell'accesso alle tecnologie comunicative web proprie della "larga banda". In tale prospettiva vanno attivate le politiche di seguito rappresentate.

- Sviluppo dell'innovazione nella pubblica amministrazione per ampliare le capacità di servizio al territorio ed ai cittadini;

- Sviluppare le capacità di accesso al mercato del sistema imprenditoriale locale nell'ambito delle politiche di marketing territoriale;
- Sviluppo di nuove realtà imprenditoriali attraverso la promozione della new-economy. Particolare attenzione va portata, per quanto riguarda le aree montane alla diffusione di piccole imprese operanti in modalità di "telelavoro".

5. *Valorizzazione delle culture locali e dell'integrazione transfrontaliera*

- Il sostegno e la valorizzazione della cultura locale rappresenta un input fondamentale per consolidare/ricostruire la consapevolezza dell'appartenenza ad un territorio e il senso dell'identità sociale, premesse indispensabili per costruire azioni di sviluppo condivise e partecipate. Il ruolo della cultura locale assume un rilevante connotato rispetto all'integrazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia. Le culture locali fanno parte del sistema delle risorse disponibili nell'ambito delle politiche di marketing territoriale.

6. *Esercizio associato delle funzioni comunali*

Rappresentano un importante attributo di tipo istituzionale nel raccordo con le amministrazioni comunali appartenenti al territorio.

In particolare vanno sviluppate iniziative tese a sviluppare collaborazioni in campi legati alla gestione del territorio e delle sue variabili (sistemi informativi territoriali e catasto, opere pubbliche gestione delle emergenze territoriali e della difesa del suolo).

Altre azioni riguardano operazioni sinergiche tese a valorizzare l'efficienza e l'efficacia della PA, attraverso l'unificazione di procedure e di servizi, spesso gravosi per la piccola Amministrazione locale.

2.4.2 I territori in cui è storicamente insediata la minoranza slovena

L'intervento della Comunità Montana nei territori ove, storicamente, è insediata la minoranza slovena ha privilegiato il sostegno alle micro-azioni di sviluppo locale con particolare riguardo al consolidamento di azioni già intraprese dagli Enti Locali del territorio, in funzione di miglioramento delle qualità insediative delle popolazioni locali, dei servizi socio-culturali, della dotazione infrastrutturale e delle condizioni di accessibilità.

In ragione della modesta dimensione finanziaria dell'investimento globale, gli interventi proposti si configurano per la loro complementarietà rispetto ad azioni ed interventi intrapresi sul territorio da Comuni, e dalla Comunità montana.

2.5 Provincia di Gorizia

L'art. 19 della L.R. 33/02 prevede una programmazione di interventi per l'area montana, al fine di consentirne uno sviluppo armonioso ed equilibrato. In tal senso si specifica che spetta alla Regione stabilire, con apposito piano, gli obiettivi, gli indirizzi e le risorse per la realizzazione di iniziative di competenza dei vari Enti, tra cui la Provincia di Gorizia. In conformità ad esso la Provincia di Gorizia adotta un programma triennale di interventi definendo le priorità e le opere necessarie a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.

In ragione di ciò, nel triennio 2004 – 2006 la Provincia di Gorizia intende dare vita ad una programmazione che possa interessare l'intera area montana del Carso, da un lato dando seguito ad iniziative comprese nel programma annuale 2003, approvato con D.G.R. n. 3524 dd. 14.11.2003, dall'altro prevedendo ulteriori e nuove iniziative.

E' infatti intendimento dell'Ente creare ed ammodernare attrezzature indispensabili alla qualità della vita delle popolazioni, delle imprese e del sistema economico e allo sviluppo dei territori compresi nella zona carsica; mantenere e migliorare i servizi pubblici; salvaguardare le terre agricole e pastorali e la superficie boschiva e promuovere le risorse energetiche endogene.

In particolare il programma si propone di valorizzare ed incentivare il turismo sostenibile, nonché il patrimonio naturalistico ma anche storico e culturale del territorio interessato. Alcune iniziative costituiscono inoltre un completamento di altre iniziative promosse dalla stessa Provincia e da alcuni Comuni nell'ambito di progetti, finanziati con fondi comunitari, come quello del "Parco della Memoria", finalizzato a dare lustro ai luoghi teatro di avvenimenti di estrema importanza storica.

Le suddette iniziative si conformano agli indirizzi programmatici della Provincia, che prevedono un impegno volto a valorizzare le risorse delle zone carsiche, nel rispetto dell'identità e dei valori culturali che caratterizzano questo territorio.

2.6 Provincia di Trieste

Le finalità perseguite attengono al consolidamento e potenziamento del settore primario.

Infatti si ritiene che sia necessario perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle potenzialità ambientali e naturali strettamente connesse con l'attività agricola, in modo da mantenere le caratteristiche originarie dei luoghi, siano essi intesi come insediamenti abitativi e aree circostanti.

Pertanto tutte le azioni che possono favorire interventi mirati a uno sviluppo sostenibile limitatamente alle risorse attivabili, verranno perseguite con determinazione da parte dell'Amministrazione.

3 – Le risorse

L'art. 20 della L.R. 33/2002 definisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna un'aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del Piano regionale. In tale contesto sono incluse anche talune poste di derivazione statale quali quelle derivanti dal riparto del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e quelle destinate dai commi 3 e 4 dell'articolo 21 della Legge 23 febbraio 2001 n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia, recepita dall'art. 5, commi 10 e seguenti, della L.R. 12 settembre 2001, n. 23) ad interventi nei territori della Provincia di Udine nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

Parte delle risorse del Fondo regionale hanno destinazione vincolata e precisamente:

1. Le risorse attribuite dallo Stato con il citato art. 21 Legge 38/2001, corrispondenti ad uno stanziamento annuo complessivo di € 516.461,90, sono destinate all'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle attuali Comunità montane del Torre, Natisone e Collio e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.
2. L'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) come integrato dall'art. 4, comma 30, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), destina la spesa annua di 258.000,00 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, agli interventi di competenza delle Province, per l'attuazione di servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane.
3. L'articolo 17 della citata LR 13/2001, come modificato dall'art. 28 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo per l'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) destina la spesa annua di 155.000,00 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, ad interventi a sostegno del servizio scolastico nei territori montani.

Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale alle Comunità montane ed alle Province di Gorizia e Trieste con le modalità previste dall'art. 20, comma 3, della LR 33/2002 e precisamente:

a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21 della medesima LR 33/2002;

b) per metà in relazione ai contenuti del Piano regionale di sviluppo montano con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

I capitoli di spesa gestiti nell'ambito del Fondo sono i seguenti:

U.P.B. 2.1.330.2.514 Fondo regionale per lo sviluppo montano	
1047	"Fondo regionale per lo sviluppo montano – ricorso al mercato finanziario"
1048	"Fondo regionale per lo sviluppo montano – fondi regionali"
1051	"Fondo regionale per lo sviluppo montano – fondi statali"
U.P.B. 9.7.330.2.1920 Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali della minoranza slovena	
1640	"Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena"

Per il corrente anno 2004 le risorse stanziate sui capitoli affluenti al Fondo regionale per lo sviluppo montano, una volta detratte le somme con vincolo di destinazione, sono le seguenti:

Capitolo	*Importi in euro*
1047 "Fondo regionale per lo sviluppo montano – ricorso al mercato finanziario"	7.000.000,00
1048 "Fondo regionale per lo sviluppo montano – fondi regionali"(comprensivo della maggiore assegnazione disposta con la LR 19/2004 di Assestamento del bilancio regionale per l'anno 2004)	2.303.689,65
1051 "Fondo regionale per lo sviluppo montano – fondi statali" (Fondi derivanti dal riparto del Fondo nazionale per l'anno 2003)	733.610,00
TOTALE	**10.037.299,65**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a) della LR 33/2002 con le deliberazioni giuntali n. 1732 del 2 luglio 2004 e n. 2286 del 2 settembre 2004 (quest'ultima riferita alle maggiori disponibilità disposte con la LR 19/2004 di Assestamento del bilancio) è già stato assegnato alle Comunità montane ed alle Province di Gorizia e Trieste il 50% delle suddette risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione. Complessivamente le risorse già assegnate a ciascuna Comunità montana o Provincia sono le seguenti:

Comunità montana /Provincia	*Assegnazione DGR 1732/2004*	*Assegnazione DGR 2286/2004*	*Assegnazione complessiva*
CM della Carnia	1.297.850,12	193.733,61	1.491.583,73
CM del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	825.852,52	123.277,25	949.129,77
CM del Friuli Occidentale	1.124.897,75	167.916,54	1.292.814,29
CM del Torre, Natisone e Collio	673.380,58	100.517,35	773.897,93
Provincia Gorizia	83.211,88	12.421,26	95.633,14
Provincia Trieste	361.612,15	53.978,83	415.590,98
TOTALI	**4.366.805,00**	**651.844,84**	**5.018.649,84**

La somma residua viene ripartita tra gli enti montani, come specificato più sopra, in relazione ai contenuti del presente Piano regionale.

Per quanto riguarda le annualità 2005 e 2006, tenuto conto delle previsioni normative sopra richiamate, si considerano a destinazione vincolata tutte le risorse affluenti al cap. 1640 (Interventi per la minoranza slovena) e, con riferimento al cap. 1048 (Fondo regionale per lo sviluppo montano – fondi regionali) si considera vincolata la somma complessiva di 413.000 euro per gli interventi previsti agli articoli 15 e 17 della LR 13/2001 (interventi a supporto del trasporto integrato e del servizio scolastico in area montana), stante la previsione normativa che impone all'amministrazione regionale di provvedere a tali interventi con fondi propri laddove non disponibili i fondi statali derivanti dal riparto del fondo nazionale per la montagna..

Come risulta dal Bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 gli stanziamenti attualmente disposti sui capitoli di bilancio afferenti il Fondo regionale per lo sviluppo montano utilizzabili per il finanziamento del Piano regionale pluriennale sono i seguenti:

Capitolo		*2005* *Importi in euro*	*2006* *Importi in euro*
1047	"Fondo regionale per lo sviluppo montano – ricorso al mercato finanziario".	4.750.000,00	0,00
1048	"Fondo regionale per lo sviluppo montano – fondi regionali (al netto dell' accantonamento DI € 413.000 per gli interventi di cui agli artt. 15 e 17 LR 13/2001)	1.837.000,00	6.587.000,00
	TOTALE	**6.587.000,00**	**6.587.000,00**

4 – Il Piano regionale triennale

Il Piano regionale per il triennio 2004-2006 di seguito riportato è articolato con riferimento a ciascuna Comunità montana e Provincia di Gorizia e Trieste, ed è redatto tenuto conto delle proposte formulate dagli stessi Enti.

Per la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e per la Comunità montana Torre, Natisone e Collio è presente anche una Sezione di programma riferita agli interventi a favore dei territori nei quali è presente la minoranza slovena, finanziati con risorse dedicate di derivazione statale (art. 21, comma 3, Legge 38/2001 e art. 5, commi 10,10bis, 11 e 12 L.R. 23/2001).

Gli interventi relativi al triennio sono riportati in ordine di priorità e con indicazione delle risorse finanziarie richieste a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano.

4.1 Comunità montana della Carnia

Prio-rità	*Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)*	*Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro*
1	Aiuti alle imprese commerciali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 23, l.r. 33/2002	600.000,00
2	Contributi mirati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 22, l.r. 33/2002	600.000,00
3	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 24, l.r. 33/2002	100.000,00
4	Interventi in materia di agriturismo - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	100.000,00

5	Interventi di viabilità forestale – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	300.000,00
6	Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	50.000,00
7	Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	230.000,00
8	Interventi per l'acquisto di trattori ed attrezzature per la fruibilità delle strade interpoderali – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	80.000,00
9	Interventi settori culturale, ricreativo, sportivo, associazionistico, etc. – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	70.000,00
10	Interventi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 25, l.r. 33/2002	150.000,00
11	Manutenzione straordinaria dell'acquedotto Chialada. II lotto – Localizzazione: Ampezzo, Socchieve, Enemonzo – Competenza: art. 50 L.R. 10/1988 e art. 5, comma 1 lett. a) L.R. 33/2002	150.000,00
12	Contributo al Comune di Forni Avoltri per l'acquisto dell'impianto sciistico in località Collina – Localizzazione: Forni Avoltri – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	73.000,00
13	Manutenzione straordinaria dell'immobile denominato ex Rilcto in comune di Tolmezzo – Localizzazione: Tolmezzo – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	600.000,00
14	Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle centraline idroelettriche di proprietà dell'Ente – Localizzazione: Vari Comuni – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	200.000,00
15	Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei capannoni di proprietà dell'Ente – Localizzazione: Vari Comuni – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	200.000,00
16	Realizzazione di una stalla per vacche da latte in comune di Sauris – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	570.000,00
17	Contributo al comune di Arta Terme per la Realizzazione di una centralina idroelettrica a Casera Lanza – Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	85.000,00
18	Aiuti alle imprese commerciali – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 23, l.r. 33/2002	600.000,00
19	Contributi mirati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 22, l.r. 33/2002	600.000,00
20	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino - Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 24, l.r. 33/2002	150.000,00
21	Interventi in materia di agriturismo – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	150.000,00
22	Interventi di viabilità forestale – Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	450.000,00
23	Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	150.000,00
24	Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio – Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	350.000,00

25	Interventi per l'acquisto di trattori ed attrezzature per la fruibilità delle strade interpoderali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	100.000,00
26	Aiuti agli imprenditori agricoli ex l.r. 35/1987, art. 25 - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, comma 4 l.r. 33/2002	50.000,00
27	Interventi settori culturale, ricreativo, sportivo, associazionistico, etc. - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	150.000,00
28	Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle centraline idroelettriche di proprietà dell'Ente - Localizzazione: Vari Comuni - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	200.000,00
29	Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei capannoni di proprietà dell'Ente - Localizzazione: Vari Comuni - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	200.000,00
30	Realizzazione di stalle nei comuni di Ravascletto e Sutrio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	730.000,00
31	Realizzazione di piste ciclabili - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	2.810.000,00
32	Manutenzione straordinaria della stazione - di proprietà dell'Ente - delle autocorriere - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	600.000,00
33	Aiuti alle imprese commerciali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 23, l.r. 33/2002	600.000,00
34	Contributi mirati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 22, l.r. 33/2002	600.000,00
35	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 24, l.r. 33/2002	150.000,00
36	Interventi in materia di agriturismo - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	200.000,00
37	Interventi di viabilità forestale - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	450.000,00
38	Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	150.000,00
39	Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	350.000,00
40	Interventi per l'acquisto di trattori ed attrezzature per la fruibilità delle strade interpoderali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	100.000,00
41	Aiuti agli imprenditori agricoli ex l.r. 35/1987, art. 25 - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, comma 4 l.r. 33/2002	50.000,00
42	Interventi settori culturale, ricreativo, sportivo, associazionistico, etc. - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	150.000,00
43	Realizzazione di piste ciclabili - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	1.650.000,00
44	Centro servizi museali - lotto B - Localizzazione: Tolmezzo - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	900.000,00
	TOTALE	**16.798.000,00**

4.2 Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

4.2.1 Comunità montana

Priorità	*Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)*	*Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro*
1	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. I^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993.	620.000,00
2	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. I^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alle fasce di svantaggio socio-economico B e C.	455.000,00
3	Interventi nel settore agrituristico. I^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	100.000,00
4	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. I^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	200.000,00
5	Interventi sulla viabilità minore di fondo valle di interesse prettamente turistico collegante i nuclei abitati dei centri turistici montani e i sentieri CAI situati in quota. I^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	20.000,00
6	Certificazione delle produzioni agricole (sidro, carne, latte e suoi derivati ecc) ad abbattimento delle spese sostenute dalle aziende. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	50.000,00
7	Interventi a favore di malghe comunali in attività. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	25.000,00
8	Impianto pilota biomasse. Art. 5 LR 33/2002. Comune interessato: Dogna.	70.000,00
9	Difesa del suolo e recuperi ambientali. I^ parte. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati:	200.000,00
10	Costruzione e manutenzione viabilità forestale. I^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	120.000,00
11	Manutenzione di opere e ambiti aventi interesse turistico. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni del Canal del Ferro e della Val Canale.	38.259,54
12	Completamento della rete di stazioni ecologiche comunali. I^ parte. Art. 25 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	235.000,00
13	Installazione presso la sede dell'Ente di Gemona del Friuli di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Art. 5 LR 33/2002. Comune interessato: Gemona del Friuli	160.000,00
14	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. II^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993.	620.000,00

15	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. II^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alle fasce di svantaggio socio-economico B e C.	455.000,00
16	Interventi nel settore agrituristico. II^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	50.000,00
17	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. II^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	250.000,00
18	Interventi sulla viabilità minore di fondo valle di interesse prettamente turistico collegante i nuclei abitati dei centri turistici montani e i sentieri CAI situati in quota. II^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	20.000,00
19	Interventi di riatto e miglioramento delle strutture malghive in attività. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	100.000,00
20	Certificazione delle produzioni agricole (sidro, carne, latte e suoi derivati ecc) ad abbattimento delle spese sostenute dalle aziende. II^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	30.000,00
21	Completamento della rete di stazioni ecologiche comunali. II^ parte. Art. 25 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	345.000,00
22	Adeguamento e realizzazione di strutture agricole per il riatto e/o la costruzione ex novo di stalle, fienili ecc. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	400.000,00
23	Costruzione e manutenzione viabilità forestale. II^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	300.000,00
24	Difesa del suolo e recuperi ambientali. II^ parte. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	350.000,00
25	Collegamento intervallivo Saisera Val Dogna. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: Dogna e Malborghetto-Valbruna.	550.000,00
26	Realizzazione di un sistema integrato di controllo del servizio rifiuti. Art. 25 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	186.000,00
27	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. III^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993.	620.000,00
28	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. III^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alle fasce di svantaggio socio-economico B e C.	455.000,00
29	Interventi nel settore agrituristico. III^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	100.000,00
30	Sostegno alle imprese collettive nel settore agro–forestale. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	100.000,00
31	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. III^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	300.000,00
32	Interventi sulla viabilità minore di fondo valle di interesse prettamente turistico collegante i nuclei abitati dei centri turistici montani e i sentieri CAI situati in quota. III^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	20.000,00

33	Interventi selvicolturali sulla proprietà privata. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	50.000,00
34	Recupero dei pascoli nei complessi malghivi monticati e nelle zone di maggior interesse paesaggistico. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	100.000,00
35	Completamento della rete di stazioni ecologiche comunali. III^ parte. Art. 25 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	385.000,00
36	Costruzione e manutenzione viabilità forestale. III^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	350.000,00
37	Difesa del suolo e recuperi ambientali. III^ parte. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	400.000,00
	TOTALE	**8.829.259,54**

4.2.2 Sezione : Minoranza slovena

Prio-rità	***Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)***	***Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro***
1	Finanziamento di iniziative a carattere culturale e turistico. Comuni interessati: Malborghetto Valbruna, Resia e Tarvisio.	21.821,35
2	Acquisto e posa in opera di arredo urbano nella Frazione di Valbruna. Comune interessato: MalborghettoValbruna.	50.000,00
3	Acquisto di arredi e attrezzature per il completamento dell'offerta ricettiva della Casa Albergo di proprietà del Comune di Resia. Comune interessato: Resia.	50.000,00
4	Realizzazione di manifestazioni enogastronomiche e folkloristiche. Comune interessato: Tarvisio.	15.000,00
5	Produzione di materiale audiovisivo inerente attività e iniziative legate alla lingua slovena. Comune interessato: Tarvisio.	10.000,00
6	Ampliamento dell'ufficio comunità linguistiche e relazioni internazionali del Comune di Tarvisio. Comune interessato: Tarvisio.	25.000,00
7	Finanziamento di iniziative a carattere culturale e turistico. Seconda parte. Comuni interessati: Malborghetto Valbruna, Resia e Tarvisio.	25.000,00
8	Interventi di asfaltature e arredo urbano nel capoluogo e nelle frazioni. Comune interessato: Malborghetto Valbruna.	50.000,00
9	Acquisto di arredi e attrezzature per il completamento dell'offerta ricettiva della Casa Albergo di proprietà del Comune di Resia. Secondo lotto. Comune interessato: Resia.	50.000,00
10	Spese di funzionamento relative all'ufficio comunità linguistiche e relazioni internazionali del Comune di Tarvisio. Comune interessato: Tarvisio.	25.000,00
11	Acquisto di beni per il funzionamento dell'ufficio comunità linguistiche e relazioni internazionali del Comune di Tarvisio. Comune interessato: Tarvisio.	10.000,00
12	Finanziamento di attività di cooperazione transfrontaliera con la Slovenia nel settore della cultura, dell'artigianato e dell'arte culinaria. Comune interessato: Tarvisio.	15.000,00

13	Finanziamento di iniziative a carattere culturale e turistico. Terza parte. Comuni interessati: Malborghetto Valbruna, Resia e Tarvisio.	25.000,00
14	Interventi di asfaltature e arredo urbano nelle frazioni. Secondo lotto. Comune interessato: Malborghetto Valbruna.	50.000,00
15	Acquisto di arredi e attrezzature per la sede della biblioteca, dell'archivio storico e del museo dell'arrotino del Comune di Resia. Comune interessato: Resia.	50.000,00
16	Spese di funzionamento relative all'ufficio comunità linguistiche e relazioni internazionali del Comune di Tarvisio. Seconda parte. Comune interessato: Tarvisio.	30.000,00
17	Acquisto di beni per il funzionamento dell'ufficio comunità linguistiche e relazioni internazionali del Comune di Tarvisio. Seconda parte. Comune interessato: Tarvisio.	6.000,00
18	Finanziamento di attività di cooperazione transfrontaliera con la Slovenia nel settore della cultura, dell'artigianato e dell'arte culinaria. Seconda parte. Comune interessato: Tarvisio.	14.000,00
	TOTALE	**521.821,35**

4.3 Comunità montana del Friuli Occidentale

Prio -rità	***Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)***	***Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro***
1	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	365.000,00
2	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00
3	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;	300.000,00
4	Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;	200.000,00
5	Art.19 l.r. 33/2002 Programmazione per lo sviluppo montano (spese per la formazione e gestione del piano triennale)	25.000,00
6	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature nei comuni di fascia "C"	1.230.000,00
7	Art. 25, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio	100.000,00
8	Art. 25, c.1, lett. b) l.r.33/2002 Gestione del personale Ufficio Comprensoriale stipendi per i Comuni	40.000,00
9	Art. 25, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Sistema informativo territoriale (su base di deleghe comunali già ricevute in materia di gestione territoriale e catastale)	50.000,00
10	Art. 25, c.1, lett. d) l.r. 33/2002 Raccolta e smaltimento rifiuti	60.000,00
11	Art. 25, c.1, lett. e) l.r. 33/2002 Trasporto scolastico	8.500,00
12	Art. 24 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di turismo alpino (rifugi, bivacchi e sentieri)	38.700,00

13	Art. 25, c.1, lett. h) l.r. 33/2002 Strutture sociali e orientamento giovani	30.000,00
14	Art. 25, c. 1, lett. o) l.r. 33/2002 Biblioteche	20.000,00
15	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	365.000,00
16	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00
17	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;	150.000,00
18	Art. 7, c.2, lett. d) l.r. 33/2002 Esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte dei soggetti privati.	400.000,00
19	Art. 19 l.r. 33/2002 Programmazione per lo sviluppo montano (spese per la formazione e gestione del piano triennale)	25.000,00
20	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature nei comuni di fascia B :	900.000,00
21	Art. 25, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio Sportello per le attività produttive	100.000,00
22	Art. 25, c.1, lett. b) l.r. 33/2002 Gestione del personale Ufficio Comprensoriale stipendi per i Comuni	40.000,00
23	Art. 25, c. 1, lett. c) l.r. 33/2002 Sistema informativo territoriale (su base di deleghe comunali già ricevute in materia di gestione territoriale e catastale)	50.000,00
24	Art. 25, c. 1, lett. d) l.r. 33/2002 Raccolta e smaltimento rifiuti	60.000,00
25	Art. 25, c.1, lett. e) l.r. 33/2002 Trasporto scolastico	8.500,00
26	Art. 24 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di turismo alpino (rifugi, bivacchi e sentieri)	35.700,00
27	Art.25, c.1, lett. n) l.r. 33/2002 Realizzazione di impianti sportivi	350.000,00
28	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	365.000,00
29	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00
30	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25	300.000,00
31	Art. 9, c.1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13	200.000,00
32	Art.19 l.r. 33/2002 Programmazione per lo sviluppo montano (spese per la formazione e gestione del piano triennale)	25.000,00
33	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature nei comuni di fascia A	1.000.000,00
34	Art. 25, c.1, lett. a) l.r. 33/2002 Costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio Sportello per le attività produttive	100.000,00
35	Art. 25, c.1, lett. b) l.r. 33/2002 Gestione del personale Ufficio Comprensoriale stipendi per i Comuni	40.000,00
36	Art. 25, c. 1, lett. c) l.r.33/2002 Sistema informativo territoriale (su base di deleghe comunali già ricevute in materia di gestione territoriale e catastale)	50.000,00
37	Art. 25, c.1, lett. d) l.r. 33/2002 Raccolta e smaltimento rifiuti	60.000,00
38	Art. 25, c.1, lett. e) l.r.33/2002 Trasporto scolastico	8.500,00

39	Art. 24 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di turismo alpino (rifugi, bivacchi e sentieri)	38.700,00
	TOTALE	**8.008.600,00**

4.4 Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

4.4.1 Comunità montana

Prio -rità	*Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)*	*Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro*
1	Interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 8 dd. 24.05.2004)	365.000,00
2	Interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.(Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 9 dd. 24.05.2004)	290.000,00
3	Riqualificazione ambientale area ex ICFI in comune di Nimis per riconversione del sito a scopi artigiano-industriali	85.000,00
4	Completamento arredo urbano Centro polifunzionale ricreativo sportivo area ex Friulana marmi Torreano a seguito dismissione attività produttiva con riutilizzo ad usi pubblici delle aree scoperte	70.000,00
5	Riqualificazione funzionale del capannone di Cemur (comune di San Leonardo) di proprietà dell'ente per produzioni forestali, trasformazione e commercializzazione del legno.	71.000,00
6	Concorso nelle spese per il potenziamento della rete telefonica nel tratto Musi – Pian dei ciclamini, in comune di Lusevera, ed in particolare l'adeguamento della linea aerea, posa di cavi e giunzioni, nonché estensione acquedotto di Partistagno in comune di Attimis.	165.000,00
7	Sostegno all'associazionismo locale e promozione culturale. Interventi di promozione delle attività e delle manifestazioni tradizionali del territorio anche attraverso il sostegno di associazioni operanti nell'area e favorendo le iniziative delle medesime. Promozione di attività e manifestazioni culturali direttamente gestite dall'ente.	80.000,00
8	Interventi di completamento del Museo etnografico presso sede dell'ente di San Pietro al Natisone e manutenzioni straordinarie degli immobili istituzionali di proprietà dell'ente	40.000,00
9	Realizzazione del sentiero del Rio Nero in comune di Taipana, con collegamento di analogo sentiero in territorio sloveno	25.000,00
10	Percorso ciclabile Torre Natisone Collio. Prosecuzione del percorso realizzato nel comprensorio del Torre verso le Valli del Natisone e l'area del Collio	60.000,00
11	Manutenzione viabilità forestale. Interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie di servizio dissestate e non percorribili del territorio comprensoriale.	75.000,00
12	Sostegno turismo ambientale. Interventi di valorizzazione della fruibilità di aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale funzionali alle attività turistiche.	70.000,00

13	Completamento strada B.go Vigant- Monte Poiacco nei comuni di Nimis e Taipana. Realizzazione della connessione tra le strade forestali di B.go Vigant (Nimis) e Monte Poiacco (Taipana) a fini forestali e turistici (comprensorio di Villanova delle grotte) compreso il recupero delle lastricature originali in pietra della strada comunale dell'Abisso dei Viganti.	50.000,00
14	Interventi di innovazione tecnologica dell'ente attraverso l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di comunicazione e trasmissione dati e del relativo software di connettività e produttività	20.000,00
15	Realizzazione di un vigneto – campo catalogo dei vitigni autoctoni per la conservazione del patrimonio genetico originale ai fini di uno sviluppo delle qualità viticole locali (localizzazione area del Collio)	25.000,00
16	Programma energie alternative (studi sull'uso energia eolica ed idraulica) e sostegno alla produzione di biomasse forestali. Individuazione delle potenziali aree vocate alla produzione di energia eolica, nonché individuazione dei corsi d'acqua utilizzabili per micro centrali idroelettriche. Sostegni finanziari ai proprietari boschivi e alle imprese forestali per la produzione di legno cippato da destinare ad impianti di teleriscaldamento.	20.000,00
17	Interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n.8 dd. 24.05.2004)	365.000,00
18	Interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 9 dd. 24.05.2004)	290.000,00
19	Sostegno all'associazionismo locale e promozione culturale. Interventi di promozione delle attività e delle manifestazioni tradizionali del territorio anche attraverso il sostegno di associazioni operanti nell'area e favorendo le iniziative delle medesime. Promozione di attività e manifestazioni culturali direttamente gestite dall'ente.	80.000,00
20	Interventi di completamento del Museo etnografico presso sede dell'ente di San Pietro al Natisone e manutenzioni straordinarie degli immobili istituzionali di proprietà dell'ente	90.000,00
21	Percorso ciclabile Torre Natisone Collio. Prosecuzione del percorso realizzato nel comprensorio del Torre verso le Valli del Natisone e l'area del Collio	80.000,00
22	Manutenzione viabilità forestale. Interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie di servizio dissestate e non percorribili del territorio comprensoriale	80.000,00
23	Sostegno turismo ambientale. Interventi di valorizzazione della fruibilità di aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale funzionali alle attività turistiche.	100.000,00
24	Completamento strada B.go Vigant- Monte Poiacco nei comuni di Nimis e Taipana. Realizzazione della connessione tra le strade forestali di B.go Vigant (Nimis) e Monte Poiacco (Taipana) a fini forestali e turistici (comprensorio di Villanova delle grotte) compreso il recupero delle lastricature originali in pietra della strada comunale dell'Abisso dei Viganti.	100.000,00
25	Interventi di innovazione tecnologica dell'ente attraverso l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di comunicazione e trasmissione dati e del relativo software di connettività e produttività	40.000,00

26	Realizzazione di un vigneto – campo catalogo dei vitigni autoctoni per la conservazione del patrimonio genetico originale ai fini di uno sviluppo delle qualità viticole locali (localizzazione area del Collio)	10.000,00
27	Programma energie alternative (studi sull'uso energia eolica ed idraulica) e sostegno alla produzione di biomasse forestali. Individuazione delle potenziali aree vocate alla produzione di energia eolica, nonché individuazione dei corsi d'acqua utilizzabili per micro centrali idroelettriche. Sostegni finanziari ai proprietari boschivi e alle imprese forestali per la produzione di legno cippato da destinare ad impianti di teleriscaldamento.	30.000,00
28	Realizzazione percorsi sistema difensivo prima guerra mondiale. Valorizzazione e promozione dei siti tematici.	80.000,00
29	Recupero terre abbandonate. Interventi agronomici previsti dai piani di recupero delle terre abbandonate in fase di redazione da parte dell'ente e finanziati con fondo montagna 2003. Localizzazione nei comuni di Nimis, Taipana, Savogna, Pulfero.	70.000,00
30	Manifestazione promozione del vino. Garanzia di continuità all'intervento già finanziato con il fondo montagna 2003 per sostegno e realizzazione di manifestazioni a supporto del settore enologico (Collio, Colli orientali, Ramandolo).Valorizzazione dei vitigni autoctoni Schioppettino di Prepotto e Refosco di Faedis.	40.000,00
31	Interventi per l'olivocoltura e frutticoltura. Realizzazione di impianti di ulivo a favore di aziende vitivinicole negli ambiti collinari della comunità. Negli ambiti montani si prevede la realizzazione di impianti per la frutticoltura maggiore a favore di aziende agricole proprietarie di fondi agricoli anche in sostituzione di colture agricole intensive.	30.000,00
32	Installazione di impianti per energia rinnovabile presso immobile ente. Realizzazione di impianti fotovoltaici per riduzione costi energetici presso edifici istituzionali dell'ente.	20.000,00
33	Interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 8 dd. 24.05.2004)	365.000,00
34	Interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 9 dd. 24.05.2004)	290.000,00
35	Riqualificazione funzionale del capannone di Cemur (comune di San Leonardo) di proprietà dell'ente per produzioni forestali, trasformazione commercializzazione del legno.	100.000,00
36	Sostegno all'associazionismo locale e promozione culturale. Interventi di promozione delle attività e delle manifestazioni tradizionali del territorio anche attraverso il sostegno di associazioni operanti nell'area e favorendo le iniziative delle medesime. Promozione di attività e manifestazioni culturali direttamente gestite dall'ente.	80.000,00
37	Percorso ciclabile Torre Natisone Collio. Prosecuzione del percorso realizzato nel comprensorio del Torre verso le Valli del Natisone e l'area del Collio.	80.000,00
38	Manutenzione viabilità forestale. Interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie di servizio dissestate e non percorribili del territorio comprensoriale.	80.000,00
39	Sostegno turismo ambientale. Interventi di valorizzazione della fruibilità di aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale funzionali alle attività turistiche.	100.000,00

40	Interventi di innovazione tecnologica dell'ente attraverso l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di comunicazione e trasmissione dati e del relativo software di connettività e produttività.	40.000,00
41	Programma energie alternative (studi sull'uso energia eolica ed idraulica) e sostegno alla produzione di biomasse forestali. Individuazione delle potenziali aree vocate alla produzione di energia eolica, nonché individuazione dei corsi d'acqua utilizzabili per micro centrali idroelettriche. Sostegni finanziari ai proprietari boschivi e alle imprese forestali per la produzione di legno cippato da destinare ad impianti di teleriscaldamento.	30.000,00
42	Realizzazione percorsi sistema difensivo prima guerra mondiale. Valorizzazione e promozione dei siti tematici.	90.000,00
43	Recupero terre abbandonate. Interventi agronomici previsti dai piani di recupero delle terre abbandonate in fase di redazione da parte dell'ente e finanziati con fondo montagna 2003. Localizzazione nei comuni di Nimis, Taipana, Savogna, Pulfero.	70.000,00
44	Manifestazione promozione del vino. Garanzia di continuità all'intervento già finanziato con il fondo montagna 2003 per sostegno e realizzazione di manifestazioni a supporto del settore enologico (Collio, Colli orientali, Ramandolo).Valorizzazione dei vitigni autoctoni Schioppettino di Prepotto e Refosco di Faedis.	40.000,00
45	Interventi per l'olivocoltura e frutticoltura. Realizzazione di impianti di ulivo a favore di aziende vitivinicole negli ambiti collinari della comunità. Negli ambiti montani si prevede la realizzazione di impianti per la frutticoltura maggiore a favore di aziende agricole proprietarie di fondi agricoli anche in sostituzione di colture agricole intensive.	30.000,00
46	Installazione di impianti per energia rinnovabile presso immobile ente. Realizzazione di impianti fotovoltaici per riduzione costi energetici presso edifici istituzionali dell'ente.	20.000,00
	TOTALE	**4.431.000,00**

4.4.2 Sezione : Minoranza slovena

Prio-rità	***Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)***	***Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro***
1	Completamento area ludico sportiva – spogliatoi – magazzino a Subit in comune di Attimis	29.800,00
2	Realizzazione dizionario "Po-Nasen – italiano e italiano – Po-Nasen" con circa 9000 vocaboli, 200 proverbi e 200 foto (comune di Lusevera)	13.000,00
3	Pubblicazione censimento oggettistica del museo etnografico di Lusevera capoluogo con fotografie oggetti, nomi e descrizioni in italiano – friulano – Po-Nasen – inglese. Lavoro realizzato da "borse lavoro giovani estati 2003 – 2004".	4.800,00
4	Sistemazione carreggiate stradali nelle borgate di Villanova delle Grotte in comune di Lusevera.	8.000,00
5	Ricerca e pubblicazione di un libro di fiabe locali per le scuole del comune di Lusevera	13.000,00
6	Acquisto arredi per locali adibiti a struttura di promozione turistica del comune di Faedis	14.800,00

7	Promozione e sviluppo di rapporti culturali del comune di Faedis con la vicina Slovenia	15.000,00
8	Predisposizione area da adibire ad attività ricreative e sportive in località Platischis in comune di Taipana	38.935,55
9	Rifacimento campo sportivo in località Solarie in comune di Drenchia	19.000,00
10	Sistemazione campo di calcetto di Liessa in comune di Grimacco	11.500,00
11	Sistemazione impianto di illuminazione e riscaldamento presso edificio comunale in Liessa in comune di Grimacco	10.000,00
12	Sistemazione strada com.le Codromaz-Berda-Covacevizza – 1° lotto – in comune di Prepotto	17.000,00
13	Sistemazione strada com.le Podresca-Oborza 1° lotto – in comune di Prepotto	10.000,00
14	Borse di studio per la valorizzazione del sito storico-ambientale della Grotta d'Antro e dei locali annessi in comune di Pulfero	13.000,00
15	Acquisto attrezzature informatiche, audiovisive ed arredo per l'avvio del centro visite di Stupizza in comune di Pulfero	10.000,00
16	Realizzazione di cartelli turistici in comune di Pulfero	9.000,00
17	Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria sull'immobile destinato a scuola bilingue di San Pietro al Natisone, nonché sistemazione spazi esterni, acquisto attrezzature e spese per il suo funzionamento	33.500,00
18	Acquisto arredamento e impianto di proiezione amplificazione sala polifunzionale di Savogna	18.000,00
19	Acquisto scaffali biblioteca di Savogna	6.000,00
20	Sistemazione muri perimetrali edifici scolastici – fraz. Merso di Sopra in comune di San Leonardo	28.300,00
21	Adeguamento, miglioramento e completamento impianto illuminazione pubblica nelle frazioni di Raune-Saligoi-Presserie-Tribil Inferiore e Stregna (1° lotto) – in comune di Stregna	12.000,00
22	Organizzazione di manifestazioni ed incontri rivolte agli anziani del comune di Stregna	3.000,00
23	Interventi di pulizia di spazi pubblici di interesse turistico in comune di Stregna	7.000,00
24	Sistemazione della strada Via Gortani verso cimitero di Subit in comune di Attimis	29.800,00
25	Sistemazione carreggiate stradali nelle borgate di Villanova delle Grotte in comune di Lusevera	15.000,00
26	Recupero e valorizzazione vecchi lavatoi dislocati sul territorio comunale in varie frazioni del comune di Lusevera	23.800,00
27	Acquisto arredi per locali adibiti a struttura di promozione turistica del comune di Faedis	14.800,00
28	Ristrutturazione (1° lotto) fabbricato in località Valle in comune di Faedis e di proprietà di soggetto pubblico	15.000,00
29	Sistemazione viabilità e sistemazione parcheggio in località Monteaperta in comune di Taipana	38.935,55
30	Manutenzione viabilità comunale in comune di Drenchia	19.000,00
31	Progettazione area PIP di Dolina in comune di Grimacco	11.500,00
32	Sistemazione palestra di Liessa, sede di manifestazioni culturali, in comune di Grimacco	10.000,00
33	Sistemazione strada com.le Codromaz-Berda-Covacevizza (2° lotto) in comune di Prepotto	17.000,00
34	Sistemazione strada com.le Podresca-Oborza (2° lotto) in comune di Prepotto	10.000,00
35	Borse di studio per la valorizzazione del sito storico-ambientale della Grotta d'Antro e dei locali annessi in comune di Pulfero	13.000,00

36	Acquisto attrezzatura ed arredi per la ex scuola di Montefosca – piano terra, per allestimento di un Museo della cultura locale e arredi per ex scuola di Tarcetta in comune di Pulfero	10.000,00
37	Interventi di valorizzazione del sito "Sustariova Jama" Grotta del calzolaio in Sprecognis, con relativo accesso e valorizzazione Grotta d'Antro in comune di Pulfero	9.000,00
38	Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria sull'immobile destinato a scuola bilingue di San Pietro al Natisone, nonché sistemazione spazi esterni, acquisto attrezzature e spese per il suo funzionamento	33.500,00
39	Urbanizzazione area artigianale in comune di Savogna - 1° lotto -	24.000,00
40	Sistemazione passerella frazione Osgnetto in comune di San Leonardo	28.300,00
41	Adeguamento, miglioramento e completamento impianto illuminazione pubblica nelle frazioni di Raune-Saligoi-Presserie-Tribil Inferiore e Stregna (2° lotto) in comune di Stregna	12.000,00
42	Pubblicazione sulla toponomastica e sulla cultura popolare del comune di Stregna	10.000,00
43	Manutenzione canonica di Subit in comune di Attimis	29.800,00
44	Sistemazione carreggiate stradali nelle borgate di Villanova delle Grotte in comune di Lusevera	22.000,00
45	Pubblicazione libro "Bardo Dan Bot – Lusevera una volta" vita, usi , costumi, modo di lavorare, in bilingua italiano – Po-Nasen con inserimento di circa 190 proverbi e 120 vecchie fotografie del comune di Lusevera	16.800,00
46	Ristrutturazione (2° lotto) fabbricato in località Valle in comune di Faedis e di proprietà di soggetto pubblico	15.000,00
47	Promozione e sviluppo di rapporti culturali del comune di Faedis con la vicina Slovenia	14.800,00
48	Predisposizione parcheggio in Borgo di Sotto in comune di Taipana	29.935,55
49	Predisposizione parco giochi in comune di Taipana	9.000,00
50	Rifacimento piazza in frazione Cras in comune di Drenchia	19.000,00
51	Completamento sentiero storico tematico Topolò-Livek (Slovenia) in comune di Grimacco	11.500,00
52	Sistemazione sentiero culturale mulino di Topolo' in comune di Grimacco	10.000,00
53	Sistemazione strada com.le Codromaz – Berda – Covacevizza – 3° lotto – in comune di Prepotto	17.000,00
54	Sistemazione strada com.le Podresca-Oborza – 3° lotto – in comune di Prepotto	10.000,00
55	Borse di studio per la valorizzazione del sito storico-ambientale della Grotta d'Antro e dei locali annessi in comune di Pulfero	13.000,00
56	Completamento acquisto arredi per ex scuola di Montefosca-struttura museale, piani superiori in comune di Pulfero	10.000,00
57	Promozione di attività culturali in comune di Pulfero	9.000,00
58	Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria sull'immobile destinato a scuola bilingue di San Pietro al Natisone, nonché sistemazione spazi esterni, acquisto attrezzature e spese per il funzionamento	33.500,00
59	Urbanizzazione area artigianale in comune di Savogna 2° lotto	24.000,00
60	Completamento impianti sportivi di base fraz- Merso di Sopra in comune di San Leonardo	28.300,00
61	Adeguamento, miglioramento e completamento impianto illuminazione pubblica nelle frazioni di Raune-Saligoi-Presserie-Tribil Inferiore e Stregna (3° lotto) in comune di Stregna	22.000,00
	TOTALE	**1.033.906,65**

4.5 *Provincia di Gorizia*

Prio-rità	*Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)*	*Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro*
1	Comune di Doberdò del Lago. Potenziamento e valorizzazione delle strutture turistiche ed agrituristiche	35.000,00
2	Comune di Doberdò del Lago. Sostituzione dei serramenti presso l'edificio adibito a scuola media	60.000,00
3	Comune di Fogliano Redipuglia. Sistemazione viabilità comunale in zona Polazzo.	80.000,00
4	Comune di Sagrado. Realizzazione e manutenzione sentieristica nel territorio di pregio storico ricompreso nel progetto "Parco della memoria"	30.000,00
5	Comune di Savogna d'Isonzo. Sostituzione di alcuni tratti di condotte idriche in cemento-amianto della frazione di Gabria – 2° lotto	60.000,00
6	Comune di Ronchi dei Legionari. Interventi di riqualificazione ambientale nella zona dei laghi delle Mucille – 2° lotto	200.000,00
7	Comune di Sagrado. Ristrutturazione dell'ex scuola materna di S. Martino del Carso. Attrezzature ed arredi a servizio della fruizione turistica	50.000,00
8	Comune di Doberdò del Lago. Ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a casermetta per il gruppo comunale della Protezione Civile	25.000,00
9	Comune di Savogna d'Isonzo. Sistemazione in giardino botanico di un'area carsica di proprietà comunale a San Michele del Carso per destinazione d'uso turistico-scolastica	30.000,00
10	Comune di Doberdò del Lago. Ristrutturazione, ampliamento, adeguamento e valorizzazione dei parchi, sentieri ed altre aree ambientali	65.000,00
11	Comune di Savogna d'Isonzo. Posizionamento di segnaletica informativo-turistica a San Michele del Carso	15.000,00
12	Comune di Sagrado. Interventi di miglioramento della viabilità di accesso alla zona sacra	100.000,00
	TOTALE	**750.000,00**

4.6 *Provincia di Trieste*

Prio-rità	*Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)*	*Finanziamento sul Fondo regionale per lo sviluppo montano In euro*
1	Aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	15.000,00
2	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	80.000,00
3	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002	5.000,00

4	Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	130.000,00
5	Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'art. 50 della L.R. 10/1988	300.000,00
6	Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982	50.000,00
7	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	84.000,00
8	Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16	50.000,00
9	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	33.334,00
10	Posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21)	10.000,00
11	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00
12	Aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	15.000,00
13	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	80.000,00
14	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002	5.000,00
15	Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	130.000,00
16	Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'art. 50 della L.R. 10/1988	300.000,00
17	Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982	50.000,00
18	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	84.000,00
19	Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16	50.000,00
20	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	33.333,00
21	Posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21)	10.000,00
22	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00
23	Aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	15.000,00
24	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	80.000,00
25	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002	5.000,00
26	Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	130.000,00
27	Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'art. 50 della L.R. 10/1988	300.000,00

28	Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982	50.000,00
29	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	84.000,00
30	Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16	50.000,00
31	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	33.333,00
32	Posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21)	10.000,00
33	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00
	TOTALE	**2.332.000,00**

5 – Il Quadro degli interventi per l'anno 2004

In relazione alle risorse finanziarie non vincolate disponibili sul fondo regionale per lo sviluppo montano, sono individuati, per ciascuna Comunità montana e per le Province di Gorizia e Trieste, gli interventi del Piano regionale ammessi a finanziamento per l'anno 2004.

Tali interventi sono realizzati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, con le risorse alle medesime assegnate con le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 1732 del 2 luglio 2004, n. 2286 del 2 settembre 2004 e con la deliberazione di approvazione del presente documento.

Le modalità e i termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento sono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, cui il presente documento rinvia.

5.1 Comunità montana della Carnia

Prio-rità	**Denominazione sintetica dell'intervento**	**Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -**
1	Aiuti alle imprese commerciali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 23, l.r. 33/2002	600.000,00
2	Contributi mirati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 22, l.r. 33/2002	600.000,00
3	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 24, l.r. 33/2002	100.000,00
4	Interventi in materia di agriturismo - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	100.000,00
5	Interventi di viabilità forestale - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	300.000,00
6	Rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 7, l.r. 33/2002	50.000,00

7	Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	230.000,00
8	Interventi per l'acquisto di trattori ed attrezzature per la fruibilità delle strade interpoderali - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 9, l.r. 33/2002	80.000,00
9	Interventi settori culturale, ricreativo, sportivo, associazionistico, etc. - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	70.000,00
10	Interventi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani - Localizzazione: vari comuni del comprensorio - Competenza: art. 25, l.r. 33/2002	150.000,00
11	Manutenzione straordinaria dell'acquedotto Chialada. II lotto - Localizzazione: Ampezzo, Socchieve, Enemonzo - Competenza: art. 50 L.R. 10/1988 e art. 5, comma 1 lett. a) L.R. 33/2002	150.000,00
12	Contributo al Comune di Forni Avoltri per l'acquisto dell'impianto sciistico in località Collina - Localizzazione: Forni Avoltri - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	73.000,00
13	Manutenzione straordinaria dell'immobile denominato ex Rilcto in comune di Tolmezzo - Localizzazione: Tolmezzo - Competenza: art. 5, l.r. 33/2002	480.167,45
	TOTALE	**2.983.167,45**

5.2 Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

5.2.1 Comunità montana

Prio -rità	**Denominazione sintetica dell'intervento**	**Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -**
1	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. I^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993.	620.000,00
2	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. I^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alle fasce di svantaggio socio-economico B e C.	455.000,00
3	Interventi nel settore agrituristico. I^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	100.000,00
4	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. I^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	200.000,00
5	Interventi sulla viabilità minore di fondo valle di interesse prettamente turistico collegante i nuclei abitati dei centri turistici montani e i sentieri CAI situati in quota. I^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	20.000,00
6	Certificazione delle produzioni agricole (sidro, carne, latte e suoi derivati ecc) ad abbattimento delle spese sostenute dalle aziende. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	50.000,00

7	Interventi a favore di malghe comunali in attività. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	25.000,00
8	Impianto pilota biomasse. Art. 5 LR 33/2002. Comune interessato: Dogna.	70.000,00
9	Difesa del suolo e recuperi ambientali. I^ parte. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati:	200.000,00
10	Costruzione e manutenzione viabilità forestale. I^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	120.000,00
11	Manutenzione di opere e ambiti aventi interesse turistico. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni del Canal del Ferro e della Val Canale.	38.259,54
	TOTALE	**1.898.259,54**

5.2.2 Sezione: Minoranza slovena

Prio -rità	**Denominazione sintetica dell'intervento**	**Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -**
1	Finanziamento di iniziative a carattere culturale e turistico. Comuni interessati: Malborghetto Valbruna, Resia e Tarvisio.	21.821,35
2	Acquisto e posa in opera di arredo urbano nella Frazione di Valbruna. Comune interessato: Malborghetto Valbruna.	50.000,00
3	Acquisto di arredi e attrezzature per il completamento dell'offerta ricettiva della Casa Albergo di proprietà del Comune di Resia. Comune interessato: Resia.	50.000,00
4	Realizzazione di manifestazioni enogastronomiche e folkloristiche. Comune interessato: Tarvisio.	15.000,00
5	Produzione di materiale audiovisivo inerente attività e iniziative legate alla lingua slovena. Comune interessato: Tarvisio.	10.000,00
6	Ampliamento dell'ufficio comunità linguistiche e relazioni internazionali del Comune di Tarvisio. Comune interessato: Tarvisio.	25.000,00
	TOTALE	**171.821,35**

5.3 Comunità montana del Friuli Occidentale

Prio -rità	**Denominazione sintetica dell'intervento**	**Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -**
1	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	365.000,00
2	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00
3	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;	300.000,00

4	Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;	200.000.00
5	Art.19 l.r. 33/2002 Programmazione per lo sviluppo montano (spese per la formazione e gestione del piano triennale)	25.000,00
6	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature nei comuni di fascia "C"	1.230.000,00
7	Art. 25, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio	100.000,00
8	Art. 25, c.1, lett. b) l.r.33/2002 Gestione del personale Ufficio Comprensoriale stipendi per i Comuni	40.000,00
9	Art. 25, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Sistema informativo territoriale (su base di deleghe comunali già ricevute in materia di gestione territoriale e catastale)	35.628,57
	TOTALE	**2.585.628,57**

5.4 Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

5.4.1 Comunità montana

Prio -rità	**Denominazione sintetica dell'intervento**	**Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -**
1	Interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 8 dd. 24.05.2004)	365.000,00
2	Interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.(Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n. 9 dd. 24.05.2004)	290.000,00
3	Riqualificazione ambientale area ex ICFI in comune di Nimis per riconversione del sito a scopi artigiano-industriali	85.000,00
4	Completamento arredo urbano Centro polifunzionale ricreativo sportivo area ex Friulana marmi Torreano a seguito dismissione attività produttiva con riutilizzo ad usi pubblici delle aree scoperte	70.000,00
5	Riqualificazione funzionale del capannone di Cemur (comune di San Leonardo) di proprietà dell'ente per produzioni forestali, trasformazione e commercializzazione del legno.	71.000,00
6	Concorso nelle spese per il potenziamento della rete telefonica nel tratto Musi – Pian dei ciclamini, in comune di Lusevera, ed in particolare l'adeguamento della linea aerea, posa di cavi e giunzioni, nonché estensione acquedotto di Partistagno in comune di Attimis.	165.000,00

7	Sostegno all'associazionismo locale e promozione culturale. Interventi di promozione delle attività e delle manifestazioni tradizionali del territorio anche attraverso il sostegno di associazioni operanti nell'area e favorendo le iniziative delle medesime. Promozione di attività e manifestazioni culturali direttamente gestite dall'ente.	80.000,00
8	Interventi di completamento del Museo etnografico presso sede dell'ente di San Pietro al Natisone e manutenzioni straordinarie degli immobili istituzionali di proprietà dell'ente	40.000,00
9	Realizzazione del sentiero del Rio Nero in comune di Taipana, con collegamento di analogo sentiero in territorio sloveno	25.000,00
10	Percorso ciclabile Torre Natisone Collio. Prosecuzione del percorso realizzato nel comprensorio del Torre verso le Valli del Natisone e l'area del Collio	60.000,00
11	Manutenzione viabilità forestale. Interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie di servizio dissestate e non percorribili del territorio comprensoriale.	75.000,00
12	Sostegno turismo ambientale. Interventi di valorizzazione della fruibilità di aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale funzionali alle attività turistiche.	70.000,00
13	Completamento strada B.go Vigant- Monte Poiacco nei comuni di Nimis e Taipana. Realizzazione della connessione tra le strade forestali di B.go Vigant (Nimis) e Monte Poiacco (Taipana) a fini forestali e turistici (comprensorio di Villanova delle grotte) compreso il recupero delle lastricature originali in pietra della strada comunale dell'Abisso dei Viganti.	50.000,00
14	Interventi di innovazione tecnologica dell'ente attraverso l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di comunicazione e trasmissione dati e del relativo software di connettività e produttività	20.000,00
15	Realizzazione di un vigneto - campo catalogo dei vitigni autoctoni per la conservazione del patrimonio genetico originale ai fini di uno sviluppo delle qualità viticole locali (localizzazione area del Collio)	25.000,00
16	Programma energie alternative (studi sull'uso energia eolica ed idraulica) e sostegno alla produzione di biomasse forestali. Individuazione delle potenziali aree vocate alla produzione di energia eolica, nonché individuazione dei corsi d'acqua utilizzabili per micro centrali idroelettriche. Sostegni finanziari ai proprietari boschivi e alle imprese forestali per la produzione di legno cippato da destinare ad impianti di teleriscaldamento.	20.000,00
17	Interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento approvato dal consiglio con deliberazione n.8 dd. 24.05.2004)	36.795,86
	TOTALE	**1.547.795,86**

5.4.2 Sezione: Minoranza slovena

Prio-rità	Denominazione sintetica dell'intervento	Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -
1	Completamento area ludico sportiva - spogliatoi - magazzino a Subit in comune di Attimis	29.800,00

2	Realizzazione dizionario "Po-Nasen - italiano e italiano - Po-Nasen" con circa 9000 vocaboli, 200 proverbi e 200 foto (comune di Lusevera)	13.000,00
3	Pubblicazione censimento oggettistica del museo etnografico di Lusevera capoluogo con fotografie oggetti, nomi e descrizioni in italiano - friulano - Po-Nasen - inglese. Lavoro realizzato da "borse lavoro giovani estati 2003 – 2004".	4.800,00
4	Sistemazione carreggiate stradali nelle borgate di Villanova delle Grotte in comune di Lusevera.	8.000,00
5	Ricerca e pubblicazione di un libro di fiabe locali per le scuole del comune di Lusevera	13.000,00
6	Acquisto arredi per locali adibiti a struttura di promozione turistica del comune di Faedis	14.800,00
7	Promozione e sviluppo di rapporti culturali del comune di Faedis con la vicina Slovenia	15.000,00
8	Predisposizione area da adibire ad attività ricreative e sportive in località Platischis in comune di Taipana	38.935,55
9	Rifacimento campo sportivo in località Solarie in comune di Drenchia	19.000,00
10	Sistemazione campo di calcetto di Liessa in comune di Grimacco	11.500,00
11	Sistemazione impianto di illuminazione e riscaldamento presso edificio comunale in Liessa in comune di Grimacco	10.000,00
12	Sistemazione strada com.le Codromaz-Berda-Covacevizza - 1° lotto – in comune di Prepotto	17.000,00
13	Sistemazione strada com.le Podresca-Oborza 1° lotto – in comune di Prepotto	10.000,00
14	Borse di studio per la valorizzazione del sito storico-ambientale della Grotta d'Antro e dei locali annessi in comune di Pulfero	13.000,00
15	Acquisto attrezzature informatiche, audiovisive ed arredo per l'avvio del centro visite di Stupizza in comune di Pulfero	10.000,00
16	Realizzazione di cartelli turistici in comune di Pulfero	9.000,00
17	Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria sull'immobile destinato a scuola bilingue di San Pietro al Natisone, nonché sistemazione spazi esterni, acquisto attrezzature e spese per il suo funzionamento	33.500,00
18	Acquisto arredamento e impianto di proiezione amplificazione sala polifunzionale di Savogna	18.000,00
19	Acquisto scaffali biblioteca di Savogna	6.000,00
20	Sistemazione muri perimetrali edifici scolastici - fraz. Merso di Sopra in comune di San Leonardo	28.300,00
21	Adeguamento, miglioramento e completamento impianto illuminazione pubblica nelle frazioni di Raune-Saligoi-Presserie-Tribil Inferiore e Stregna (1° lotto) – in comune di Stregna	12.000,00
22	Organizzazione di manifestazioni ed incontri rivolte agli anziani del comune di Stregna	3.000,00
23	Interventi di pulizia di spazi pubblici di interesse turistico in comune di Stregna	7.000,00
	TOTALE	**344.635,55**

5.5 Provincia di Gorizia

Priorità	Denominazione sintetica dell'intervento	Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -
1	Comune di Doberdò del Lago. Potenziamento e valorizzazione delle strutture turistiche ed agrituristiche	35.000,00
2	Comune di Doberdò del Lago. Sostituzione dei serramenti presso l'edificio adibito a scuola media	60.000,00
3	Comune di Fogliano Redipuglia. Sistemazione viabilità comunale in zona Polazzo.	80.000,00
4	Comune di Sagrado. Realizzazione e manutenzione sentieristica nel territorio di pregio storico ricompreso nel progetto "Parco della memoria"	16.266,27
	TOTALE	**191.266,27**

5.6 Provincia di Trieste

Priorità	Denominazione sintetica dell'intervento	Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2004 -
1	Aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	15.000,00
2	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	80.000,00
3	Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002	5.000,00
4	Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996	130.000,00
5	Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'art. 50 della L.R. 10/1988	300.000,00
6	Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982	50.000,00
7	Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988	84.000,00
8	Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16	50.000,00
9	Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965	33.334,00
10	Posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21)	10.000,00
11	Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988	20.000,00
12	Aiuti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002	15.000,00
13	Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002	38.847,96
	TOTALE	**831.181,96**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 3152.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Emmegi Soc. coop. a r.l.» con sede in Flaibano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 15 giugno 2004 alla Cooperativa «Emmegi Soc. coop. a r.l.» con sede in Flaibano, dal quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, Via Ginnasio Vecchio, n. 8, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

• La cooperativa «Emmegi Soc. coop. a r.l.» con sede in Flaibano, costituita il 15 maggio 1998, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• La dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, Via Ginnasio Vecchio, n. 8, è nominata commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 3153.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Friulincoming - European Incoming & Service Organization - Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 22 aprile 2004 con la quale la Cooperativa

«Friulincoming - European Incoming & Service Organization - Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies codice civile e la dott.ssa Francesca Linda ne veniva nominato commissario governativo;

VISTE la relazione di data 10 agosto 2004 del predetto commissario governativo e la successiva nota di precisazione di data 1 settembre 2004 dalle quali si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso commissario governativo di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2545-terdecies codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la rag. Emilia Mondin, con studio in Udine, Via Marco Volpe, n. 43, iscritta al Collegio dei ragionieri commercialisti del Friuli;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Friulincoming - European Incoming & Service Organization - Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 17 giugno 1998, per rogito notaio dott. Roberto Riccioni di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- La rag. Emilia Mondin, con studio in Udine, Via Marco Volpe, n. 43, è nominata commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 3154.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «IN.TEC. Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Zoppola.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 15 settembre 2004 alla Cooperativa «IN.TEC. Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Zoppola, dal quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Eridania Mori, con studio in Pordenone, Via Cantore, n. 21, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Pordenone;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

• La Cooperativa «IN.TEC. Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Zoppola, costituita il 23 maggio 2001, per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• La dott.ssa Eridania Mori, con studio in Pordenone, Via Cantore, n. 21, è nominata commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 3155.

R.D. 267/1942, articolo 195 - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Tecno Coop Soc. coop. a r.l.» con sede in Cormons.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa «Tecno Coop Soc. coop. a r.l.» con sede in Cormons, attualmente in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies codice civile, emessa dal Tribunale di Gorizia addì 15 luglio 2004, depositata in Cancelleria in data 16 luglio 2004;

RAVVISATA, pertanto, la necessità prevista dalla sentenza succitata di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 195, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Silvano Stefanutti, residente in San Lorenzo Isontino, Via Gavinana, n. 58/A, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

• La Cooperativa «Tecno Coop Soc. coop. a r.l.», con sede in Cormons, attualmente in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies codice civile, costituita il 10 settembre 2001, per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Silvano Stefanutti, residente in San Lorenzo Isontino, Via Gavinana, n. 58/A, è nominato commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 3243.

Legge regionale 2/2002, articolo 147 e D.P.Reg. 0132/2004 - Approvazione dei bandi dei corsi di abilitazione per le figure professionali di soccorritore e pattugliatore sulle piste di sci.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Titolo IX della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), recante la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;

CONSIDERATO che, con la stagione invernale 2004-2005, andranno in vigore le disposizioni attuative della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), che prevede, all'articolo 3, l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree;

VISTO, in particolare, l'articolo 147, comma 1, della menzionata legge regionale, il quale prevede che l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte alla commissione nominata ai sensi dell'articolo 148 della medesima legge;

VISTO, altresì, l'articolo 147, comma 3, della citata legge regionale, il quale dispone che i corsi di abilitazione siano promossi dall'Amministrazione regionale e organizzati, almeno ogni due anni, dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 2/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione datato 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., recante, tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, il quale prevede che i programmi dei corsi siano definiti, in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, dal Collegio, sentite la Direzione centrale salute e protezione sociale e la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

VISTE le proposte di bando relative ai corsi di cui trattasi presentate dal Collegio in data 18 novembre 2004;

VISTI i pareri delle Direzioni centrali di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento sopra richiamato resi con note datate 9 novembre 2004, prot. n. 21868/SPS-PCSAN.4.1.14 (ad prot. n. 33103/PROD/TUR di data 12 novembre 2004) e 26 ottobre 2004, prot. RAF/13.a/106820 (ad prot. n. 31698/PROD/TUR di data 28 ottobre 2004);

RITENUTO di prevedere, a modifica delle proposte formulate dal Collegio, in sede di prima applicazione del Titolo IX della legge regionale 2/2002, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento regionale citato, l'ammissione al corso per pattugliatore anche dei soggetti appartenenti al Corpo forestale regionale e statale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, previa attestazione, da parte dell'ente o del corpo di appartenenza, dell'esercizio, per almeno due anni, dell'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;

RITENUTO di prevedere, a modifica delle proposte formulate dal Collegio, per la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi, il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei bandi nel Bollettino Ufficiale della Regione e di far salve le domande presentate anteriormente alla medesima pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sopra richiamato;

RITENUTO di apportare ai bandi proposti le predette modifiche, nonché quelle formali necessarie per rendere i bandi stessi conformi alle normative vigenti e comunque di più facile lettura, al fine di consentire la formazione professionale di soggetti idonei a garantire la gestione in sicurezza delle piste di sci regionali, nel rispetto della legge regionale 2/2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, con le modifiche e per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui richiamate, i bandi relativi ai corsi di abilitazione per le figure professionali di soccorritore e pattugliatore sulle piste di sci, di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002 e al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione datato 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., come proposti dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nei testi allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante;

2. di prendere atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

Bando del corso di abilitazione per soccorritore sulle piste di sci di cui all'articolo 147 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.

Art. 1

(Durata e modalità di svolgimento del corso di abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore)

1. Il corso di abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, di seguito denominato corso, si compone di due moduli. Il primo modulo, della durata di cinquantasei ore suddivise in una settimana, prevede lezioni di carattere teorico-pratico aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 2.

2. Il secondo modulo, della durata di sessantaquattro ore, suddivise in quattro fine settimana, prevede esercitazioni pratiche e simulazioni di interventi da svolgersi, nel corso della stagione turistica, presso le stazioni sciistiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Programma del corso)

1. Il programma del corso si articola nelle seguenti materie:

– *il servizio di soccorso:* il ruolo ed i compiti del soccorritore; gli aspetti legali e normativa di riferimento;

– *nozioni di primo soccorso:* nozioni di anatomia; il trauma: la valutazione testa-piedi; lesioni alla parti molli e ossee (ferite, contusioni, lussazioni, fratture); lesioni alla colonna: segni e sintomi, regole generali; trauma cranico: segni e sintomi, regole generali; lesioni toraciche: segni e sintomi, regole generali; lesioni alla colonna: segni e sintomi, regole generali; emergenze legate all'ambiente: segni e sintomi, regole generali per ipotermia e congelamento, mal di montagna; corso BLSD, Basic Life Support Defibrillation, riconosciuto IRC, Italian Resuscitation Council, Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare;

– *tecniche di soccorso e trasporto:* gestione della chiamata di soccorso; valutazione della scena e autoprotezione; gestione della zona d'intervento ed approccio e trattamento dell'infortunato; presidi per la stabilizzazione dei traumi e loro impiego; trasferimento dell'infortunato dal luogo dell'evento al punto di affidamento a personale sanitario qualificato; caricamento dell'infortunato sull'akja, conduzione dell'akja a spazza-neve ed in derapage, in massima pendenza e secondo traiettorie curvilinee;

– *nozioni di nivologia e valanghe:* meccanismi di formazione della neve nell'atmosfera; tipologia dei cristalli di neve e loro caratteristiche, caratteristiche della neve al suolo (massa volumica, albedo, ecc.); evoluzione del manto nevoso; modificazioni del manto nevoso (metamorfismi, vento, pioggia, ecc.); tipologia dei rilievi effettuati sul manto nevoso per la previsione del pericolo di valanghe; concentrazione dei dati presso il settore previsionale; procedure di redazione e diffusione del bollettino valanghe; interpretazione delle informazioni fornite attraverso il bollettino valanghe;

– *ricerca dispersi:* ricevimento della richiesta di soccorso, procedure di ricerca dispersi in qualità di componente di una squadra di ricerca. Esercitazioni pratiche;

– *ricerca travolti da valanga:* ricevimento della richiesta di soccorso, ricerca con l'ARVA e con la sonda. Esercitazioni pratiche;

– *nozioni di meteorologia:* meteorologia generale: gli elementi, la circolazione globale atmosferica, la mesoscala, cenni di previsionistica; la meteorologia del Friuli Venezia Giulia: caratteristiche dei flussi - precipitazioni intense - venti locali; cenni di climatologia regionale; meteorologia alpina con particolare approfondimento alle caratteristiche peculiari delle Alpi Orientali; lettura dei bollettini di previsione meteorologica emessi dall'OSMER-ARPA per le quattro aree montane del Friuli Venezia Giulia; panorama sulle fonti informative riguardanti le previsioni meteo sull'area alpina orientale;

– *nozioni di gestione della pista:* demarcazione, segnalazione e protezione di una pista da sci, strumenti e metodologie d'impiego;

- *nozioni di topografia e cartografia:* orientamento e lettura delle carte, interpretazione delle scale topografiche;
- *comunicazioni radio:* procedure nelle comunicazione radio, impiego degli apparati radio e situazioni che possono condizionare le comunicazioni radio;
- *attività notturna:* simulazione di intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

Art. 3

(Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore si consegue mediante la frequenza di almeno 90 per cento del corso e il superamento dell'esame finale di fronte alla Commissione d'esame di cui all'articolo 6 del regolamento in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci approvato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., di seguito denominato Regolamento.

2. L'esame di abilitazione si articola in una prova scritta, in un colloquio orale ed in una prova pratica aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Numero di partecipanti al corso)

1. Il numero di partecipanti al corso non può essere superiore a diciotto persone, che verranno suddivise in tre gruppi e ciò per garantire la migliore formazione dei partecipanti stessi.

2. Il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci può ammettere al corso ulteriori sei persone già qualificate in almeno tre materie del corso.

Art. 5

(Requisiti di ammissione al corso e modalità di selezione dei partecipanti)

1. Sono ammessi al corso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) idoneità psicofisica;

e) superamento di due prove pratiche di sci, di cui una libera e l'altra obbligata, di fronte alla Commissione d'esame di cui all'articolo 3, integrata da un maestro di sci.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazione, il requisito di cui alla lettera d) è comprovato da certificato rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari e quello di cui alla lettera e) da attestazione rilasciata dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

3. La selezione dei partecipanti avviene sulla base di una graduatoria predisposta dalla Commissione d'esame, di cui al comma 1, lettera e), tenendo conto dei risultati delle due prove pratiche di sci, del colloquio conoscitivo diretto a valutare conoscenze e attitudini del candidato, nonché dell'eventuale curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione al corso.

4. In caso di parità nella graduatoria si considera la data di presentazione della domanda di ammissione al corso.

Art. 6

(Domanda di ammissione al corso)

1. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e corredata della documentazione di cui

all'articolo 5, è indirizzata alla Direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparto turistico - viale Miramare, n. 19 - 34135 Trieste e deve pervenire alla medesima Direzione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il termine di cui al comma 1, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La data di ricevimento della domanda è comprovata dal timbro di arrivo apposto su ciascuna domanda a cura dell'Ufficio di protocollo della Direzione centrale attività produttive.

4. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. Le domande ricevute o spedite decorsi i termini di cui ai commi 1 e 4 sono considerate irricevibili.

6. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di perdita delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento.

Art. 7

(Modalità di svolgimento delle prove di ammissione al corso)

1. La data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di ammissione al corso, di cui all'articolo 5, sono fissati dalla Commissione d'esame e comunicati, a cura della Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto turistico, a coloro che hanno presentato domanda, nel rispetto dell'articolo 6 e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Per essere ammessi a sostenere le prove di selezione, i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata esibizione del documento comporta l'esclusione dalla prova.

3. La mancata partecipazione ad una delle prove è considerata come rinuncia al corso.

Art. 8

(Quota di partecipazione al corso)

1. La quota di partecipazione al corso, comprensiva della copertura assicurativa, è stabilita in euro 200. Sono escluse le spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio.

2. I soggetti ammessi al corso devono provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso, al versamento della quota di cui al comma 1 sul c/c postale del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

Art. 9

(Sede di svolgimento del corso)

1. Il corso si terrà presso uno dei poli sciistici della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La sede di svolgimento del corso è comunicata ai soggetti ammessi attraverso mezzi idonei.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2

Bando del corso di abilitazione per pattugliatore sulle piste di sci di cui all'articolo 147 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.

Art. 1

(Durata e modalità di svolgimento del corso di abilitazione all'esercizio dell'attività di pattugliatore)

1. Il corso di abilitazione all'esercizio dell'attività di pattugliatore, di seguito denominato corso, si compone di due moduli. Il primo modulo, della durata di cinquantasei ore suddivise in una settimana, prevede lezioni di carattere teorico-pratico aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 2.

2. Il secondo modulo, della durata di ventiquattro ore, suddivise in quattro fine settimana, prevede esercitazioni pratiche e simulazioni di interventi da svolgersi, nel corso della stagione turistica, presso le stazioni sciistiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Programma del corso)

1. Il programma del corso si articola nelle seguenti materie:

- *il servizio di pattugliamento:* il ruolo e i compiti del pattugliatore; gli aspetti legali e la normativa di riferimento;
- *prevenzione e sicurezza:* le aree sciabili: le strutture e le zone dedicate ad attività specifiche; la pista da sci: lo studio a secco e con neve; le misure per il perseguimento della prevenzione; le diverse pratiche sportive in relazione alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza nelle aree sciabili: sci alpino, sci nordico, snowboard, uso di slitte e slittini; lo studio dei flussi di sciatori in funzione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili; rapporti e comunicazioni con il pubblico;
- *gestione delle piste da sci:* l'applicazione dello studio della pista da sci nell'attività giornaliera; la demarcazione, la segnalazione e la protezione delle piste da sci; i dispositivi di protezione: installazioni fisse ed installazioni mobili; gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste da sci; la preparazione della pista da sci: la battitura e rapporti con il personale incaricato; la pista per manifestazioni agonistiche;
- *soccorso nelle aree sciabili:* aggiornamenti in materia di primo soccorso; la gestione della chiamata di soccorso, la gestione della zona d'intervento quale leader di una squadra di soccorso; la predisposizione delle attività giornaliere: procedure di apertura e di chiusura delle piste da sci, l'attività di pattugliamento delle piste da sci;
- *perfezionamento tecniche di soccorso e di trasporto:* le fasi che compongono l'intervento: predisposizione e coordinamento delle stesse; coordinamento della squadra in intervento; la figura del leader nell'intervento di soccorso;
- *perfezionamento tecniche relative alla ricerca di dispersi:* la gestione della richiesta di soccorso; le procedure di ricerca dispersi in qualità di leader di una squadra di ricerca. Esercitazioni pratiche;
- *ricerca di travolti da valanga:* la gestione della richiesta di soccorso; ricerca con l'ARVA e con la sonda. Esercitazioni pratiche;
- *meteorologia:* approfondimenti di meteorologia: il comportamento dei fronti sulle Alpi e sul Mediterraneo, le situazioni ricorrenti, i segnali premonitori, gli effetti sul territorio. La previsione meteorologica e la climatologia accurata sull'area alpina: cenni storici, istituzioni, risultati. Gli strumenti di misura: pluviometri, termometri, igrometri, barometri, anemometri e solarimetri, sensore altezza neve; confronto con le diverse tecnologie adottate. Misure dirette al suolo: caratteristiche delle stazioni meteorologiche, errori di misura. Misure dirette in quota: i palloni sonda (caratteristiche, parametri rilevati, sistema

d'inseguimento). Misure indirette: radar, sodar e satelliti (funzionamento e parametri rilevati). Sistemi di trasmissione dati meteo, procedura di telemisura, raccolta ed elaborazione informatica (database, archiviazione, elaborazione, diagrammi, tabelle, mappe, ecc. Presentazione delle mappe meteorologiche e della simbologia adottata. I compiti dell'OSMER-ARPA: osservazione, comprensione, previsione e diffusione della meteorologia, ovvero cos'è l'Osmer e cosa fa per la meteorologia alpina;

– *nivologia e valanghe:* le valanghe: tipologia e caratteristiche; la neve: genesi e metamorfismi in relazione alla stabilità del manto nevoso, caratteristiche del manto nevoso (densità, viscosità, plasticità, neviflusso, angoli di attrito dei cristalli, resistenze al taglio alla compressione, alla trazione) e loro relazione con la stabilità della neve; il distacco delle valanghe: forze concorrenti, fattori ambientali e loro influenza sulla stabilità della neve (temperature, vento, morfologia del terreno, vegetazione -erbacea, cespugliosa, arborea, esposizione dei versanti, quota, morfologia del terreno, ecc.); valutazione del pericolo di valanghe: bollettini meteorologici, bollettini valanghe, scala del pericolo, analisi topografiche, informazioni locali, valutazioni locali, test di stabilità (del blocco, del triangolo, del trapezio, esame stratigrafico speditivo prove pratiche sulla neve; prevenzione degli incidenti, esame e scelta del terreno, scelta dei materiali, precauzioni su terreno a rischio, comportamento in caso di valanga (dei travolti, dei superstiti e dei testimoni), grafico della sopravvivenza (Brugger e Durrer); soccorso in valanga: la ricerca con i vari mezzi di autosoccorso, la ricerca nel soccorso organizzato, il ruolo del pattugliatore in supporto al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, comportamento in funzione di un intervento dell'elicottero;

– *topografia e cartografia:* orientamento; lettura delle carte topografiche; utilizzo della cartografia nelle operazioni di soccorso e ricerca di dispersi; uso coordinato della bussola;

– *attività notturna:* organizzazione e coordinamento della squadra nelle simulazioni dell'intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

Art. 3

(Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pattugliatore)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di pattugliatore si consegue mediante la frequenza di almeno 90 per cento del corso e il superamento dell'esame finale di fronte alla Commissione d'esame di cui all'articolo 6 del regolamento in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., di seguito denominato Regolamento.

2. L'esame di abilitazione si articola in una prova scritta, in un colloquio orale ed in una prova pratica aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Numero di partecipanti al corso)

1. Il numero di partecipanti al corso non può essere superiore a dodici persone, che verranno suddivise in due gruppi e ciò per garantire la migliore formazione dei partecipanti stessi.

2. Il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci può ammettere al corso ulteriori quattro persone già qualificate in almeno tre materie del corso.

Art. 5

(Requisiti di ammissione al corso e modalità di selezione dei partecipanti)

1. Sono ammessi al corso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) idoneità psicofisica;

e) abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore e regolare iscrizione all'Albo degli operatori per la

prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, fatta eccezione per i soggetti appartenenti al Corpo forestale regionale e statale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza;

f) esercizio, per almeno due anni, dell'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazione, il requisito di cui alla lettera d) è comprovato da certificato rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari e quello di cui alla lettera f) da attestazione rilasciato dall'ente o dal corpo di appartenenza o dal gestore dei poli turistici invernali regionali.

3. Il requisito di cui alla lettera e) è accertato d'ufficio. I soggetti appartenenti al Corpo forestale regionale e statale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza presentano documentazione idonea a comprovare la formazione acquisita in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

4. La selezione dei partecipanti avviene sulla base di una graduatoria predisposta dalla Commissione d'esame, di cui all'articolo 3, integrata da un maestro di sci, tenendo conto del colloquio conoscitivo diretto a valutare conoscenze e attitudini del candidato, nonché dell'eventuale curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione al corso.

5. In caso di parità nella graduatoria, si considera la data di presentazione della domanda di ammissione al corso.

Art. 6

(Domanda di ammissione al corso)

1. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e corredata della documentazione di cui all'articolo 5, è indirizzata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto turistico - viale Miramare, n. 19 - 34135 Trieste e deve pervenire alla medesima Direzione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il termine di cui al comma 1, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La data di ricevimento della domanda è comprovata dal timbro di arrivo apposto su ciascuna domanda a cura dell'Ufficio di protocollo della Direzione centrale attività produttive.

4. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. Le domande ricevute o spedite decorsi i termini di cui ai commi 1 e 4 sono considerate irricevibili.

6. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di perdita delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento.

Art. 7

(Modalità di svolgimento del colloquio di ammissione al corso)

1. La data, l'ora e il luogo di svolgimento del colloquio di ammissione al corso, di cui all'articolo 5, comma 4, sono fissati dalla Commissione d'esame e comunicati, a cura della Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto turistico, a coloro che hanno presentato domanda, nel rispetto dell'articolo 6 e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Per essere ammessi al colloquio, i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata esibizione del documento comporta l'esclusione dalla prova.

3. La mancata partecipazione al colloquio è considerata come rinuncia al corso.

Art. 8

(Quota di partecipazione al corso)

1. La quota di partecipazione al corso, comprensiva della copertura assicurativa, è stabilita in euro 150. Sono escluse le spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio.

2. I soggetti ammessi al corso devono provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso, al versamento della quota di cui al comma 1 sul c/c postale del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

Art. 9

(Sede di svolgimento del corso)

1. Il corso si terrà presso uno dei poli sciistici della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La sede di svolgimento del corso è comunicata ai soggetti ammessi attraverso mezzi idonei.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Amaro. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano per gli insediamenti produttivi della zona D1a.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 13 aprile 2004 il Comune di Amaro ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano per gli insediamenti produttivi della zona D1a, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale della Zona A.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 28 settembre 2004 il Comune di Basiliano ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale della Zona A, che la variante medesima non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Buja. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone centrali delle frazioni - ambito di Piazza Mercato e Camadusso.

Con deliberazione consiliare n. 57 del 22 settembre 2004 il Comune di Buja ha preso atto della mancata

presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone centrali delle frazioni - ambito di Piazza Mercato e Camadusso ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cormòns. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 148 del 30 settembre 2004, integrata con deliberazione consiliare n. 155 del 29 ottobre 2004, il Comune di Cormòns ha preso atto, in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza dell'accoglimento parziale delle osservazioni ed opposizioni ad essa presentate e del recepimento del parere della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 7 ai Piani di recupero.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 30 settembre 2004 il Comune di Pavia di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 7 ai Piani di recupero ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Povoletto. Variante n. 17 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, e variante n. 17 bis al piano stesso: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 9/2004.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0362/Pres. del 10 novembre 2004, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 9 del 27 aprile 2004, con cui il Comune di Povoletto ha approvato la variante n. 17 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, e la variante n. 17 bis al piano stesso, disponendo l'introduzione, nelle varianti stesse, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alle varianti medesime con deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 2 aprile 2004.

Le varianti in argomento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Piazza» e «Parco di Villa Cattaneo».

Con deliberazione consiliare n. 45 del 24 settembre 2004 il Comune di San Quirino ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Piazza» e «Parco di Villa Cattaneo», che la variante medesima non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Piazza» e «Parco di Villa Cattaneo».

Con deliberazione consiliare n. 46 del 24 settembre 2004 il Comune di San Quirino ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Piazza» e «Parco di Villa Cattaneo», che la variante medesima non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Mason».

Con deliberazione consiliare n. 47 del 24 settembre 2004 il Comune di San Quirino ha accolto parzialmente l'osservazione-opposizione presentata alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Mason», ha preso atto che la variante stessa non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di recupero del Borgo San Lorenzo.

Con deliberazione consiliare n. 70 del 4 ottobre 2004 il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano di recupero del Borgo San Lorenzo ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello - III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 15 ottobre 2004.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 15 ottobre 2004 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in Camera di Consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente;
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere;
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio Tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata partita tavolare dell'immobile contrassegnato da frazione di complessive tese quadre 94,49 del catastale 1090, oggi in p.c. 43/1, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Mauro Ciuch nato a Trieste il 26 aprile 1960 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 15 novembre 2004;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diretto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. del R.D. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione;

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro l'1 giugno 2005, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. R.D. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 15 ottobre 2004

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 15 novembre 2004, n. 337.

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale su ricorso proposto dalla sig.ra Franca Kovo contro il Comune di Trieste ed altro.

RUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio Onida - Presidente
- Carlo Mezzanotte - Giudice
- Fernanda Contri - Giudice
- Guido Neppi Modona - Giudice
- Piero Alberto Capotosti - Giudice
- Annibale Marini - Giudice
- Franco Bile - Giudice
- Giovanni Maria Flick - Giudice
- Francesco Amirante - Giudice
- Ugo De Siervo - Giudice
- Romano Vaccarella - Giudice
- Paolo Maddalena - Giudice
- Alfio Finocchiaro - Giudice
- Alfonso Quaranta - Giudice
- Franco Gallo - Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), promosso con ordinanza del 26 marzo 2003 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Kavo Franca contro il Comune di Trieste ed altra, iscritta al n. 1096 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, richiesto del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina italiana avverso il provvedimento del Comune di Trieste che le aveva negato il diritto all'assegno di maternità per il secondo figlio, per difetto dei presupposti fissati dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della indicata legge regionale, per contrasto con gli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione;

che il rimettente Consiglio, in via preliminare, afferma la sussistenza della propria legittimazione ad instaurare incidente di costituzionalità, riportando le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 534 del 27 marzo 2002, con cui la medesima sezione dello stesso Consiglio aveva sollevato altra questione di legittimità costituzionale;

che nella richiamata ordinanza la tesi della legittimazione era sostenuta con riferimento alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 1997, emessa nelle cause riunite da C-69/96 a C-79/1996, nella quale si affermava la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato anche in sede consultiva, e con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976, che aveva ritenuto ammissibili questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di controllo;

che, nella illustrazione del merito della questione, il rimettente riferisce che l'istanza di erogazione di un assegno «una tantum» per la nascita del secondo-figlio, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della citata legge regionale a favore dei nuclei familiari «ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi», era stata respinta dal Comune di Trieste, in quanto il nucleo familiare della ricorrente non risultava fondato sul matrimonio ed era composto soltanto dalla medesima e da un altro figlio;

che il Consiglio di Stato, escludendo la possibilità di interpretazioni diverse della predetta disposizione, anche in considerazione della circostanza che il regolamento emanato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della legge regionale n. 2 del 2000, definisce espressamente-come nucleo familiare quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, della citata legge regionale, nella parte in cui dispone che l'erogazione delle prestazioni pecuniarie per il figlio successivo al primo postula il matrimonio dei genitori;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento in danno dei figli di persone singole, risultando altresì violato il principio sancito dall'articolo 30 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame non consente l'erogazione di aiuti per soddisfare i bisogni dei figli nati fuori del matrimonio;

che sarebbe leso anche il principio di protezione della maternità e dell'infanzia, sancito dall'articolo 31 della Costituzione, il quale non opera alcuna distinzione tra figli naturali e legittimi.

Considerato che il profilo preliminare relativo alla legittimazione del Consiglio di Stato deve essere risolto in conformità alla recente sentenza n. 254 del 2004, con la quale questa Corte, reiterando, nell'esame di analogo aspetto, il proprio giudizio in ordine alla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già più volte espresso in precedenti pronunce, ha conseguentemente affermato che il Consiglio di Stato opera in tale sede come organo non giurisdizionale. privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che, pertanto, anche nel caso di specie deve essere dichiarata la inammissibilità della questione.

Visti gli artticoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2000), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Il Presidente:
dott. VALERIO ONIDA

Il Redatore:
dott. FERNANDA CONTRI

Il Cancelliere:
dott. G. DI PAOLA

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2004

Il Direttore della Cancelleria:
dott. G. Di Paola

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 260 del 5 novembre 2004)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 21 ottobre 2004 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia nel giorno 6 ottobre 2004.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 271 del 18 novembre 2004)

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2004.

Modifica dell'articolo 10 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 3). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata la determinazione di data 27 ottobre 2004 del Presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con la quale si modifica il Regolamento di organizzazione e funzionamento all'articolo 10, primo comma riguardante la nomina del Direttore generale.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI AZZANO DECIMO

(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta per la vendita di un terreno di proprietà comunale.

Si rende noto che il Comune intestato indice una gara di asta pubblica per l'alienazione del sotto indicato immobile:

– terreno distinto al catasto terreni del Comune di Azzano Decimo al foglio 20, mappale n. 174, della superficie catastale di mq. 3210 e ricadente, secondo le previsioni del vigente P.R.G., in «Zona E6 - Produttive Agricole».

L'area oggetto della vendita ha una forma rettangolare di circa mtl. 23 x 140; il terreno risulta tuttora incolto ed è accessibile da Viale 1° Maggio attraverso una servitù di passaggio.

Il valore base dell'immobile è fissato in euro 115.560,00.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con le modalità indicate nell'avviso d'asta integrale, è fissato per le ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2005; l'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei titolari dello stesso.

Copia integrale dell'avviso d'asta è affisso all'Albo pretorio del Comune di Azzano Decimo e potrà essere chiesto, anche a mezzo fax, al Comune medesimo (tel. 0434/636730, fax 0434/640182).

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL PROCEDIMENTO
dott. Giorgio Lorenzon

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI
SOCIALI - I.T.I.S.

TRIESTE

Avviso di asta pubblica per la vendita dello stabile sito in Trieste - via Romagna n. 2 composto da undici unità immobili, di cui un locale d'affari e dieci appartamenti.

Oggetto: asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta a corpo di euro 1.620.000,00 (unmilioneseicentoventimila/00) ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita dello stabile sito a Trieste al numero civico 2 di via Romagna (P.T. n. 2012 del C.C. di Trieste, c.t. 1° - p.c.n. 562 - ente urbano di mq. 420), composto da undici unità immobiliari, di cui un locale d'affari e dieci appartamenti.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisate nel Capitolato Speciale d'Oneri, che può essere richiesto all'Amministrazione dell'Ente a Trieste in via Pascoli n. 31, telefono 040/3736210, fax 040/3736220.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione allegata, opportunamente sigillati, dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato, a rischio esclusivo dell'offerente, antro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2004.

L'apertura delle offerte avrà luogo a Trieste presso la sede dell'Ente in via Pascoli, n. 31, il giorno 24 dicembre 2004 alle ore 10.00.

Responsabile del procedimento: dr. Eleonora Brischia.

Trieste, 3 dicembre 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
dr Fabio Bonetta

A.RE.RA.N.
AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DEGLI ENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRIESTE

C.C.R.L. del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2002-2003 e quadriennio normativo (I fase) 2002-2005.

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia

Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziale degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni

A seguito della delibera della Giunta regionale n. 1969 del 22 luglio 2004, di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo relativo al CCRL personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2002-2003 e quadriennio normativo (1ª fase) 2002-2005, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 23 novembre 2004, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 26 novembre 2004, alle ore 15,30, ha avuto luogo l'incontro tra:

A.Re.Ra.N.:

nella persona del Presidente Gianfranco Patuanelli f.to Patuanelli

Rappresentanze sindacali

CGIL FP nella persona di Baldassi Alessandro f.to Baldassi

CISL FPS nella persona di Volpato Daniela f.to Volpato

UIL FPL nella persona di Gon Alfredo f.to Gon

UGL Enti locali nella persona di Goruppi Fabio f.to Goruppi

CSA
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,
Confill Enti locali - Cusal, Usppi - Cuspel - Fasil -Fadel)
nelle persone di

Debelli Andrea f.to Debelli

Prata Fulvio f.to Prata

Gabrielli Bruno f.to Gabrielli

Vales Edoardo f.to Vales

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCRL personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2002-2003 e quadriennio normativo (1ª fase) 2002-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO - AREA ENTI LOCALI

BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 E QUADRIENNIO NORMATIVO (I FASE) 2002-2005

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente CCRL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, e dagli altri Enti Locali, così come previsto dalla legge regionale n. 13/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Conferma sistema relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCRL del 1º agosto 2002 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4

Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale

1. Il testo dell'articolo 5 del CCRL del 1º agosto 2002 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli enti, territorialmente contigui la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l'iniziativa può essere assunta dalle OO.SS. rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.

2. I protocolli devono precisare:

a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCRL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'articolo 6 del CCRL 1 agosto 2002;

d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;

b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;

c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;

d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.».

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 5

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo siste-

matico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

3. Nell'ambito delle forme di partecipazione sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'articolo 39 del CCRL del 1° agosto 2002, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCRL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.

7. Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.

8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

9. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei suddetti Comitati in tutti le Amministrazioni, gli Enti, territorialmente contigui, possono costituire, previo accordo con le organizzazioni sindacali, un unico Comitato disciplinandone preventivamente la composizione e le modalità di funzionamento. Fermo restando quanto precisato ai commi precedenti, i Comitati così costituiti non potranno essere composti da più di 6 componenti titolari e 6 supplenti.

CAPO IV

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Art. 6

Applicazione dell'articolo 88, 3° comma, del CCRL 1 agosto 2002

1. In applicazione dell'articolo 88, comma 3, del CCRL 1 agosto 2002, con decorrenza 1 giugno 2004, le posizioni inferiori ai tabellari effettivi che sono derivati dagli aumenti relativi al quadriennio 1998-2001 vengono soppresse, e più precisamente così come segue:

- categoria D: posizione economica D1;
- categoria C: posizioni economiche C1-C2-C3;
- categoria B: posizioni economiche B1-B2;
- categoria A: posizioni economiche A1-A2-A3-A4.

2. Con la stessa decorrenza del 1 giugno 2004, il personale che alla stessa data è collocato in una delle posizioni soppresse di cui al comma 1 è inquadrato con le corrispondenze di cui alla tabella C allegata al CCRL 1 agosto 2002, e come di seguito specificato:

<table>
<tr><th colspan="2">TABELLA DI CORRISPONDENZA IN APPLICAZIONE ART. 88, 3° COMMA, CCRL 01.08.2002</th></tr>
<tr><th>Inquadramento PRE applicazione art. 88</th><th>Inquadramento POST applicazione art. 88</th></tr>
<tr><td></td><td>D8</td></tr>
<tr><td>D8</td><td>D7</td></tr>
<tr><td>D7</td><td>D6</td></tr>
<tr><td>D6</td><td>D5</td></tr>
<tr><td>D5</td><td>D4</td></tr>
<tr><td>D4</td><td>D3</td></tr>
<tr><td>D3</td><td>D2</td></tr>
<tr><td>D2</td><td rowspan="2">D1</td></tr>
<tr><td>D1</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>C8</td></tr>
<tr><td></td><td>C7</td></tr>
<tr><td></td><td>C6</td></tr>
<tr><td>C8</td><td>C5</td></tr>
<tr><td>C7</td><td>C4</td></tr>
<tr><td>C6</td><td>C3</td></tr>
<tr><td>C5</td><td>C2</td></tr>
<tr><td>C4</td><td rowspan="4">C1</td></tr>
<tr><td>C3</td></tr>
<tr><td>C2</td></tr>
<tr><td>C1</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>B8</td></tr>
<tr><td></td><td>B7</td></tr>
<tr><td>B8</td><td>B6</td></tr>
<tr><td>B7</td><td>B5</td></tr>
<tr><td>B6</td><td>B4</td></tr>
<tr><td>B5</td><td>B3</td></tr>
<tr><td>B4</td><td>B2</td></tr>
<tr><td>B3</td><td rowspan="3">B1</td></tr>
<tr><td>B2</td></tr>
<tr><td>B1</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>A8</td></tr>
<tr><td></td><td>A7</td></tr>
<tr><td></td><td>A6</td></tr>
<tr><td></td><td>A5</td></tr>
<tr><td>A8</td><td>A4</td></tr>
<tr><td>A7</td><td>A3</td></tr>
<tr><td>A6</td><td>A2</td></tr>
<tr><td>A5</td><td rowspan="5">A1</td></tr>
<tr><td>A4</td></tr>
<tr><td>A3</td></tr>
<tr><td>A2</td></tr>
<tr><td>A1</td></tr>
</table>

3. A far data dal 1° giugno 2004 le nuove categorie e posizioni economiche risultano così definite:

categoria D	D1 (ex D2)	D2 (ex D3)	D3 (ex D4)	D4 (ex D5)	D5 (ex D6)	D6 (ex D7)	D7 (ex D8)	D8
categoria C	C1 (ex C4)	C2 (ex C5)	C3 (ex C6)	C4 (ex C7)	C5 (ex C8)	C6	C7	C8
categoria B	B1 (ex B3)	B2 (ex B4)	B3 (ex B5)	B4 (ex B6)	B5 (ex B7)	B6 (ex B8)	B7	B8
categoria A	A1 (ex A5)	A2 (ex A6)	A3 (ex A7)	A4 (ex A8)	A5	A6	A7	A8

4. Le eventuali progressioni orizzontali riferite al personale che occupava una delle posizioni economiche soppresse ai sensi del comma 1, svolte o da svolgersi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 del CCRL 1998-2001, vengono riassorbite con la medesima decorrenza del comma 3 nei valori economici indicati nelle tabelle G ed H del presente CCRL.

5. Le risorse delle progressioni orizzontali rese disponibili per effetto del riassorbimento di cui al comma precedente, e limitatamente alle posizioni soppresse, sono riacquisite nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 20 del CCRL 1 agosto 2002.

Art. 7

Utilizzazione di personale presso altri enti e servizi in convenzione
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCRL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione, atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non assimilabile alle convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'altro ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme aggiuntive di incentivazione economica a favore del personale, secondo la disciplina dell'articolo 21 del CCRL 1 agosto 2002 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'articolo 24 del presente CCRL.

4. I lavoratori che operano presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4, rimane confermato negli importi di cui all'articolo 33 , comma 2 del CCRL 1 agosto 2002.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'articolo 63 del CCRL 1 agosto 2002.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato parzialmente per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 8

Indennità del personale dell'area di vigilanza

1. L'indennità prevista dall'articolo 30, comma 10, lettera a) del CCRL 1 agosto 2002 per il personale dell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di euro 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in euro 1.130,00 annui lordi con decorrenza dall'1 gennaio 2003.

2. L'indennità prevista dall'articolo 30, comma 10, lettera b) del CCRL dell'1 agosto 2002 per il restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di euro 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in euro 765,00 annui lordi a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 9

Permessi per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero

1. Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera a) del decreto deglislativo n. 274 del 28 agosto 2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all'espletamento dell' incarico affidato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 10

Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali

1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale «distaccato» a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

Art. 11

Assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario

1. Il dipendente autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto ministeriale 7 luglio 1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del suo incarico.

2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all'articolo 46 del CCRL 1 agosto 2002, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 12

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:

a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;

b) per dimissioni del dipendente;

c) per decesso del dipendente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 13

Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'articolo 24 legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonchè attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

l) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

Art. 14

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo 13 del presente CCRL danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso.

2. L'ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Nel caso di utilizzazione del lavoratore presso altri enti o nel caso di servizi in convenzione, fattispecie disciplinate dall'articolo 7, l'ente competente ad adottare un provvedimento disciplinare, salvo il caso del rimprovero verbale che è sempre di competenza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, è l'Ente di appartenenza del dipendente. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:

a) al momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto;

b) dal momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

5. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito.

6. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'articolo 16 del presente CCRL , nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lettera c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche».

12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.

Art. 15

Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCRL 1 agosto 2002, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.

Art. 16

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

g) comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi,

h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 300 del 1970;

j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;

j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;

c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;

d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'articolo 21, comma 2, lettera b) (retribuzione base mensile) del presente CCRL nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lettera a);

b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata.

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni.

Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

c) condanna passata in giudicato:

1) per i delitti già indicati nell' articolo1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'articolo 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli articoli 58, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'articolo 316 del codice penale, lettere c), d) ed e), e 59, comma 1, lettera a), limitatamente ai delitti già indicati nell'articolo 58, comma 1, lettera a) e all'articolo 316 del codice penale, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2) per gravi delitti commessi in servizio;

3) per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'articolo 13 del presente CCRL quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

Art. 17

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Qualora l'ente sia venuto a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2, del presente CCRL.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

5. Per i soli casi previsti all'articolo 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

6. L'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16 (codice disciplinare) del presente CCRL, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lettera h) e 8, lettera c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall'articolo 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula .il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'articolo 653 c.p.p. e l'ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all'interessato.
Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

8. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7.

9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'articolo 653, comma 1 bis del c.p.p.

10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'articolo 16 (codice disciplinare), comma 7, lettere h) e comma 8, lettere c) ed e) del presente CCRL, e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.

11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli.

Art. 18

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 19

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia sta-

to rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 16 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso) del presente CCRL.

3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), b) limitatamente all'articolo 316 del codice penale, lettera c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del personale degli enti locali trova applicazione la disciplina degli articoli 68, comma 1, lettera a), b) limitatamente all'articolo 316 del codice penale, lettera c), d) ed e), e 59, comma 1, lettera a) limitatamente ai delitti già indicati nell'articolo 58, comma 1, lettera a) e all'articolo 316 del codice penale, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Nel caso dei delitti previsti all'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'articolo 17 del presente CCRL in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'articolo 21 comma 2, lett. b) del presente CCRL, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell' articolo 17, commi 7 e 8 del presente CCRL, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, secondo periodo, del presente CCRL, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.

11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.

Art. 20

Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione.

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano qualora più favorevoli le sanzioni previste dall.articolo 25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente contratto.

3. In sede di prima applicazione del presente CCRL, il codice disciplinare di cui all'articolo 16 deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni

dalla data di stipulazione del presente CCRL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.

4. Per le infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di sottoscrizione del presente CCRL e quella di decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.

CAPO IV

ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 21

Nozione di retribuzione

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.

2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la prima posizione economica di ogni categoria (A1, B1, C1, D1, PLS1, PLA1, PLB1, PLC1) nonché per le altre posizioni d'accesso di cui all'articolo 25, comma 7, del CCRL 1 agosto 2002 previste attualmente in B4 (ex B6), B5 (ex B7), D4 (ex D5);

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall'indennità integrativa speciale conglobata;

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13ª mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell'articolo 85 del CCRL 1 agosto 2002 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.

4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'articolo 18, comma 6 del CCNL del 6 luglio 1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

Art. 22

Aumenti contrattuali

1. Gli aumenti contrattuali tabellari sono indicati dalle allegate tabelle A, B. con gli importi ivi previsti e le decorrenze previste dal presente CCRL.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella D allegata al CCRL del 1 agosto 2002, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare, come da allegata tabella C; detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

3. I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all'importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale

non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), del presente CCRL.

4. A seguito della applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall'1 gennaio 2003.

5. Sono confermati: la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità e gli altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.

6. Il trattamento economico complessivo spettante al personale è quello determinato dalle tabelle E ed F con le decorrenze ed importi ivi indicati. La tabella E è riferita al personale in servizio al 1 agosto 2002. La tabella F è riferita al personale entrato in servizio successivamente al 1° agosto 2002.

Art. 23

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui all'articolo 22, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione gli aumenti contrattuali, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 22, comma 2, del presente CCRL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 24

Disciplina delle risorse decentrate

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'articolo 25, commi 1 e 2, del presente CCRL vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 17, comma 8, articolo 20, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), m), n); articolo 20, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche del CCRL dell'1 agosto 2002. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'articolo 20, comma 5 del CCRL 1 agosto 2002 limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

2. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: articolo 20, comma 1, lettere d), e) k), l).

3. Resta confermata la disciplina dell'articolo 21, comma 4, del CCRL 1 agosto 2002 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

Art. 25

Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'articolo 24, comma 2, del presente CCRL sono incrementate, da gennaio 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza da gennaio 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

3. L'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

4. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nel comma 3, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 4, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

6. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'articolo 26 del CCRL 1 agosto 2002 l'indennità di euro 64,56 annue lorde, di cui all'articolo 4, comma 3, del CCNL del 16 luglio 1996. È altresì confermata l'indennità al personale che già la percepiva in data antecedente l'entrata in vigore del CCRL 1 agosto 2002.

Art. 26

Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

2. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.

3. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:

a) con decorrenza dell'1 gennaio 2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCRL;

b) con decorrenza dal 1º gennaio 2003, le misure di cui alla lettera a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D, a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'articolo 24, comma 2, del presente CCRL;

c) con decorrenza 31 dicembre 2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'articolo 24, comma 2, del presente CCRL.

4. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 3, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Art. 27

Finanziamento delle progressioni orizzontali

1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato e/o beneficerà della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'articolo 26 del CCRL 2 agosto 2002 sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'articolo 24, comma 2, del presente CCRL.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'articolo 24, comma 2 (disciplina risorse decentrate) del presente CCRL, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

Art. 28

Tredicesima mensilità

1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'articolo, comma 2, lettera c) del presente CCRL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'articolo 27 del CCRL 1 febbraio 2002, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.

4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, o frazione di mese superiore a 15 giorni, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero.

6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.

7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

Art. 29

Trattamento di maternità

1. L'estensione al personale degli Enti Locali del trattamento di maternità previsto nell'Ente Regione Friuli Venezia Giulia avverrà a partire dall'1 dicembre 2005 con modalità applicative da definirsi tra le parti in tempo utile.

CAPO II

COMPENSI, INDENNITÀ E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 30

Modifiche all'articolo 21 del CCRL 1 agosto 2002

1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera e) del CCRL 1 agosto 2002 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di euro 1.000 sino ad un massimo di euro 2.000.

2. All'articolo 21, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in euro 300 annui lordi.».

Art. 31

Compensi per produttività

1. L'articolo 22 del CCRL del 1° agosto 2002 è sostituito dal seguente:

«1. La attribuzione dei compensi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.».

Art. 32

Personale distaccato alle associazioni degli enti

1. Al personale distaccato, ai sensi dell'articolo 271, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 presso gli organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera c) del presente CCRL ivi compresa la tredicesima mensilità e la indennità di comparto disciplinata dall'articolo 26 del presente CCRL; i relativi oneri sono confermati a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 33

Dipendenti in distacco sindacale

1. L'articolo 69 del CCRL 1 agosto 2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'articolo 5 del CCNL quadro del 7 agosto 1998, compete la retribuzione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) del presente CCRL (nozione di retribuzione) ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall'articolo 26 del presente CCRL.

2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 1 agosto 2002 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale. La valutazione attribuibile è pari alla media risultante nell'Ufficio presso il quale il dipendente risulta assegnato.

3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica.

4. Al personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli articoli 31-34 del CCRL 1 agosto 2002 oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.».

Art. 34

Straordinario per calamità naturali

1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di posizione organizzativa.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.

Art. 35

Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale

1. All'articolo 18 del CCRL 1 agosto 2002 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, senza riduzione di debito orario, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente pari o maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'articolo 56, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.».

2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell'articolo 6 del CCRL 25 luglio 2001 dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d) - nozione di retribuzione, del presente CCRL nelle seguenti misure:

a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del CCRL 25 luglio 2001, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 5, primo periodo, del CCRL 25 luglio 2001, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell'articolo 17 del CCRL 1 agosto 2002.

5. La presente disciplina trova applicazione con effetto dal gennaio 2003.

Art. 36

Indennità di rischio

1. La misura della indennità di rischio di cui all'articolo 62 del CCRL 1 agosto 2002 è rideterminata in euro 30 mensili lordi, con decorrenza dal 31 dicembre 2003.

Art. 37

Benefici economici per gli invalidi per servizio

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall'interessato o, eventualmente, dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 38

Molestie sessuali

1. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della reciproca libertà e dignità della persona.

2. La molestia sessuale è fonte di lesione di tale diritto nonché fonte di discriminazione tale da compromettere la realizzazione della uguaglianza sostanziale fra donne e uomini nel lavoro, così come previsto dalle normative in materia di parità e di pari opportunità quali la legge n. 903/1977 e la legge n. 125/1991.

3. La raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 e l'allegato Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali a tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, afferma:

«... le molestie sessuali rappresentano un problema grave per un gran numero di lavoratrici nell'ambito della Comunità Europea ed una ricerca condotta negli Stati Membri ha confermato senza possibilità di dubbio che i ricatti sessuali ... non rappresentano un fenomeno isolato e che per milioni di donne della Comunità Europea rappresentano una componente sgradevole ed inevitabile della vita lavorativa ....»

4. Le molestie sessuali, oltre ad essere considerate un illecito, guastano l'ambiente di lavoro con conseguenze negative anche per quanto riguarda efficienza e produttività, per cui spetta alle Amministrazioni farsi garanti di un ambiente esente da simili comportamenti, assicurando adeguate procedure.

5. Le Amministrazioni recepiscono la Raccomandazione ed il Codice di Condotta.

6. Le Amministrazioni dovranno altresì effettuare uno screening teso a conoscere la situazione reale e l'incidenza del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro nei territori di competenza.

7. Le Amministrazioni, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, individuano luoghi e modalità per sostenere ed assistere le persone vittime di molestie sessuali, stipulando, laddove possibile, convenzioni per il gratuito patrocinio in casi di ricorso in giudizio.

8. Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti basati sul sesso che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro: nella definizione rientrano quindi comportamenti importuni con manifestazioni fisiche, verbali o non verbali (cit. da Raccomandazione CEE).

9. Dalle ricerche effettuate nell'ambito dei luoghi di lavoro emerge che i comportamenti più diffusi di cui sono fatte oggetto le lavoratrici nei luoghi di lavoro sono:

- comportamenti fisici a connotazione sessuale, esempio: contatti fisici intenzionali non giustificati;
- comportamenti verbali a connotazione sessuale, esempio: proposte o pressione a partecipare ad atti sessuali, inviti insistenti;
- comportamenti non verbali a connotazione sessuale, esempio: mostrare foto o oggetto pornografici, sguardi e ammiccamenti insistenti e lascivi;
- comportamenti basati sul sesso, esempio: allusioni, intimidazioni, rilievi riguardanti l'aspetto fisico.

10. Le Amministrazioni che, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, adotteranno il Codice, dovranno introdurre le modifiche o le integrazioni ai Regolamenti che contengano norme in contrasto con il Codice stesso.

11. Dovranno altresì verificare tutte le procedure riguardanti la gestione del personale, tra cui, in particolare: trasferimenti e mobilità, riconoscimenti professionali e retributivi, orario di lavoro, partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

12. Quanto sopra è determinato dal fatto che le molestie sessuali, oltre ad inquinare l'ambiente di lavoro, possono essere usate quale elemento di scambio per la concessione di particolari vantaggi o per evitare svantaggi.

13. In questi casi si configura un vero e proprio ricatto sessuale che può comportare un abuso di autorità in quanto chi detiene la funzione di controllo o di dirigenza detiene, altresì, il potere di assumere una decisione che riguarda la vita professionale della persona oggetto di molestie.

14. La molestia ed il ricatto sessuale sono riconosciuti fonte di discriminazione diretta o indiretta e di negazione dei diritti. Pertanto nelle fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente CCRL, inclusa la sanzione disciplinare del licenziamento.

15. Sono sanzionabili come sopra ex articolo 16 del presente CCRL anche i casi di ritorsione diretta o indiretta posta nei confronti di chi denuncia casi di molestie e/o di eventuali testimoni.

16. Nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di molestia e /o ricatto sessuale verrà disposto il trasferimento d'ufficio ad altra sede e/o ufficio.

17. Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo sono responsabili dell'applicazione del Codice.

18. La Raccomandazione CEE afferma: «Per la denuncia di casi effettivi di molestia sessuale è di grande importanza predisporre una procedura chiara e precisa concepita in modo da consentire una soluzione pronta ed efficace del problema .....».

19. La persona vittima di comportamenti molesti, interessata a porvi fine senza particolari finalità, può richiedere l'intervento del Consigliere di fiducia e /o del Comitato Pari Opportunità e/o del Dirigente della struttura di appartenenza affinché si pervenga ad una soluzione informale e pacifica del caso.

20. Qualora l'interessata/o ritenga inadeguati i tentativi di soluzione del problema sul piano informale può ricorrere alla procedura formale. Essa prende avvio attraverso la denuncia scritta relativa al comportamento molesto ed è indirizzata al consigliere di fiducia ed all'Amministrazione di appartenenza.

21. Le Amministrazioni provvederanno con atti formali a promuovere indagini nonché ad avviare il relativo procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 24 del CCNL del 6 luglio 1995 così come sostituito dall'articolo 14 del presente CCRL.

22. L'interessata/o può, nel corso di tutto il procedimento d'inchiesta, chiedere l'assistenza di una persona di sua fiducia.

23. Le parti pubbliche e le Organizzazioni Sindacali auspicano che venga istituita presso ogni Amministrazione la figura del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo, quale esperto consulente nei casi di trattazione di molestie sessuali nei luoghi di lavoro. In particolare il Consigliere di fiducia deve essere personale professionalmente qualificato e riconosciuto da tutte le parti interessate (Amministrazione, Organizzazioni Sindacali, dipendenti); può essere interno od esterno all'Amministrazione; agisce in piena autonomia.

24. La Consigliere di fiducia, di sesso femminile, può essere individuata anche tra le figure già esistenti all'interno dell'Amministrazione.

25. L'Amministrazione dovrà provvedere a fornire mezzi e risorse affinchè la Consigliere di fiducia possa svolgere le funzioni attribuitele.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCRL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, la disciplina del CCNL 6 luglio 1995 e dei CCRL 25 luglio 2001 e 1 agosto 2002. È, in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'articolo 17 del CCNL del 6 luglio 1995 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell'articolo 18 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compresi gli articoli 17 (lavoro straordinario), 54 (turnazioni), 55 (reperibilità), 56 (trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo), 85 (riduzione di orario) del CCRL 1 agosto 2002.

2. È confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell'articolo 39 del CCRL dell'1 agosto 2002 relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l'impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori all'1% della spesa del personale.

Art. 40

Norma programmatica relativa alla mobilità tra gli Enti del Comparto Unico

Dato atto che l'istituzione del Comparto e del Contratto Unici di cui alla legge regionale n. 13/1998 è funzionale alla Riforma del sistema delle autonomie e al decentramento di funzioni e considerato che lo strumento per accompagnare il trasferimento di funzioni è dato da un unico sistema di classificazione del personale e dalla conseguente possibilità di disporre la mobilità tra Enti, le parti concordano di dare piena attuazione ad un sistema di regole sulla mobilità tra gli Enti del Comparto Unico nell'ambito del confronto di cui alla successiva norme di rinvio. Le regole, i criteri e le procedure da concordare dovranno garantire - senza costi aggiuntivi a quelli definiti al tavolo di concertazione 22 marzo 2004 ed in modo coordinato con la «riscrittura» regionale del decreto legislativo 165/2001 - l'effettiva realizzazione del decentramento di competenze previsto dalle leggi regionali e dai protocolli d'intesa tra le parti.

Art. 41

Norma di rinvio

Nell'ambito del completamento della parte normativa 2002-2005 e della parte economica 2004-2005 per quanto non disciplinato dalla presente preintesa, le parti avvieranno - contestualmente alla sottoscrizione stessa - il confronto per il completamento dell'equiparazione dei tabellari e per la definizione di un solo sistema di classificazione ordinamentale atto a consentire fungibilità professionale e mobilità del personale coerenti con il disegno di riforma del sistema delle Autonomie Locali ed il decentramento di funzioni dalla Regione agli Enti locali.

Trieste, 4 giugno 2004

per l'A.RE.RA.N.

per le OO.SS.

U.G.L.

U.I.L.

C.G.I.L.

C.I.S.L.

Dichiarazione congiunta 1

Le parti assumono l'impegno di avviare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente C.C.R.L. il confronto sull'ordinamento professionale finalizzato a rendere compito il processo equiparativo, unitamente alla ridefinizione delle posizioni organizzative e all'istituzione delle alte professionalità. Le parti si impegnano inoltre a definire con maggior chiarezza l'area della vigilanza e gli istituti di specifica competenza.

Dichiarazione congiunta 2

Le parti assumono l'impegno ad avviare il confronto per l'esame del testo unico delle norme contrattuali vigenti al fine di renderne più semplice la comprensione e l'utilizzo.

Dichiarazione congiunta 3

Le parti danno atto che l'incremento delle risorse decentrate di cui all'articolo 25 comma 4, è finalizzato all'istituzione delle alte professionalità.

Tabella A

INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE
TABELLARE DERIVANTE DAL CCNL

valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

categorie e pos. econ. CCRL 01-ago-02	incrementi dal 1.1.2002	incrementi dal 1.1.2003	TOTALE dal 1.1.2003
D8	53,31	57,84	111,15
D7	50,82	56,46	107,28
D6	48,33	53,70	102,03
D5	46,05	51,16	97,21
D4	44,07	48,97	93,04
D3	42,09	46,77	88,86
D2	39,80	44,40	84,20
D1	35,16	39,42	74,58
C8	41,94	45,53	87,47
C7	39,83	44,26	84,09
C6	38,41	42,68	81,09
C5	37,30	41,44	78,74
C4	36,50	40,61	77,11
C3	35,49	39,54	75,03
C2	33,81	37,68	71,49
C1	32,26	35,95	68,21
B8	36,26	40,29	76,55
B7	35,52	39,47	74,99
B6	34,84	38,71	73,55
B5	33,95	37,30	71,25
B4	33,03	36,71	69,74
B3	32,60	36,30	68,90
B2	30,12	33,29	63,41
B1	29,36	32,45	61,81
A8	32,48	36,09	68,57
A7	31,82	35,36	67,18
A6	31,19	34,66	65,85
A5	30,90	34,40	65,30
A4	30,59	33,65	64,24
A3	29,77	32,75	62,52
A2	28,68	31,55	60,23
A1	27,83	30,62	58,45

Tabella B

da applicarsi al personale in servizio alla data di sottoscrizione del CCRL 1 agosto 2002

QUOTA DI PEREQUAZIONE BIENNIO 2002-2003
incrementi mensili da gennaio 2003 della retribuzione tabellare

valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

cetegorie e pos. ec. CCRL 01.08.2002	incrementi mensili perequazione
D8	95,00
D7	95,00
D6	95,00
D5	95,00
D4	65,00
D3	65,00
D2	65,00
D1	65,00
C8	46,00
C7	46,00
C6	46,00
C5	46,00
C4	46,00
C3	46,00
C2	46,00
C1	46,00
B8	16,61
B7	16,61
B6	16,61
B5	
B4	
B3	
B2	
B1	

Tabella C

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria	Ind. Int. Spec. al 1.1.2003 *	Valore precedente	Assegno ad personam
D8	6456,03	6.634,82	178,79
D7	6456,03	6.634,82	178,79
D6	6456,03	6.634,82	178,79
D5	6456,03	6.634,82	178,79
D4	6456,03		
D3	6456,03		
D2	6456,03		
D1	6456,03		
C8	6381,22		
C7	6381,22		
C6	6381,22		
C5	6381,22		
C4	6381,22		
C3	6381,22		
C2	6381,22		
C1	6381,22		
B8	6283,54	6.338,85	55,31
B7	6283,54	6.338,85	55,31
B6	6283,54	6.338,85	55,31
B5	6283,54		
B4	6283,54		
B3	6283,54		
B2	6283,54		
B1	6283,54		
A8	6244,15		
A7	6244,15		
A6	6244,15		
A5	6244,15		
A4	6244,15		
A3	6244,15		
A2	6244,15		
A1	6244,15		

Note

* per la categoria B e D l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.
La differenza rispetto alla tabella D allegata al CCRL 01.08.2002 viene mantenuta quale assegno ad personam non riassorbibile

Tabella D

INDENNITÀ DI COMPARTO

valori mensili in euro da corrispondere per 12 mensilità

Categoria	Dal 1.1.2002	Quota derivante dalle risorse decentrate stabili		Indennità complessiva dal 31.12.2003
		Dal 1.1.2003	Dal 31.12.2003	
	(1)	(2)	(3)	(4)
D	4,95	7,95	39	**51,9**
C	4,34	7,01	34,45	**45,8**
B	3,73	6	29,58	**39,31**
A	3,09	4,93	24,38	**32,4**

Tabella E

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categ.CCRL 1.08.02	Tabellare al 31.12.2001	Tabellare al 1.1.2002	Tabellare al 1.1.2003	I.I.S. al 1.1.2003 *	Tabellare dal 1.1.2003**
D8	18.036,22	18.675,94	20.510,02	6.456,03	**26.966,05**
D7	16.578,27	17.188,11	19.005,63	6.456,03	**25.461,66**
D6	15.416,24	15.996,20	17.780,60	6.456,03	**24.236,63**
D5	14.724,70	15.277,30	17.031,22	6.456,03	**23.487,25**
D4	13.658,74	14.187,58	15.555,22	6.456,03	**22.011,25**
D3	12.892,31	13.397,39	14.738,63	6.456,03	**21.194,66**
D2	11.911,04	12.388,64	13.701,44	6.456,03	**20.157,47**
D1	10.655,35	11.132,95	12.445,75	6.456,03	**18.901,78**
C8	11.981,80	12.485,08	13.583,44	6.381,22	**19.964,66**
C7	11.516,99	11.994,95	13.078,07	6.381,22	**19.459,29**
C6	11.155,47	11.616,39	12.680,55	6.381,22	**19.061,77**
C5	10.808,41	11.256,01	12.305,29	6.381,22	**18.686,51**
C4	10.394,73	10.832,73	11.872,05	6.381,22	**18.253,27**
C3	10.139,08	10.577,08	11.616,40	6.381,22	**17.997,62**
C2	9.661,36	10.099,36	11.138,68	6.381,22	**17.519,90**
C1	9.217,21	9.655,21	10.694,53	6.381,22	**17.075,75**
B8	10.019,26	10.454,38	11.137,18	6.283,54	**17.420,72**
B7	9.691,83	10.118,07	10.791,03	6.283,54	**17.074,57**
B6	9.462,01	9.880,09	10.543,93	6.283,54	**16.827,47**
B5	9.097,90	9.505,30	9.952,90	6.283,54	**16.236,44**
B4	8.836,06	9.232,42	9.672,94	6.283,54	**15.956,48**
B3	8.559,24	8.950,44	9.386,04	6.283,54	**15.669,58**
B2	7.925,03	8.286,47	8.685,95	6.283,54	**14.969,49**
B1	7.726,20	8.078,52	8.467,92	6.283,54	**14.751,46**
A8	8.506,05	8.895,81	9.328,89	6.244,15	**15.573,04**
A7	8.225,61	8.607,45	9.031,77	6.244,15	**15.275,92**
A6	7.964,28	8.338,56	8.754,48	6.244,15	**14.998,63**
A5	7.757,70	8.128,50	8.541,30	6.244,15	**14.785,45**
A4	7.648,21	8.015,29	8.419,09	6.244,15	**14.663,24**
A3	7.443,18	7.800,42	8.193,42	6.244,15	**14.437,57**
A2	7.171,00	7.515,16	7.893,76	6.244,15	**14.137,91**
A1	6.958,22	7.292,18	7.659,62	6.244,15	**13.903,77**

Note

* per la categoria B e D l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.
** Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale, fatto salvo l'assegno ad personam per la differenza dell'IIS in godimento

Tabella F

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
PERSONALE IN SERVIZIO DAL 2 AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categ.CCRL 1.08.02	Tabellare al 31.12.2001	Tabellare al 1.1.2002	Tabellare al 1.1.2003	Ind. Int. Spec. al 1.1.2003 *	Nuovo Tabellare al 1.1.2003 **
D8	18.036,22	18.675,94	19.370,02	6.456,03	**25.826,05**
D7	16.578,27	17.188,11	17.865,63	6.456,03	**24.321,66**
D6	15.416,24	15.996,20	16.640,60	6.456,03	**23.096,63**
D5	14.724,70	15.277,30	15.891,22	6.456,03	**22.347,25**
D4	13.658,74	14.187,58	14.775,22	6.456,03	**21.231,25**
D3	12.892,31	13.397,39	13.958,63	6.456,03	**20.414,66**
D2	11.911,04	12.388,64	12.921,44	6.456,03	**19.377,47**
D1	10.655,35	11.077,27	11.550,31	6.456,03	**18.006,34**
C8	11.981,80	12.485,08	13.031,44	6.381,22	**19.412,66**
C7	11.516,99	11.994,95	12.526,07	6.381,22	**18.907,29**
C6	11.155,47	11.616,39	12.128,55	6.381,22	**18.509,77**
C5	10.808,41	11.256,01	11.753,29	6.381,22	**18.134,51**
C4	10.394,73	10.832,73	11.320,05	6.381,22	**17.701,27**
C3	10.139,08	10.564,96	11.039,44	6.381,22	**17.420,66**
C2	9.661,36	10.067,08	10.519,24	6.381,22	**16.900,46**
C1	9.217,21	9.604,33	10.035,73	6.381,22	**16.416,95**
B8	10.019,26	10.454,38	10.937,86	6.283,54	**17.221,40**
B7	9.691,83	10.118,07	10.591,71	6.283,54	**16.875,25**
B6	9.462,01	9.880,09	10.344,61	6.283,54	**16.628,15**
B5	9.097,90	9.505,30	9.952,90	6.283,54	**16.236,44**
B4	8.836,06	9.232,42	9.672,94	6.283,54	**15.956,48**
B3	8.559,24	8.950,44	9.386,04	6.283,54	**15.669,58**
B2	7.925,03	8.286,47	8.685,95	6.283,54	**14.969,49**
B1	7.726,20	8.078,52	8.467,92	6.283,54	**14.751,46**
A8	8.506,05	8.895,81	9.328,89	6.244,15	**15.573,04**
A7	8.225,61	8.607,45	9.031,77	6.244,15	**15.275,92**
A6	7.964,28	8.338,56	8.754,48	6.244,15	**14.998,63**
A5	7.757,70	8.128,50	8.541,30	6.244,15	**14.785,45**
A4	7.648,21	8.015,29	8.419,09	6.244,15	**14.663,24**
A3	7.443,18	7.800,42	8.193,42	6.244,15	**14.437,57**
A2	7.171,00	7.515,16	7.893,76	6.244,15	**14.137,91**
A1	6.958,22	7.292,18	7.659,62	6.244,15	**13.903,77**

Note

* per la categoria B e D l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.
** Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale, fatto salvo l'assegno ad personam per la differenza dell'IIS in godimento

Tabella G

RETRIBUZIONE TABELLARE (CON PEREQUAZIONE) DAL 1° GIUGNO 2004

PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Cat. D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
	20.157,47	21.194,66	22.011,25	23.487,25	24.236,63	25.461,66	26.966,05	28.559,71

Cat. C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	18.253,27	18.686,51	19.061,77	19.459,29	19.964,66	20.483,74	21.016,32	21.562,74

Cat. B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
	15.669,58	15.956,48	16.236,44	16.827,47	17.074,57	17.420,72	17.774,36	18.135,18

Cat. A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
	14.785,45	14.998,63	15.275,92	15.573,04	15.876,71	16.186,31	16.501,94	16.823,73

Tabella H

RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1° GIUGNO 2004

PERSONALE IN SERVIZIO DAL 2 AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Cat. D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
	19377,47	20414,66	21231,25	22347,25	23096,63	24321,66	25826,05	27424,68

Cat. C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	17701,27	18134,51	18509,77	18907,29	19412,66	19930,98	20463,14	21009,51

Cat. B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
	15669,58	15956,48	16236,44	16628,15	16875,25	17221,4	17574,44	17934,72

Cat. A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
	14785,45	14998,63	15275,92	15573,04	15876,71	16186,31	16501,94	16823,73

Tabella A
(AREA VIGILANZA)

INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE
DERIVANTE DAL CCNL

valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

categorie e pos. econ. CCRL 01-ago-02	incrementi dal 1.1.2002	incrementi dal 1.1.2003	TOTALE dal 1.1.2003
PLC4	53,31	57,84	111,15
PLC3	50,82	56,46	107,28
PLC2	48,33	53,70	102,03
PLC1	46,05	51,16	97,21
PLB4	46,05	51,16	97,21
PLB3	44,07	48,97	93,04
PLB2	42,09	46,77	88,86
PLB1	39,80	44,40	84,20
PLA5	41,94	45,53	87,47
PLA4	39,83	44,26	84,09
PLA3	38,41	42,68	81,09
PLA2	37,30	41,44	78,74
PLA1	36,50	40,61	77,11
PLS4	36,50	40,61	77,11
PLS3	36,26	40,29	76,55
PLS2	35,52	39,47	74,99
PLS1	34,84	38,71	73,55

Tabella B
(AREA VIGILANZA)

da applicarsi al personale in servizio alla data di sottoscrizione del CCRL 1 agosto 2002

QUOTA DI PEREQUAZIONE BIENNIO 2002-2003

incrementi mensili da gennaio 2003 della retribuzione tabellare

valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

cetegorie e pos. ec. CCRL 01.08.2002	**incrementi mensili perequazione**
PLC4	95,00
PLC3	95,00
PLC2	95,00
PLC1	95,00
PLB4	65,00
PLB3	65,00
PLB2	65,00
PLB1	65,00
PLA5	46,00
PLA4	46,00
PLA3	46,00
PLA2	46,00
PLA1	46,00
PLS4	16,61
PLS3	16,61
PLS2	16,61
PLS1	16,61

Tabella C
(AREA VIGILANZA)

NUOVA INDENNITÀ INTEGRATIVA (AREA VIGILANZA)

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria	Ind. Int. Spec. al 1.1.2003 *	Valore precedente	Assegno ad personam
PLC4	6456,03	6634,82	178,79
PLC3	6456,03	6634,82	178,79
PLC2	6456,03	6634,82	178,79
PLC1	6456,03	6634,82	178,79
PLB4	6456,03		
PLB3	6456,03		
PLB2	6456,03		
PLB1	6456,03		
PLA5	6381,22		
PLA4	6381,22		
PLA3	6381,22		
PLA2	6381,22		
PLA1	6381,22		
PLS4	6283,54	6338,85	55,31
PLS3	6283,54	6338,85	55,31
PLS2	6283,54	6338,85	55,31
PLS1	6283,54	6338,85	55,31

Note

* La differenza viene mantenuta quale assegno ad personam non riassorbibile

Tabella D
(AREA VIGILANZA)

INDENNITÀ DI COMPARTO

valori mensili in euro da corrispondere per 12 mensilità

Categoria	Dal 1.1.2002	Quota derivante dalle risorse decentrate stabili		Indennità complessiva dal 31.12.2003
		Dal 1.1.2003	Dal 31.12.2003	
	(1)	(2)	(3)	(4)
PLB/PLC	4,95	7,95	39	**51,9**
PLA	4,34	7,01	34,45	**45,8**
PLS	3,73	6	29,58	**39,31**

Tabella E
(AREA VIGILANZA)

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° AGOSTO 2002

(con perequazione)

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria CCRL 01.08.2002	Tabellare al 31.12.2001	Tabellare al 1.1.2002	Tabellare al 1.1.2003	Ind. Int. Spec. al 1.1.2003 *	Nuovo Tabellare al 1.1.2003 **
PLC4	18.036,22	18.675,94	20.510,02	6.456,03	**26.966,05**
PLC3	16.578,27	17.188,11	19.005,63	6.456,03	**25.461,66**
PLC2	15.416,24	15.996,20	17.780,60	6.456,03	**24.236,63**
PLC1	14.724,70	15.277,30	17.031,22	6.456,03	**23.487,25**
PLB4	14.724,70	15.277,30	16.671,22	6.456,03	**23.127,25**
PLB3	13.658,74	14.187,58	15.555,22	6.456,03	**22.011,25**
PLB2	12.892,31	13.397,39	14.738,63	6.456,03	**21.194,66**
PLB1	11.911,05	12.388,65	13.701,45	6.456,03	**20.157,48**
PLA5	11.981,80	12.485,08	13.583,44	6.381,22	**19.964,66**
PLA4	11.516,99	11.994,95	13.078,07	6.381,22	**19.459,29**
PLA3	11.155,47	11.616,39	12.680,55	6.381,22	**19.061,77**
PLA2	10.808,41	11.256,01	12.305,29	6.381,22	**18.686,51**
PLA1	10.394,73	10.832,73	11.872,05	6.381,22	**18.253,27**
PLS4	10.394,73	10.832,73	11.519,37	6.283,54	**17.802,91**
PLS3	10.019,26	10.454,38	11.137,18	6.283,54	**17.420,72**
PLS2	9.691,83	10.118,07	10.791,03	6.283,54	**17.074,57**
PLS1	9.462,01	9.880,09	10.543,93	6.283,54	**16.827,47**

Note

* per la categoria PLC, PLB E PLS l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.
** Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale, fatto salvo l'assegnio ad personam per la differenza dell'IIS in godimento

Tabella F
(AREA VIGILANZA)

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE PERSONALE IN SERVIZIO DAL 2 AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria CCRL 01.08.2002	Tabellare al 31.12.2001	Tabellare al 1.1.2002	Tabellare al 1.1.2003	Ind. Int. Spec. al 1.1.2003 *	Nuovo Tabellare al 1.1.2003 **
PLC4	18.036,22	18.675,94	19.370,02	6.456,03	**25.826,05**
PLC3	16.578,27	17.188,11	17.865,63	6.456,03	**24.321,66**
PLC2	15.416,24	15.996,20	16.640,60	6.456,03	**23.096,63**
PLC1	14.724,70	15.277,30	15.891,22	6.456,03	**22.347,25**
PLB4	14.724,70	15.277,30	15.891,22	6.456,03	**22.347,25**
PLB3	13.658,74	14.187,58	14.775,22	6.456,03	**21.231,25**
PLB2	12.892,31	13.397,39	13.958,63	6.456,03	**20.414,66**
PLB1	11.911,05	12.388,65	12.921,45	6.456,03	**19.377,48**
PLA5	11.981,80	12.485,08	13.031,44	6.381,22	**19.412,66**
PLA4	11.516,99	11.994,95	12.526,07	6.381,22	**18.907,29**
PLA3	11.155,47	11.616,39	12.128,55	6.381,22	**18.509,77**
PLA2	10.808,41	11.256,01	11.753,29	6.381,22	**18.134,51**
PLA1	10.394,73	10.832,73	11.320,05	6.381,22	**17.701,27**
PLS4	10.394,73	10.832,73	11.320,05	6.283,54	**17.603,59**
PLS3	10.019,26	10.454,38	10.937,86	6.283,54	**17.221,40**
PLS2	9.691,83	10.118,07	10.591,71	6.283,54	**16.875,25**
PLS1	9.462,01	9.880,09	10.344,61	6.283,54	**16.628,15**

Note

* per la categoria PLC, PLB E PLS l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.
** Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale, fatto salvo l'assegno ad personam per la differenza dell'IIS in godimento

Tabella G
(AREA VIGILANZA)

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

retribuzione tabellare (con perequazione) dal 1° giugno 2004

PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Cat. PLC	1	2	3	4	
	23.487,25	24.236,63	25.461,66	26.966,05	

PLB	1	2	3	4	
	20.157,48	21.194,66	22.011,25	23.127,25	

Cat. PLA	1	2	3	4	5
	18.253,27	18.686,27	19.061,77	19.459,29	19.964,66

Cat. PLS	1	2	3	4	
	16.827,47	17.074,57	17.420,72	17.802,91	

Tabella H
(AREA VIGILANZA)

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

retribuzione tabellare dal 1° giugno 2004

PERSONALE IN SERVIZIO DAL 2 AGOSTO 2002

valori in euro per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Cat. PLC	1	2	3	4	
	22.347,25	23.096,63	24.321,66	25.826,05	

Cat. PLB	1	2	3	4	
	19.377,48	20.414,66	21.231,25	22.347,25	

Cat.PLA	1	2	3	4	5
	17.701,27	18.134,51	18.509,77	18.907,29	19.412,66

Cat. PLS	1	2	3	4	
	16.628,15	16.875,25	17.221,40	17.603,59	

COMUNE DI BERTIOLO
Posizione Organizzativa n. 1
Servizio Tecnico - Manutentivo
Ufficio per le espropriazioni

(Udine)

Determinazione del Responsabile dell'ufficio 17 novembre 2004, n. 37. (Estratto). Espropriazione di aree per la realizzazione dell'opera di «Adeguamento e Sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale e commerciale di Bertiolo» - Decreto di esproprio derivante da accettazione della indennità provvisoria (articolo 20, comma 11 del T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del T.U. con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 luglio 2003

(omissis)

DETERMINA

1. di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del T.U. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il seguente

DECRETO DI ESPROPRIO

per il trasferimento della proprietà a favore del Comune di Bertiolo - C.F. 00465330306, del terreno così distinto agli atti catastali: C.T. del Comune di Bertiolo, foglio 5 - mappale n. 298 (ex 76/b) di mq. 279,00 sem. arb. Cl. 3ª, RD 2,23 RA 1,15, derivato dalla originaria consistenza del mappale n. 76, giusto frazionamento del p.e. Agostino Rognoni approvato dall'Ufficio del Territorio di Udine in data 23 aprile 2004 n. protocollo Tipo 95759-Anno 2004.

Ditta espropriata: Milanese Antonio, nato a Bertiolo il 4 ottobre 1954, residente in Bertiolo - C. F. MLN NTN 54R04 A810O, quota di proprietà 1000/1000.

(omissis)

5. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità (articolo 25, comma 3 del T.U.);

(omissis)

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del T.U., che l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sull'immobile espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

8. che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

(omissis)

Bertiolo, 17 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.E.:
p.e. Lauro Bertolini

Determinazione del Responsabile dell'ufficio 17 novembre 2004, n. 38. (Estratto). Espropriazione di aree per la realizzazione dell'opera di «Adeguamento e Sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale e commerciale di Bertiolo» - Decreto di esproprio derivante da accettazione della indennità provvisoria (articolo 20, comma 11 del T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del T.U. con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 luglio 2003

(omissis)

DETERMINA

1. di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del T.U. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il seguente

DECRETO DI ESPROPRIO

per il trasferimento della proprietà a favore del Comune di Bertiolo - C.F. 00465330306, del terreno così distinto agli atti catastali: C.T. del Comune di Bertiolo, foglio 5 - mappale n. 297 (ex 75/b) di mq. 1.306,00 sem. Cl. 3ª, RD 10,46 RA 5,73 derivato dalla originaria consistenza del mappale n. 75, giusto frazionamento del p.e. Agostino Rognoni approvato dall'Ufficio del Territorio di Udine in data 23 aprile 2004 n. protocollo Tipo 95759-Anno 2004.

Ditta espropriata: Paroni Maria nata a Bertiolo l'8 settembre 1911, residente in Bertiolo - C.F. PRN MRA 11P48 A810E quota di proprietà 1000/1000

(omissis)

5. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità (articolo 25, comma 3 del T.U.);

(omissis)

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del T.U.:

- che la fascia di terreno assoggettata a servitù di acquedotto a favore del Comune di Bertiolo, di cui alle premesse, viene con l'espropriazione acquisita dal Comune medesimo in quanto ricadente sul mappale espropriato n. 297 (ex 75/b);
- che l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sull'immobile espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

8. che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

(omissis)

Bertiolo, 17 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.E.:
p.e. Lauro Bertolini

Determinazione del Responsabile dell'ufficio 17 novembre 2004, n. 39. (Estratto). Espropriazione di aree per la realizzazione dell'opera di «Adeguamento e Sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale e commerciale di Bertiolo» - Decreto di esproprio derivante da accettazione della indennità provvisoria (articolo 20, comma 11 del T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del T.U. con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 luglio 2003

(omissis)

DETERMINA

1. di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del T.U. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il seguente

DECRETO DI ESPROPRIO

per il trasferimento della proprietà a favore del Comune di Bertiolo - C.F. 00465330306, del terreno così distinto agli atti catastali: C.T. del Comune di Bertiolo, foglio 5 - mappale n. 290 (ex 74/b) di mq. 1.134,00 sem. arb. C1. 3ª, RD 9,08 RA 4,68 derivato dalla originaria consistenza del mappale n. 74, giusto frazionamento del p.e. Agostino Rognoni approvato dall'Ufficio del Territorio di Udine in data 23 aprile 2004 n. protocollo Tipo 95759-Anno 2004.

Ditta espropriata: Paroni Adele nata a Bertiolo il 4 luglio 1921 residente in Bertiolo - C.F. PRN DLA 21L44 A810N, quota di proprietà 1000/1000

(omissis)

5. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità (articolo 25, comma 3 del T.U.);

(omissis)

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del T.U.:

- che la fascia di terreno assoggettata a servitù di acquedotto a favore del Comune di Bertiolo, di cui alle premesse, viene con l'espropriazione acquisita dal Comune medesimo in quanto ricadente sul mappale espropriato n. 290 (ex 74/b);
- che l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sull'immobile espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

8. che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

(omissis)

Bertiolo, 17 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.E.:
p.e. Lauro Bertolini

Determinazione del Responsabile dell'ufficio 17 novembre 2004, n. 40. (Estratto). Espropriazione di aree per la realizzazione dell'opera di «Adeguamento e Sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale e commerciale di Bertiolo» - Decreto di esproprio derivante da accettazione della indennità provvisoria (articolo 20, comma 11 del T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del T.U. con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 luglio 2003

(omissis)

DETERMINA

1. di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del T.U. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

DECRETO DI ESPROPRIO

per il trasferimento della proprietà a favore del Comune di Bertiolo - C.F. 00465330306, del terreno così distinto agli atti catastali: C.T. del Comune di Bertiolo, foglio 5 - mappale n. 289 (ex 73/b) di mq. 818,00 sem. arb. C1. 3ª, RD 6,55 RA 3,38 derivato dalla originaria consistenza del mappale n. 73, giusto frazionamento del p.e. Agostino Rognoni approvato dall'Ufficio del Territorio di Udine in data 23 aprile 2004 n. protocollo Tipo 95759-Anno 2004

Ditta espropriata:

1) Benedetti Valentina, nata a Talmassons il 16 gennaio 1944, residente in Bertiolo - C.F. END VNT 44A56 L039U - quota di prop. 1/2 in regime di comunione;

2) Grossutti Mario, nato a Bertiolo il 31 luglio 1940, residente in Bertiolo - C.F. GRS MRA 40L31 A810X - quota di prop. 1/2 in regime di comunione.

(omissis)

5. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità (articolo 25, comma 3 del T.U.);

(omissis)

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del T.U.:

- che la fascia di terreno assoggettata a servitù, di acquedotto a favore del Comune di Bertiolo, di cui alle premesse, viene con l'espropriazione acquisita dal Comune medesimo in quanto ricadente sul mappale espropriato n. 289 (ex 73/b);
- che l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sull'immobile espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

8. che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

(omissis)

Bertiolo, 17 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.E.:
p.e. Lauro Bertolini

Determinazione del Responsabile dell'ufficio 17 novembre 2004, n. 41. (Estratto). Espropriazione di aree per la realizzazione dell'opera di «Adeguamento e Sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale e commerciale di Bertiolo» - Decreto di esproprio derivante da accettazione della indennità provvisoria (articolo 20, comma 11 del T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del T.U. con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 luglio 2003

(omissis)

DETERMINA

1. di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del T.U. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il seguente

DECRETO DI ESPROPRIO

per il trasferimento della proprietà a favore del Comune di Bertiolo - C.F. 00465330306, del terreno così distinto agli atti catastali: C.T. del Comune di Bertiolo, foglio 5 - mappale n. 89 di mq. 3.700,00 sem. Cl. 3ª, RD. 29,62 RA. 16,24;

Ditta espropriata: Fabris Delfina, nata a Bertiolo il 2 giugno 1934, residente in Morsano al Tagliamento, fraz. San Paolo (Pordenone) - C.F. FBR DFN 34H42 A810F - quota di proprietà 1000/1000

(omissis)

5. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità (articolo 25, comma 3 del T.U.);

(omissis)

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del T.U., che l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sull'immobile espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

8. che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

(omissis)

Bertiolo, 17 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.E.:
p.e. Lauro Bertolini

Determinazione del Responsabile dell'ufficio 17 novembre 2004, n. 42. (Estratto). Espropriazione di aree per la realizzazione dell'opera di «Adeguamento e Sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale e commerciale di Bertiolo» - Decreto di esproprio derivante da accettazione della indennità provvisoria (articolo 20, comma 11 del T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del T.U. con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30 luglio 2003

(omissis)

DETERMINA

1. di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del T.U. D.P.R. 8 giugno 2001

DECRETO DI ESPROPRIO

per il trasferimento della proprietà a favore del Comune di Bertiolo - C.F. 00465330306, del terreno così distinto agli atti catastali: C.T. del Comune di Bertiolo, foglio 5 - mappale n. 288 (ex 71/b) di mq. 661,00 - Ente Urbano derivato dalla originaria consistenza del mappale n. 71, giusto frazionamento del p.e. Agostino Rognoni approvato dall'Ufficio del Territorio di Udine in data 23 aprile 2004, n. protocollo Tipo 95759 - Anno 2004;

Ditta espropriata:

1) Pagura Silvano, nato a Codroipo il 19 agosto 1940, residente in Codroipo - C.F. PGR SVN 40M19 C817Q - per 1/3 com.

2) Grossutti Lanfranco, nato a Bertiolo il 22 settembre 1942, residente in Bertiolo - C.F. GRS LFR 42P22 A810X - per 1/3 com.

3) Bertacco Francesco, nato a Codroipo il 2 luglio 1952, residente in Codroipo - C.F. BRT FNC 52L02 C817R - per 1/3 com.

(omissis)

5. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sulla indennità (articolo 25, comma 3 del T.U.);

(omissis)

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del T.U.:

- che la fascia di terreno assoggettata a servitù, di acquedotto a favore del Comune di Bertiolo, di cui alle premesse, viene con l'espropriazione acquisita dal Comune medesimo in quanto ricadente sul mappale espropriato n. 288 (ex 71/b);

- che l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali e personali gravanti sull'immobile espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

8. che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

(omissis)

Bertiolo, 17 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.E.:
p e. Lauro Bertolini

COMUNE DI ENEMONZO

(Udine)

Avviso di adozione avariante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato ed integrato dall'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 24 maggio 2004,

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 40 del 9 luglio 2004 , il Consiglio comunale di Enemonzo ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'articolo 127, 2° comma e articoli 32 e 32 bis della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «I lavori di realizzazione strada di accesso al cimitero di Fresis»;

ED AVVERTE

Che gli elaborati costituenti la suddetta variante n. 3, successivamente alla pubblicazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, affinchè chiunque ne ' possa prendere visione.

Entro il suddetto periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati dal provvedimento potranno presentare opposizioni.

Enemonzo, lì 29 settembre 2004

per il Sindaco:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Alberto Michieli

COMUNE DI GORIZIA
Settore pianificazione del territorio

Avviso di adozione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata dell'Ambito localizzato tra la Piazza del Municipio e la Via Barzellini proposto dalla società «Calle Regina S.r.l.».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, II comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29 ottobre 2004 (depositata all'Albo comunale dal 5 novembre 2004 al 19 novembre 2004), è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata dell'Ambito localizzato tra la Piazza del Municipio e la Via Barzellini proposto dalla società «Calle Regina S.r.l.»;

che gli atti ed elaborati tecnici costituenti il P.R.P.C. stesso, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio pianificazione urbanistica a decorrere dal giorno 15 dicembre 2004 e sino a tutto il 26 gennaio 2005;

che le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte in tre copie, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune tramile raccomandata postale entro la data improrogabile del 26 gennaio 2005.

Gorizia, 26 novembre 2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:
dott. arch. Clara Sgubin

COMUNE DI MAJANO
Ufficio tecnico ricostruzione

(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 20 al Piano particolareggiato di Farla.

IL SINDACO

RISCONTRATO CHE:

- con la delibera di Consiglio comunale del 28 settembre 2004, n. 54 veniva adottata la variante n. 20 al Piano particolareggiato di Farla;
- con apposito avviso si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in argomento a disposizione delle parti interessate;

ACCERTATO CHE con la delibera del Consiglio comunale del 24 novembre 2004, n. 72, immediatamente eseguibile, si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 20 al Piano particolareggiato di Farla;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 20 al Piano particolareggiato di Farla è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 30 novembre 2004

IL SINDACO:
Claudio Zonta

Avviso di esecutività della variante n. 28 al Piano particolareggiato di Majano est.

IL SINDACO

RISCONTRATO CHE:

- con la delibera di Consiglio comunale del 28 settembre 2004, n. 55 veniva adottata la variante n. 28 al Piano particolareggiato di Majano Est;

– con apposito avviso si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in argomento a disposizione delle parti interessate;

ACCERTATO CHE con la delibera del Consiglio comunale del 24 novembre 2004 n. 73, immediatamente eseguibile, si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 28 al Piano particolareggiato di Majano Est;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 28 al Piano particolareggiato di Majano Est è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, lì 30 novembre 2004

IL SINDACO:
Claudio Zenta

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale adottata con deliberazione consiliare n. 60 dell'11 novembre 2004.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, sue integrazioni e modifiche, e della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991, articolo 32 bis;

Considerato che l'avviso di adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 15 dicembre 2004;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dell'11 novembre .2004 è stata adottata la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Montereale Valcellina;

Che la variante, in tutti i suoi elementi sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dal giorno 15 dicembre p.v. fino al giorno 21 gennaio p.v. compresi.

Il presente avviso verrà esposto all'Albo comunale e pubblicizzato con la sua affissione nel territorio comunale.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni da rivolgersi al Sindaco per iscritto su carta legale; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Montereale Valcellina, 15 dicembre 2004

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:
Aldo Roman

COMUNE DI PONTEBBA

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 51 del 30 settembre 2004, il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SINDACO:
Bernardino Silvestri

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona omogenea «C» denominato «A.S.E. n. 5 Torre Nord» sito in vial Grande e via del Poz e del relativo schema di convenzione.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visti gli articoli 42, 49 e 45, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 25 ottobre 2004, esecutiva il 13 novembre 2004, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona omogenea «C» denominato «A.S.E. n. 5 Torre Nord» sito in vial Grande e via del Poz e del relativo schema di convenzione.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 6 dicembre 2004 al 18 gennaio 2005 compresi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 18 gennaio 2005, chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni nei modi previsti dalla legge.

Pordenone, 29 novembre 2004

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

COMUNE DI RIGOLATO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 1° ottobre 2004 il Comune di Rigolato ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Rigolato, 27 novembre 2004

IL SINDACO:
p.i. Marcello Candido

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

(Udine)

Avviso di modifica dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 13 agosto 2004, divenuta esecutiva in data 17 settembre 2004, si è proceduto alla modifica del vigente Statuto comunale sostituendo l'articolo 21 dello stesso come segue:

«Art. 21

Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di due a un massimo di quattro assessori, anche non consiglieri comunali.

2. Gli assessori non consiglieri comunali, che devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto.

3. L'assessore non consigliere comunale può assumere la carica di vice sindaco.».

Santa Maria la Longa, lì 8 ottobre 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Ruggero Peresson

COMUNE DI SEQUALS

(Pordenone)

Modifica dello Statuto comunale.

SI RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 20 ottobre 2004 l'articolo 10, comma 1 dello Statuto comunale è stato modificato con la seguente dicitura: «La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori».

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giorgio Lorenzon

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

1. Che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, con delibera consiliare n. 51 del 20 ottobre 2004, il Comune di Sequals ha adottato la variante n. 6 al P.R.G.C.;

2. Che successivamente alla presente pubblicazione e per la durata di 30 giorni effettivi, la variante, unitamente alla delibera stessa, saranno depositate presso la Segreteria comunale di Piazza Municipio n. 2, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione;

3. Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Sequals, lì 19 novembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Molare Giandaniele

COMUNE DI TRIESTE
Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Approvazione dell'Accordo di Programma tra il Comune di Trieste e l'A.T.E.R. della Provincia di Trieste per la sottoposizione a vincolo espropriativo delle pp.cc. n.ri 2876/4 e 2882/2 in C.C. di S.M.M., incluse nell'ambito del Programma di Recupero Urbano di Via Flavia.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 10 febbraio 1998 la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, lo I.A.C.P. (ora A.T.E.R.

della Provincia di Trieste) e l'Istituto A. Caccia e M. Burlo Garofolo hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano denominato «Via Flavia»;

- al fine di permettere la completa realizzazione del Programma si rendeva necessario avviare l'iter per l'acquisizione di alcune di unità condominiali di proprietà privata;

- come previsto dalla convenzione attuativa dell'Accordo di Programma sottoscritta in data 9 aprile 1998, l'A.T.E.R. ha avviato le procedure di transazione con i proprietari delle unità immobiliari da acquisire, ma non tutti hanno aderito alla proposta dell'Azienda;

TENUTO conto che con deliberazione giuntale n. 136 di data 19 febbraio 2001 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione del 1° lotto del Programma, che ha per oggetto opere da attuare anche su alcuni immobili ancora di proprietà privata;

RILEVATO che l'articolo 10 del Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 prevede che il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, anche mediante un Accordo di Programma;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 di data 20 settembre 2004, con la quale è stato approvato lo schema di l'Accordo di Programma per la sottoposizione a vincolo espropriativo delle pp.cc. n.ri 2876/4 e 2882/2 in C.C. di S.M.M., site nell'ambito del Programma di Recupero Urbano di via Flavia;

VISTI l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

APPROVA

l'allegato Accordo di Programma sottoscritto in data 18 novembre 2004 dal Comune di Trieste e l'A.T.E.R. della Provincia di Trieste, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto la sottoposizione a vincolo espropriativo delle pp.cc. n.ri 2876/4 e 2882/2 in C.C. di S.M.M., incluse nell'ambito del Programma di Recupero Urbano di Via Flavia.

L'Accordo di Programma che si approva con il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO:
Roberto Dipiazza

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra:

il Comune di Trieste, rappresentato dall'Assessore alla pianificazione urbana, edilizia privata, mobilità e traffico Giorgio Rossi, giusta delega del Sindaco di data 6 agosto 2004 prot. 1º - 12/2-10/2001

e

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste, rappresentata dal presidente Alberto Mazzi ai sensi della legge regionale 24/1999;

Oggetto: Programma di recupero urbano di via Flavia in Trieste - apposizione vincolo espropriativo su p.c.n. 2876/4 in C.C. di S.M.M. Inferiore, FMN 19, ente urbano di mq 180 allibrato in CT 1º della P.T. 11417 s.C.C. e sulla p.c. n. 2882/2 in C.C. di S.M.M. Inferiore, FMN 19, cortile di mq 681 allibrato in CT 1º della P.T. 11417 s.C.C. in Trieste.

PREMESSO che:

- in data 10 febbraio 1998 la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'IACP ora Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste e l'Istituto A. Caccia e M. Burlo Garofolo hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione del programma di recupero urbano denominato «via Flavia» successivamente integrato con atto aggiuntivo di data 11 luglio 2001;
- formano parte integrante dei predetti atti tutti gli elaborati grafici relativi al progetto di recupero urbano ed alle previsioni di variante degli strumenti urbanistici generali del Comune di Trieste;
- nell'Accordo di Programma di data 10 febbraio 1998 si dava atto che nei confronti di alcuni privati proprietari di unità condominiali sarebbe stato necessario avviare l'iter per l'acquisizione di porzioni di cortile condominiale insistente nell'ambito del comprensorio oggetto del Programma di Recupero Urbano onde permettere la realizzazione del Programma stesso;
- l'Accordo di Programma, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 21 di data 2 marzo 1998 ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991, costituisce variante n. 67 al Piano regolatore generale;
- la variante 67 ha determinato le modificazioni allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione del Programma di Recupero, senza tuttavia sottoporre a vincolo espropriativo le proprietà dei privati incluse nell'area di intervento;
- in data 9 aprile 1998 ATER, Comune di Trieste e Istituto A. Caccia e M. Burlo Garofolo hanno sottoscritto la convenzione attuativa dell'Accordo di Programma, successivamente integrata con atto aggiuntivo di data 17 luglio 2001, nella quale si precisava che nell'ambito del Programma di Recupero Urbano l'ATER avrebbe provveduto ad attivare le necessarie procedure di esproprio;
- l'ATER al fine di risolvere la problematica legata alla comproprietà di quote indivise di cortile condominiale insistente sulla p.c. n. 2876/4 e sulla p.c. n. 2882/2 ove è prevista la costruzione di un'autorimessa interrata che diverrà parte di proprietà dell'ATER e parte del Comune di Trieste, ha avviato le procedure per la conclusione di idonee transazioni con i n. 9 proprietari di unità immobiliari precedentemente cedute dall'ATER in base alla normativa allora vigente;
- a tali procedimenti non ha fatto però seguito alcun atto formale di adesione da parte dei privati proprietari, talchè l'ATER si è fatta parte diligente nel porre a conoscenza le parti intervenute all'Accordo di Programma della problematica evidenziata, giusta nota di data 9 ottobre 2003 prot. 023538 con la quale si poneva l'attenzione sull'alternativa dell'esproprio, alla luce della situazione di fatto esistente e dei termini previsti per l'avvio degli appalti e relativa consegna dei lavori previsti all'interno del Programma di Recupero Urbano;
- successivamente alcuni dei privati proprietari hanno sottoscritto idoneo atto transattivo mediante il quale hanno ceduto all'ATER le proprie quote relative alle pp.cc. in questione;
- ciò nonostante le restanti quote risultano ancora di proprietà di terzi, anche dopo aver esperito tutta l'attività utile ad una soluzione in via bonaria della problematica;

CONSIDERATO che:

- l'ATER ed il Comune di Trieste sono competenti all'approvazione dei progetti in via amministrativa delle rispettive opere di pubblica utilità;
- con deliberazione giuntale n. 136 di data 19 febbraio 2001 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione del 1° lotto del Programma di Recupero Urbano, tra le quali sono inclusi anche i parcheggi ad uso pubblico;
- l'articolo 10, D.P.R. 327/2001 prevede che il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, anche mediante un Accordo di Programma;
- è necessario provvedere ad acquisire la proprietà dell'area di sedime ancora di proprietà di terzi sulla quale si sviluppa il Programma di Recupero Urbano anche con riferimento alla costruzione di un'autorimessa interrata;
- l'ATER è legittimata quale autorità espropriante in quanto competente alla realizzazione dell'opera in questione e di conseguenza è pure competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo;

- l'intervento in questione è conforme alla variante n. 67 al Piano regolatore generale;
- ai privati proprietari dell'area sulla quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio è stato regolarmente inviato l'avviso dell'avvio del procedimento;

VISTI:

- i documenti di seguito elencati che vengono allegati al presente accordo per formarne parte integrante:
  - planimetria d'insieme (allegato sub A);
  - piano particellare di esproprio con elenco dei proprietari delle realità indicate dal predetto piano così come individuati dai libri tavolari (allegato sub B);
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ATER n. 7 di data 20 aprile 2004, P.V. 676 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'avvio del procedimento di espropriazione ai sensi del D.P.R. 327/2001;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 di data 20 settembre 2004 con la quale il Sindaco di Trieste è stato autorizzato alla stipula dell'accordo di programma avente ad oggetto la sottoposizione a vincolo espropriativo delle particelle citate in oggetto site null'ambito del Programma di Recupero Urbano di via Flavia ed è stato altresì approvato il relativo Accordo;
- la determinazione del Direttore dell'ATER n. 528 di data 29 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, ai sensi dell'articolo 34 decreto legislativo 267/2000, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 10 del DPR 327/2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modifiche ed integrazioni, il presente Accordo determina la sottoposizione delle aree di seguito descritte al vincolo preordinato all'esproprio:

- p.c. n. 2876/4 in C.C. di S.M.M. Inferiore, FMN 19, ente urbano di mq. 180 allibrato in CT 1° della P.T. 11417 s.C.C.;
- p.c. n. 2882/2 in C.C. di S.M.M. Inferiore, FMN 19, cortile di mq. 681 allibrato in CT 1° della P.T. 11417 s.C.C. in Trieste.

Le aree sopra elencate sono esattamente indicate nel piano particellare allegato sub B.

La procedura espropriativa verrà esperita nei confronti dei proprietari individuati dai libri tavolari e di cui all'elenco allegato.

Art. 2

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, il presente provvedimento non comporta ulteriori modificazioni allo strumento urbanistico vigente, pertanto rimangono in vigore gli elaborati della variante n. 67 al P.R.G. allegati all'Accordo di Programma stipulato in data 10 febbraio 1998.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 327/2001 il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Tale termine decorre dalla data di efficacia del presente Accordo.

Art. 4

Gli atti del procedimento espropriativo saranno emanati a cura e spese dell'ATER, in quanto autorità espropriante ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Art. 5

Il presente Accordo di Programma viene portato all'approvazione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 legge regionale 7/2000 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 18 novembre 2004

L'Assessore alla Pianificazione Urbana,
Edilizia Privata, Mobilità e Traffico
del Comune di Trieste:
Giorgio ROSSI

Il Presidente dell'Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di Trieste:
Alberto MAZZI

COMUNE DI UDINE
Dipartimento sviluppo territoriale e qualità ambientale
Servizio pianificazione, programmazione e riqualificazione urbana

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 145 al P.R.G.C. e contemporanea adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale nell'ambito di Molin Nuovo - ambito di riqualificazione urbanistica area Bertoli.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 bis e 45 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 27 settembre 2004 sono stati adottati la variante n. 145 al Piano regolatore generale comunale e contemporaneamente il Piano regolatore particolareggiato comunale nell'ambito di Molin Nuovo - ambito di riqualificazione urbanistica area Bertoli.

La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 15 dicembre 2004 al giorno 21 gennaio 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. e dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni devono essere redatte in carta bollata; eventuali grafici allegati devono essere muniti di marca da bollo sull'originale e prodotti in sei copie.

IL DIRGENTE DI SERVIZIO:
dott. Giorgio Pilosio

COMUNE DI VERZEGNIS
Area tecnica

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 25 ottobre 2004, il Comune di Verzegnis ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Verzegnis, 25 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
Marino Job

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Comune di Clauzetto.

Il Comune di Clauzetto, con domande di data 22 dicembre 2000 e 11 ottobre 2002, ha chiesto la concessione per derivare complessivi mod. 0,21 d'acqua dalle sorgenti Trenchia, Pittinicchio, Fontanuces, Rope, la Val, Fontanines e Fontanon in Comune di Clauzetto, per il consumo umano, a servizio del pubblico acquedotto. (IPD/1356)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Clauzetto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta A.T. S.r.l.

La ditta A.T. S.r.l., con domanda di data 30 ottobre 2001 modificata il 20 febbraio 2003, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,0058 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Brugnera mediante n. 1 pozzo sul fg. 1, mapp. 396, per uso industriale. (IPD/1731).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, corso Garibaldi, n. 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di Brugnera.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Rosa Bian Giulio.

La ditta Rosa Bian Giulio, con domanda di data 31 ottobre 2001, ha chiesto la concessione per derivare mod. 1,5 d'acqua dalla Roggia di Maniago o del Colvera del Consorzio Cellina-Meduna, per uso idroelettrico, per produrre sul salto di m. 3,00 la potenza nominale di kw 4,40, con restituzione nella roggia medesima. (IPD/1728).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Maniago.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

1) La ditta Dal Forner S.n.c., con domanda di data 18 aprile 2002, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,010 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante n. 1 pozzo, fg. 22, mapp. 548, per uso igienico ed assimilati e potabile. (IPD/1760)

2) La ditta Eco-Espansi S.r.l., con domanda del 11 aprile 2003, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,065 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di San Vito al Tagliamento, foglio 3 mapp. 1342, per uso industriale e igienico. (IPD/2410)

3) La ditta Ghiaie Ponte Rosso S.r.l., con domanda del 8 novembre 2003, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,07 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento, mediante n. 1 pozzo sul fg. 4 mapp. 1182, per uso industriale e igienico. (IPD/2489)

4) La ditta General Beton Triveneta S.p.A., con domanda del 14 agosto 2002, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,12 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento, mediante n. 1 pozzo sul fg. 4 mapp. 1186, per uso industriale e igienico. (IPD/2377)

5) Il Comune di San Vito al Tagliamento, con domanda del 6 febbraio 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,06 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento, mediante n. 1 pozzo sul fg. 9 mapp. 634, per il consumo umano. (IPD/2531)

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti progettuali, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Ghiaia Boccato S.r.l.

La ditta Ghiaia Boccato S.r.l., con domanda di data 10 ottobre 2002, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,075 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Cordenons mediante n. 1 pozzo sul fg. 11, mapp. 85, per uso industriale e igienico. (IPD/2399)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Cordenons.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all''articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Friulpress-Samp S.p.A.

La ditta Friulpress-Samp S.p.A., con domanda di data 15 ottobre 2002, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,12 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Sesto al Reghena mediante n. 1 pozzo sul fg. 27, mapp. 55, per uso industriale. (IPD/2386)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Sesto al Reghena.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Club Alpino Italiano - Sezione di Claut.

La ditta Club Alpino Italiano - Sezione di Claut, con domanda di data 18 marzo 2003, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,002 e medi 0,0015 dalla sorgente non denominata in sinistra del Rio Stuet, in loc. La Pussa del Comune di Claut, per uso idroelettrico, per produrre sul salto di m. 40,00 la potenza nomi-

nale di kw 0,150, con restituzione nel Rio Senons e la concessione a sanatoria della medesima quantità d'acqua per uso potabile e igienico. (IPD/2409)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Claut.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all''articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Anese Gino S.a.s.

La ditta Anese Gino S.a.s. di Anese Milco & C., con domanda di data 19 febbraio 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,20 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Morsano al Tagliamento loc. San Paolo, mediante n. 1 pozzo sul fg. 7, mapp. 52, per uso industriale e igienico. (IPD/2540)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Morsano al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Karton S.p.A.

La ditta Karton S.p.A., con domanda di data 10 marzo 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,18 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Sacile loc. Cornadella mediante n. 1 pozzo sul fg. 12, mapp. 483, per uso industriale e igienico. (IPD/2696)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Sacile.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Cobeton S.r.l.

La ditta Cobeton S.r.l., con domanda di data 15 aprile 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,02 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante n. 1 pozzo sul fg. 4, mapp. 1236, per uso industriale. (IPD/2697)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all''articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la signora Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 liglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Coletto S.a.s.

La ditta Coletto S.a.s., con domanda di data 8 luglio 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,10 d'acqua con presa dalla condotta irrigua del Consorzio Cellina-Meduna in loc. Ponte Giulio del Comune di Montereale Valcellina, per uso industriale. (IPD/2751)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Montereale Valcellina.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all''articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Marmi e Graniti di Filipuzzi Tarcisio & C. S.n.c.

La ditta Marmi e Graniti di Filipuzzi Tarcisio & C. S.n.c., con domanda di data 6 agosto 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,05 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Spilimbergo mediante n. 1 pozzo sul fg. 54, mapp. 139 e altri, per uso industriale. (IPD/2752)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Spilimbergo.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la signora Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua delle ditte Unicomm S.r.l. e Fantin S.r.l.

1) La Ditta Unicomm S.r.l., con domanda di data 31 agosto 2004, ha chiesto la concessione per derivare mod. 0,0728 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Fiume Veneto mediante n. 2 pozzi, fg. 2, mapp. 32 e 404, per uso igienico ed assimilati e potabile. (IPD/2760)

2) La ditta Fantin S.r.l., con domanda del 15 dicembre 2000, ha chiesto, a sanatoria, il rinnovo e la variante della concessione di cui al decreto n. LL.PP./596 del 28 agosto 1989, per derivare mod. 0,02 d'acqua, mediante n. 2 pozzi in Comune di Fiume Veneto, fg. 22, mapp. 211, per uso industriale e igienico. (IPD/1358)

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti progettuali, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Corso Garibaldi, 66, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2004 e, pertanto, fino al 29 dicembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all''articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale lavori pubblici dott. ing. Gianfranco Valbusa, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la signora Marina Olivetto.

Pordenone, lì 1 dicembre 2004

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - «Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua presentate da ditte varie».

Nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 15 dicembre 2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre l'11 gennaio 2005.

Udine, lì 26 novembre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
3344	Società Agricola Sterpo spa	0000000461940306	Bertiolo	3	225	0,917	ittiogenico
3344	Società Agricola Sterpo spa	0000000461940306	Bertiolo	3	223	0,035	ittiogenico
3414	Garzitto spa	0000000443900303	Pavia di Udine	30	25	0,42	antincendio
3414	Garzitto spa	0000000443900303	Pavia di Udine	30	35	0,42	antincendio
3439	Castello di Udine spa	0000001994920302	San Giorgio di Nogaro	18	254	0,25	industriale, antincendio, igienico - sanitario
3439	Castello di Udine spa	0000001994920302	San Giorgio di Nogaro	18	175	0,238	industriale, antincendio, igienico - sanitario
3439	Castello di Udine spa	0000001994920302	San Giorgio di Nogaro	18	254	0,40	industriale, antincendio, igienico - sanitario
3439	Castello di Udine spa	0000001994920302	San Giorgio di Nogaro	18	254	0,40	industriale, antincendio, igienico - sanitario
3687	Marchiol Primo	MRCPRM24M20E760D	Lusevera, fr. Musi, quota 700 m s.l.m.m.	7	31	0,00125	potabile
3729	Siderurgica srl	0000001424530309	San Giorgio di Nogaro	18	12	totale 0,0055	antincendio
3729	Siderurgica srl	0000001424530309	San Giorgio di Nogaro	18	12	totale 0,0055	igienico - sanitario
3744	Autovie Venete spa	0000000098290323	Palmanova - Pozzo 2	13	38	0,01	igienico sanitario - produzione sale

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
							antigelo
3754	Paravano snc di Paravano Sabina & c.	0000002151070303	Pocenia	4	202	0,01	igienico - sanitario
3769	Cooperativa Precasa	0000001365100302	Fiumicello	4	1789/19	0,05	industriale
3770	Cooperativa Precasa	0000001365100302	Pradamano	7	121	0,05	industriale
3782	Inner srl	0000000472930312	Gonars	2	54	0,35	irriguo
3809	Del Bianco Achille	DLBCLL47A07I562X	Sedegliano	20	224	0,05	ittiogenico
3812	Union Beton spa	0000001286990302	San Giorgio di Nogaro	6	112	0,7	industriale, igienico - sanitario, antincendio
3823	Piccolo Cottolengo Don Orione	0000002541960155	Santa Maria la Longa	12	22	0,0417	igienico - sanitario
3823	Piccolo Cottolengo Don Orione	0000002541960155	Santa Maria la Longa	12	277	0,1167	antincendio
3826	Comune di Lignano Sabbiadoro	0000083000710307	Lignano Sabbiadoro	43	895	0,16	irriguo
3827	Comune di Lignano Sabbiadoro	0000083000710307	Lignano Sabbiadoro	51	608	0,16	irriguo
3828	Comune di Lignano Sabbiadoro	0000083000710307	Lignano Sabbiadoro	42	158	0,02	irriguo
3833	Cromo Friuli spa	0000000411160302	Pavia di Udine	13	11 sub1/2	0,02	antincendio, industriale
3837	Galasso Emanuela	GLSMLN61E61H533M	Talmassons	36	135	0,01	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
3846	F.lli Budai & C. snc	0000000479120305	Villa Vicentina	7	171/33	0,035	igienico - sanitario, antincedio
3848	Stark spa	0000000164230302	Trivignano Udinese	3	13	0,1	industriale, igienico - sanitario
3851	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	Udine	50	87	0,20	antincendio, industriale
3852	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	Palmanova	1	35	0,066	antincendio
3853	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	San Giorgio di Nogaro	4	567	0,015	potabile, igienico - sanitario
3856	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	San Giorgio di Nogaro, fabbricato viaggiatori	6	309	0,015	igienico - sanitario, potabile
3857	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	San Giorgio di Nogaro,	6	309	0,028	potabile, antincendio, igienico - sanitario
3858	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	Torviscosa	19	1	0,022	igienico - sanitario, potabile, antincendio
3859	Rete Ferroviaria Italiana spa	0000001585570581	Cervignano del Friuli / com. c. Strassoldo	7	202/2	0,006	potabile, igienico - sanitario, antincendio
3863	Della Siega Ferruccio az. agr.	DLLFRC45H02C817I	Codroipo	77	14	0,40	irriguo; utilizzo alternato mediante pompa mobile
3863	Della Siega Ferruccio az. agr.	DLLFRC45H02C817I	Codroipo	87	218	0,40	irriguo; utilizzo alternato mediante pompa mobile

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
3863	Della Siega Ferruccio az. agr.	DLLFRC45H02C817I	Codroipo	76	72	0,40	irriguo; utilizzo alternato mediante pompa mobile
3864	Tonizzo Maria	TNZMRA49R53L686U	Codroipo	89	60	0,40	irriguo
3868	Collovati Luisa az. agr.	CLLLSU78H53E473O	Teor	12	85	0,20	irriguo
3869	Collovati Marilena az. agr.	CLLMLN68S58C817R	Teor	4	197	0,05	irriguo
3872	Azienda Agricola Midolini srl	0000001339860305	Manzano	10	325	0,10	irriguo
3873	Azienda Agricola Della Mora Gianfranco & C. ss	0000030848503266	Varmo	8	170	0,40	irriguo
3873	Azienda Agricola Della Mora Gianfranco & C. ss	0000030848503266	Varmo	8	170	0,40	irriguo
3873	Azienda Agricola Della Mora Gianfranco & C. ss	0000030848503266	Varmo	8	170	0,40	irriguo
3873	Azienda Agricola Della Mora Gianfranco & C. ss	0000030848503266	Varmo	8	170	0,40	irriguo
3874	Azienda Agricola Paravan Riccardo e Tellan Silvio snc	0000001210150262	Varmo	5	112	0,40	irriguo
3874	Azienda Agricola Paravan Riccardo e Tellan Silvio snc	0000001210150262	Varmo	24	182	0,40	irriguo
3874	Azienda Agricola Paravan Riccardo e Tellan Silvio	0000001210150262	Varmo	5	112	0,40	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
	snc						
3874	Azienda Agricola Paravan Riccardo e Tellan Silvio snc	0000001210150262	Varmo	5	112	0,40	irriguo
3874	Azienda Agricola Paravan Riccardo e Tellan Silvio snc	0000001210150262	Varmo	5	112	0,40	irriguo
3874	Azienda Agricola Paravan Riccardo e Tellan Silvio snc	0000001210150262	Varmo	5	112	0,40	irriguo
3876	Fornaci di Manzano spa	0000000165000308	Manzano	18	40	0,1	industriale
3882	Latteria di Buja soc. coop. a rl	0000000315950303	Buja	13	269	0,004	igienico - sanitario, industriale
3884	Seretti Serramenti di Seretti G. & C. snc	0000001788530309	San Giorgio di Nogaro	12	140	0,0069	igienico - sanitario
3894	Pirolo Renato	PRLRNT23E21E098C	Rivignano	3	71	0,5	irriguo
3900	L.U.P. di Bailotti snc	0000000189670300	Pavia di Udine	38	41	0,116	igienico - sanitario
3901	AN.S.E.R. srl	0000000175620319	Cervignano del Friuli, pz.1	19	396/4	0,02	igienico - sanitario e assimilati(climatizzazione)
3901	AN.S.E.R. srl	0000000175620319	Cervignano del Friuli, pz.2	19	396/4	0,02	igienico - sanitario e assimilati(climatizzazione)
3911	Consorzio O.T.F. srl	0000001716990302	San Giorgio di Nogaro	18	176	0,02	igienico - sanitario, antincendio

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata	Utilizzo
							antincendio
3912	Decof srl	0000001828790301	San Giorgio di Nogaro	6	28	0,02	igienico - sanitario, antincendio
3917	Baulini Rosalba	BLNRLB55E52D014A	Manzano	23	84	0,05	irriguo
3926	Gigante Raffaella e Gigante Franco ss	00000018822900309	Pocenia (scolina di risorgiva)	2	537	0,20	irriguo
3927	Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino spa	0000000051290328	Cercivento	8	58	0,03	antincendio
3931	Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino spa	0000000051290328	Cavazzo Carnico	41	166	0,03	antincendio
3957	Fragolandja ss di A. Sommer e L. Titon	0000002103430308	Tarcento	38	71	0,02	irriguo

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. posto 1 posto di programmatore, cat. C.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di risorsa gestione unificata del personale n. 445 di data 24 settembre 2004, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di programmatore (cat. C):

1. Sfreddo Davide p. 71,603
2. Tauraso Carlo p. 63,356
3. Crevato Cristiano p. 63,037
4. Bighi Luca p. 62,646
5. Pacco Alberto p. 60,741
6. Mengotti Enrico p. 57,472
7. Barbaro Andrea p. 56,100

Trieste, 30 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
S.O. Politiche del Personale

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria generale di merito, riportata nella tabella sottostante, dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria, approvata con deliberazione D.G. n. 571 del 23 novembre 2004:

1) D'Orlando Elena nt. 5 gennaio 1971 p. 84,805/100
2) Bonini Pierluigi nt. 14 gennaio 1972 p. 71,240/100
3) Marioni Gino nt. 11 giugno 1969 p. 70,000/100

d'ordine del Direttore generale:
IL RESPONSABILE DELLA S.O.:
avv. Gennano Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N.5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA

(Udine)

Pubblicazione graduatorie concorsuali e concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.

Ai sensi degli articoli 18 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 si rendono note le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati presso l'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana»:

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di collaboratore amministrativo professionale per i Servizi amministrativi centrali e per le Strutture operative territoriali (Distretto EST, Distretto OVEST e Dipartimento di salute mentale). Graduatoria approvata con ordinanza n. 1127 del 19 novembre 2004:*

1° Plet Maria Teresa punti 51,411/100

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente avvocato - Rettifica graduatoria approvata con decreto del Direttore generale n. 396 del 22 ottobre 2004:*

1° Faggiani Riccarda punti 65.491/100

2° Piccoli Stefano punti 63,667/100

3° De Col Andrea punti 62,223/100

4° Barbiani Marinella punti 57,246/100

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale. Graduatoria approvata con ordinanza n. 1046 del 22 ottobre 2004:*

1° Cher Elena punti 66,057/100

2° Florenin Cristina punti 59,613/100

3° Ferigutti Cinzia punti 53,626/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna. Graduatoria approvata con ordinanza n. 987 del 1° ottobre 2004:

1° Fior Francesco punti 75,306/100

2° Nascimben Fabiana punti 70,735/100

3° Giglia Guglielmo punti 67,905/100

4° Restuccia Tea punti 65,870/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico. Graduatoria approvata con ordinanza n. 955 del 20 settembre 2004:

1° Comparin Simonetta punti 61,783/100

2° Rossi Querin Elisa punti 58,015/100

3° Salvadori Fabio punti 57,500/100

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 1128 del 19 novembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.

- Ruolo: sanitario
- Profilo professionale: medici
- Area: di chirurgia e delle specialità chirurgiche
- Posizione funzionale: dirigente medico
- Disciplina: chirurgia generale.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998, dal D.M. 30 gennaio 1998 e dal D.M. 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo n. 196/2003 ed il D.P.R. n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine (articolo 8 decreto legislativo n. 254/2000).

d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica:

- su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;
- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 626/1994;

c) il titolo di studio previsto per l'accesso al concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al lettera l) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

4. documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5).

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.

Per quanto attiene i titoli, è facoltà del candidato di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, rese ex articolo 46, D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex articolo 47, D.P.R. n. 445/2000 concernenti stati, fatti o qualità personali.

Non verrà valutato quanto riportato unicamente nel curriculum e non dichiarato ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27, nonché dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

   a) 20 punti per i titoli;

   b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

   a) 30 punti per la prova scritta;

   b) 30 punti per la prova pratica;

   c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

   a) titoli di carriera: 10;

   b) titoli accademici e di studio: 3;

   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

   d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

   a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

      1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

      2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

      3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;

      4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

   b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;

   c) ai sensi dell'articolo 53 della legge 289/2002, tenuti presenti i contenuti di cui alla nota n. DPS-II/4.80/831 del 2 ottobre 2003, ai candidati in possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente conseguita dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, anche se fatta valere come requisito di ammissione, saranno attribuiti punti 1,200 per anno di corso;

   d) ai candidati in possesso di specializzazione in disciplina affine, conseguita dopo l'entrata in vigore della legge 289/2002, anche se fatta valere come requisito di ammissione, saranno attribuiti punti 0,900 per anno di corso.

5. Titoli accademici e di studio:

   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione: punti 0,500 per anno di corso;

   b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

   c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

   d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Nell'attestazione relativa alla specializzazione deve essere indicata la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autitica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità di versamento della tassa di concorso - importo euro 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - fraz. Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

8. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10. Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

12. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14. Decadenza della nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17. Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione concorsi della S.O. politiche del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Sezione concorsi ed assunzioni, del Responsabile della Sezione trattamento giuridico e del Responsabile della Sezione trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione alla Provincia di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale – Ufficio Concorsi - (tel.0432/921453 - E-mail: up@ass5.sanita.fvg.it) - via Natisone – fraz. Jalmicco – Palmanova, oppure consultare il sito: www.ass5.sanita.fvg.it..

IL DIRIGENTE
S.O POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana»
Via Natisone
33057 Palmanova

..l.. sottoscritt. . . . .

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. . . . . posti di . . . .
bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat.... a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . .via . . . . , n. . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt. . . . . . nelle liste elettorali del Comune di . . . .
(ovvero: di non essere iscritt. . . . . . . nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
- di aver riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . .
conseguito il . . . . presso (Università): . . . . ;
  - specializzazione nella disciplina di . . . .
conseguita il . . . . presso (Università): . . . . ;

– di essere iscritt.... all'albo dell'Ordine dei medici della Provincia di . . . .;

– di scegliere quale lingua straniera la seguente: . . . . (inglese o francese o tedesca);

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): . . . .;

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . ;

– di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;

– di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);

– che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

– sig . . . .

– Via/Piazza . . . . n. . . . .

– telefono n. . . . .

– c.a.p. città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

. . . .

N.B.: nel caso in cui il candidato presenti la domanda avvalendosi del servizio postale è tenuto ad allegare copia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che in data 21 gennaio 2005, con inizio alle ore 9.00 presso la sede amministrativa di questa A.S.S. - S.O. politiche del personale - Palmanova, fraz. Jalmicco - Via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione per i seguenti concorsi:

Ruolo sanitario

- n. 2 dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
- n. 2 dirigenti medici della disciplina di ortopedia e traumatologia;
- n. 2 dirigenti medici della disciplina di Pediatria;
- n. 1 dirigente medico della disciplina di cardiologia;
- n. 1 dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica;
- n. 1 dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia;
- n. 6 dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione;
- n. 1 dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia.

Palmanova, 23 novembre 2004

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

COMUNE DI SAN QUIRINO

(Pordenone)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore tecnico, cat. C.

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore tecnico, cat. C - posizione economica C1 C.C.R. e L. - tempo indeterminato Area LL.PP./Patrimonio.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12 del 14 gennaio 2005.

Responsabile del procedimento rag. Corinna Turchet, tel. 0434/916510.

S. Quirino, 1 dicembre 2004

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
rag. Corinna Turchet

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio sviluppo risorse umane

TRIESTE

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali con contratto di lavoro a tempo determinato.

1. La Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia intende conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l'incarico di Direttore del Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi funzionali al predetto incarico:

A) Essere in possesso di un diploma di laurea, con corso di studi almeno quadriennale, preferibilmente in materie economiche.

B) Possedere una significativa specializzazione professionale, negli ambiti di cui ai successivi punti C e D, maturata preferibilmente nella pubblica amministrazione.

C) Possedere un'elevata esperienza in materia di politiche strutturali oltreché di gestione e di monitoraggio di programmi transnazionali e di gestione di politiche comunitarie di sostegno allo sviluppo.

D) Possedere competenze in materia di politiche di cooperazione allo sviluppo sia finanziate con risorse statali e/o regionali che con risorse derivanti da programmi comunitari.

E) Possedere significative esperienze professionali nei settori dello sviluppo locale e delle piccole e medie imprese.

3. Gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

4. Il contratto avrà durata di due anni ed è eventualmente rinnovabile. Il trattamento economico sarà determinato dalla Giunta regionale.

5. Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio sviluppo risorse umane, Via Giulia n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso ed alla quale dovranno allegare apposito curriculum.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi:

– Struttura competente: Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

– Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca De Menech, Direttore del Servizio sviluppo risorse umane;

– Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Chiara Paternoster – telefono 040/3774326.

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003) si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

Trieste, 29 novembre 2004

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Michele Losito

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T.
TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad n. 1 posto in categoria D, profilo professionale specialista tecnico ad indirizzo ingegneristico.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 162 del 25 novembre 2004 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso per la copertura di n. 1 posto in categoria D con profilo professionale specialista tecnico ad indirizzo ingegneristico:

Francesca Martinis, nata a Crotone il 3 dicembre 1974 punti 69,80

Micaela Budai, nata a Udine il 6 luglio 1978	punti	58
Isabella Garbino, nata a Udine il 18 marzo 1978	punti	49

IL DIRETTORE:
Gianni Leonori

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)